



Camera degli Avvocati di Portogruaro

Atti del convegno di studio sul tema:

**Il procedimento penale
davanti al Giudice di Pace**

Sommario

MARZIO ALBANO

Presentazione..... 5

GIANFRANCO MAGLIO

Premessa..... 7

ANTONIO LAZZARO

Introduzione..... 9

PIETRO MONTRONE

L'intervento del P.M. e l'attività della Polizia Giudiziaria..... 11

BRUNO MALATTIA

La citazione a giudizio e l'attività difensiva..... 23

TITO BORTOLATO

Considerazioni critiche sulla costituzione di parte civile..... 35

GIORGIO SPANGHER

Il giudizio e le sanzioni nel procedimento penale davanti al Giudice di Pace..... 37

ADRIANO MANESCHI

La giustizia penale riparatoria e l'attività di mediazione del Giudice di Pace..... 48

ENNIO FORTUNA

Il Giudice di Pace penale allo stato e in prospettiva..... 57

NOTIZIA SUI RELATORI..... 65

NOTA DEL CURATORE..... 66

MARZIO ALBANO

Presentazione

Il convegno di studio dedicato al tema “Il procedimento penale davanti al Giudice di Pace”, tenutosi presso il Polo Universitario di Portogruaro nelle giornate del 5 e 6 luglio 2002, vuol essere il primo di una serie (*negli intenti, lunga*) che la Camera degli Avvocati di Portogruaro si propone di organizzare, a cadenza tendenzialmente annuale.

Questo, per meglio conseguire una delle principali finalità che si propone l'Associazione, ossia il continuo aggiornamento professionale, oggi assoluta e prioritaria necessità del professionista forense, con l'auspicio anche di coinvolgere sempre più, oltre agli Avvocati, anche i Magistrati e gli operatori del diritto in genere.

Non va nascosto che si desiderava anche richiamare l'attenzione delle autorità, sia politiche che giudiziarie, sul Foro e sul Tribunale di Portogruaro, in un momento in cui sono state avanzate proposte di soppressione della Sezione Distaccata per accorparla a quella di San Donà di Piave, come se si trattasse di un ramo secco ed inutile, quando è invece una presenza assolutamente indispensabile, per un territorio lontano e malamente collegato al capoluogo, che ha dimensioni, popolazione ed importanza economiche ampiamente sufficienti a giustificare l'esistenza di un Ufficio locale di Giustizia.

Vi è la ferma convinzione che la ventilata soppressione, oltre che dannosa, sarebbe del tutto inutile per risolvere anche uno solo dei problemi che angustiano l'amministrazione della giustizia nella circoscrizione del Tribunale di Venezia.

Venendo al tema prescelto per il convegno, pare fuor di dubbio la sua attualità, anche al momento in cui vengono diffusi gli Atti, perché, nonostante il fatto che legge che ha introdotto la competenza penale del Giudice di Pace sia entrata in vigore già da quasi un anno, in effetti il processo davanti al Giudice di Pace non è ancora veramente e

completamente operativo.

A tutt'oggi, malgrado vi siano stati i primi provvedimenti (*per lo più del Giudice di Pace c.d. circondariale*), il processo penale davanti al Giudice di Pace rimane un oggetto sconosciuto dagli sviluppi ancora imprevedibili.

Merita, pertanto, un impegno particolare da parte di tutti gli operatori del diritto affinché se ne possano potenziare gli aspetti positivi, con indubbi vantaggi per l'amministrazione della giustizia, e neutralizzare i possibili sviluppi negativi.

Indubbiamente, il Decreto Legislativo n. 274/2000 presenta aspetti innovativi ed interessanti che potrebbero migliorare i rapporti tra cittadini e giustizia; la giustizia penale riparatoria, da un lato, cambia la prospettiva in detti rapporti, dall'altro, richiede nel Giudice capacità nuove e non comuni. È certo che molto dipenderà da come i Giudici di Pace sapranno gestire i nuovi istituti, compiendo anche uno sforzo di assimilazione della nuova mentalità che li sottende. Dipenderà anche da come gli stessi Avvocati, che costituiscono il tramite tra giustizia e cittadini, sapranno affrontare questa sfida.

Come Camera degli Avvocati di Portogruaro possiamo dire di andar fieri del risultato ottenuto col convegno, malgrado le difficoltà e le imperfezioni dovute al breve tempo a disposizione (*il convegno è stato ideato e deciso solo verso la fine di marzo 2002*) e all'inesperienza *in subiecta materia*.

Ciononostante, l'autorevolezza dei relatori intervenuti e il confortante successo di pubblico ci autorizzano a dire: è stato un buon inizio (*il difficile sarà proseguire allo stesso o miglior livello: ma non è una sfida cui intendiamo sottrarci*).

Ci sono delle persone che meritano un sentito ed espresso ringraziamento:

- ✿ il Presidente del Tribunale Ordinario di Pordenone, Dott. Antonio Lazzaro, che ha presieduto il convegno;
- ✿ i relatori intervenuti, per l'impegno e il

tempo dedicato alla preparazione dei loro contributi e per la partecipazione alle due giornate;

- ✿ i patrocinatori del convegno: la Provincia di Venezia, il Comune di Portogruaro, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e l'Università degli studi di Trieste;
- ✿ Portogruaro Campus, che ha ospitato i lavori del convegno nella prestigiosa e bellissima sede dello storico Collegio Marconi;
- ✿ la Casa Editrice Giuffrè e la Banca San

Biagio del Veneto Orientale, per il generoso aiuto fornito;

- ✿ i componenti del Comitato Direttivo della Camera degli Avvocati di Portogruaro (*Alvise Cecchinato, Antonio Matera, Sara Lena, Emanuele M. Forner e Marilisa Salvador*), per lo sforzo profuso nell'organizzazione e realizzazione del convegno;
- ✿ *last, but not least*, tutti i Colleghi della Camera degli Avvocati di Portogruaro, che hanno variamente e attivamente collaborato per la riuscita dell'iniziativa.

GIANFRANCO MAGLIO

Premessa

La legge sulla competenza penale del Giudice di Pace è entrata in vigore quasi di soppiatto e vi è nei colleghi e negli operatori un sensibile smarrimento.

A titolo personale, ricordo l'ingresso del nuovo Codice di Procedura Penale nell'autunno del 1989; allora svolgevo (*proprio con la direzione del Dott. Ennio Fortuna*) le funzioni di Vice Procuratore Onorario e i problemi pratici che dovevamo affrontare quotidianamente erano molti, richiedendo in tutti noi seria applicazione e anche spirito d'inventiva.

Per la nuova legge che ci troviamo a commentare mi pare che l'emergenza sia analoga e ancora una volta Avvocatura e Giudici dovranno collaborare insieme per correttamente interpretare e dare attuazione alla novella legislativa.

La figura del Giudice di Pace è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico per evidente suggestione e richiamando l'omonimo istituto storicamente presente negli ordinamenti anglosassoni.

È ovvio che ciò si presta ad alcune considerazioni problematiche: anzitutto, ci si deve chiedere sino a che punto è utile il "trapianto" di istituti da un ordinamento ad un altro, quando diversi sono il retroterra culturale e la sensibilità giuridica che li sorreggono.

È un problema antico sul quale tuttavia sono convinto che non vi è stata sufficiente riflessione.

Venendo più in particolare all'oggetto del nostro convegno, le norme sulla competenza penale del Giudice di Pace rappresentano una novità importante nel nostro sistema legislativo: si può forse dire, senza timore di essere smentiti, che ci troviamo di fronte a una vera e propria rivoluzione.

Da un lato, vi è la scelta di affidare la cognizione di alcuni reati a un Giudice onorario, e questa è una novità assoluta per il sistema processualpenalistico.

Dall'altro, vi è la previsione di un rito

semplificato ispirato sia dal *favor conciliationis*, sia dalla rapidità delle procedure volte alla sollecita definizione e alla certezza sul fronte dell'irrogazione della sanzione e della sua esecuzione.

La tendenza del sistema penale, a riorganizzarsi attorno alle fattispecie ove vi è effettiva lesione del bene giuridico protetto, si nota dallo spazio che il legislatore ha riservato, nella normativa in esame, sia alla possibilità di escludere la procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto (*art. 34 D. Lgs. n. 274/2000*), sia all'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (*art. 35 D. Lgs. cit.*).

Nei reati perseguibili a querela il Giudice di Pace ha poi ampi poteri di conciliazione e in tale ottica può avvalersi, anche differendo l'udienza, dell'attività di strutture di mediazione presenti nel territorio.

Sorvolo per ovvie necessità di spazio e di tempo su molti aspetti e problemi che il convegno tratterà: mi limito a porre l'accento su due argomenti di discussione.

È chiaro che l'immediata applicabilità delle pene irrogate comporta per il giudicante una più accurata valutazione dei fatti e della responsabilità dell'imputato e dunque sarà determinante la preparazione professionale dei nuovi giudici onorari, la loro sensibilità cultura.

In secondo luogo, tra le sanzioni applicabili dal Giudice di Pace compaiono due istituti del tutto nuovi, quali l'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità (*in quest'ultimo caso solo se vi è richiesta dell'imputato*). Dato il carattere afflittivo di tali sanzioni, non vi è dubbio che occorrerà molta prudenza nella loro applicazione pratica: peraltro, soprattutto il lavoro di pubblica utilità costituisce un'importante finestra aperta sulla società, richiamando opportunamente il reo a quei principi e valori di solidarietà sociale che informano l'ordinamento giuridico ma anche risve-

gliando in lui il bisogno del dialogo intersoggettivo, ovvero quell'orizzonte originario

della socialità che ogni reato contribuisce in qualche modo a negare.

ANTONIO LAZZARO

Introduzione

La competenza penale del Giudice di Pace si inserisce in un contesto più ampio, che include la depenalizzazione (*proprio per creare un diritto penale minimo*), la riforma e l'attuazione dell'art. 111 della Costituzione sul c.d. giusto processo, l'istituzione del Giudice unico di primo grado e, infine, la devoluzione al Giudice di Pace della sua competenza penale.

È un quadro che si articola mediante una lieve ma vera e propria sovversione dei concetti tradizionali della pena e, più latamente, del concetto “tradizionale” della giustizia penale. In altri termini, il legislatore delinea una “giustizia dal volto mite”, perché non si risponde più repressivamente e con una sanzione di carattere penale, ma con meccanismi diversi, che tendono alla rieducazione, al risarcimento, a un intervento del Giudice molto più incisivo.

Quindi, il livello della repressione penale varia in relazione alla gravità dei fatti. Noi siamo stati abituati per secoli a pensare che vi fossero solo arresto e ammenda, multa e reclusione; al di fuori di questo non avevamo visione di una possibile diversa repressione, salvo quella sanzionatoria amministrativa.

Ecco allora che al Giudice di Pace viene attribuita competenza penale con l'idea che la giurisdizione che egli esercita sia mite, una giurisdizione su fatti che non rivestono una particolare gravità, anche se, come vedete sia nella legge di delega e sia nel decreto legislativo, i delitti e le contravvenzioni, già previsti dal Codice Penale e che vengono assegnati alla giurisdizione del Giudice di Pace, hanno sotto il profilo sociale una rilevanza piuttosto considerevole, e non è detto che siano quelli di più agevole accertamento, perché gli Avvocati che come me vivono nelle aule di giustizia sanno che spesso anche un processo per ingiuria può presentare difficoltà maggiori che non processi per reati sia pure di particolare gravità.

Ovviamente, nel caso in cui il reato devo-

luto alla cognizione del Giudice di Pace sia connesso col reato di competenza del Giudice ordinario, c'è *vis attractiva* che fa rientrare il tutto nella competenza del Giudice ordinario; è comunque stata data al Giudice di Pace una competenza considerevole.

È importante che le forze di Polizia, che saranno chiamate a svolgere funzioni sia in sede di citazione a giudizio sia come Pubblico Ministero d'udienza, tengano tutto ciò ben presente, al fine di non trovarsi impreparati, per esempio in udienza. Penso al caso — anche se potrebbe considerarsi “di studio” e raramente verificatosi nella realtà — delle lesioni colpose per infortunio sul lavoro.

Richiamerei pure l'attenzione sulla guida in stato di ebbrezza. Il legislatore non sembra inviarcene un bel messaggio: dopo aver progressivamente depenalizzato ampi stralci del Codice Penale, viene infine a cadere l'ultimo baluardo, la guida in stato di ebbrezza, ora affidata ai Giudici di Pace, che può essere risolta con un'oblazione; non è improbabile, allora, che la gente, specie i giovani, finiscano col pensare che si possa guidare senza patente o ubriachi, tanto con pochi soldi ce la si cava.

Mi augurerei che sotto questo profilo la giurisdizione dei Giudici di Pace sia rigorosa.

È pure importante il ruolo “interventista” del Giudice di Pace nella remissione di querela. Qui, come diceva il padre Dante, “si parrà la sua nobilitate”: noi vecchi Pretori, con una certa esperienza, usavamo far rimettere le querele per via defatigatoria; i Giudici di Pace, invece, dovranno seguire percorsi più attivi, più interventisti, servendosi anche di strutture di mediazione, che peraltro sono ancora da venire e allora il migliore mediatore dovrà essere il Giudice di Pace.

Al Giudice di Pace è demandata anche un'ulteriore delicata funzione, nel momento in cui ritenga che il fatto sia di speciale tenuità; ecco, qui è opportuno ricordare che debbono ricorrere tutti gli elementi previsti dalla

legge perché il fatto sia ritenuto di speciale tenuità.

Egualemente delicato il momento in cui il Giudice di Pace ritenesse che ci sia stato il risarcimento e la riparazione: è una funzione valutativa che importa l'estinzione del reato.

Quindi la figura del Giudice di Pace penale è importante: rappresenta una sfida che la nostra società lancia. C'è chi ha fiducia nel Giudice di Pace e chi dubita delle sue capacità; io direi che i Giudici di Pace hanno già dato un'ampia prova di ottima capacità in

dato un'ampia prova di ottima capacità in campo civile, hanno affrontato migliaia di controversie e funzionano molto bene. Quindi non avrei dubbi per il futuro, sulla capacità dei Giudici di Pace. Certo, si tratta di abituarsi all'idea della giurisdizione penale, ma con la partecipazione e con la correttezza degli Avvocati e con la partecipazione di tutti noi credo che il risultato sarà senz'altro positivo.

PIETRO MONTRONE

L'intervento del P.M. e l'attività della Polizia Giudiziaria

Inizio il mio intervento con questa osservazione: con questo nuovo D. Lgs. 274/2000, l'intento del legislatore delegato, in ossequio ai principi direttiva fissati in 14 punti dall'art. 17 della legge delega (L. 468/1999), era quello di dare vita ad un processo rapido e snello, ritagliato attorno ai poteri conciliativi della nuova e centrale figura del Giudice di Pace.

Esaminando i suddetti principi e poi rivedendo le norme che sono contenute nel Decreto attuativo n. 274/2000, ho tratto la conclusione — peraltro comune a quella di numerosi studiosi della materia, che ben più approfonditamente si sono occupati di questo nuovo testo normativo — secondo cui il ricordato intento di semplificazione del legislatore, giustificato anche dalla destinazione del nuovo corpus normativo ad un giudice non professionale, non mi pare sia stato raggiunto.

Ciò è ancor più vero, se si pone rilievo al fatto che si è scelto di dar vita ad un modello processuale retto su un sistema autonomo di norme affatto non esaustivo che, da un lato, è certamente speciale rispetto al rito ordinario ma, dall'altro, richiama espressamente (art. 2, comma 1, D. Lgs. 75/2000), le norme del codice di procedura penale “in quanto applicabili”.

Conseguentemente, può porsi un problema di interpretazione ogni qualvolta si debbano applicare gli articoli del D. Lgs. n. 74/2000, dovendosi appurare di volta in volta se il principio derogante contenuto nel decreto delegato possa essere ampliato o corretto a livello interpretativo in base alle norme del Codice di Procedura Penale richiamate dall'art. 2 cit. (con la sicura esclusione di quelle — ad esempio, relative all'arresto in flagranza, all'udienza preliminare, etc. — espressamente indicate nella norma predetta).

Passando più specificatamente al tema che mi è stato assegnato, ovvero al ruolo di Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria nel

nuovo processo del Giudice di Pace, evidenzio che la direttiva pertinente è quella contenuta nella lettera b) dell'art. 17 della legge delega n. 468/1999, ed è una direttiva dirompente, sicuramente, perché modifica e, per molti aspetti, ribalta il rapporto tradizionale tra Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria nell'ambito delle indagini preliminari.

(Indagini preliminari che nel nuovo sistema sono soltanto una possibilità e non una fase processuale necessaria, attesa l'alternativa possibilità di attivazione del Giudice di Pace attraverso il ricorso immediato; anzi, è probabile che, nel momento in cui prenderà piede il nuovo rito e le persone offese utilizzeranno il ricorso immediato in tutti i casi di delitti procedibili a querela, le indagini preliminari diventeranno residuali e proprie dei soli reati procedibili d'ufficio [costituenti, per quella che sarà la reale competenza del Giudice di Pace, la sicura minoranza].)

Allora, dicevo: perché è dirompente questo principio contenuto nell'art. 17 lett. b) della legge delega? Perché stabilisce in maniera chiara, questo sicuramente sì, che in sede di indagini la regola è che queste, le indagini, vengano portate avanti in via esclusiva dalla Polizia Giudiziaria.

Quindi si deroga all'art. 327 del Codice di Procedura Penale, che prevede espressamente come il Pubblico Ministero abbia la direzione delle indagini.

Ma l'art. 17 lettera b) della legge delega specifica che alla Polizia Giudiziaria, di regola, competano le indagini e, sulla base dell'imputazione formulata dal Pubblico Ministero, la citazione a giudizio dell'imputato, tuttavia nel rispetto dei due principi costituzionali contenuti nell'art. 109 (“L'Autorità Giudiziaria dispone direttamente della Polizia Giudiziaria”) e nell'art. 112 (“Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercizio dell'azione penale”) della Costituzione.

Per cui, evidentemente, si tratta di verificare se le norme attuative, contenute nel D. Lgs. 274/2000, abbiano effettivamente ap-

plicato, da un lato, la direttiva contenuta nella legge delega e, dall'altro, rispettato i principi degli artt. 109 e 112 Cost..

Per quanto concerne i casi ordinari, cioè le notizie di reato che vengano acquisite direttamente dalla Polizia Giudiziaria, veramente qui abbiamo una deroga evidente a quella che è la procedura disciplinata dal codice di procedura penale. Infatti, la Polizia Giudiziaria non ha più l'obbligo-onere di informare senza ritardo il Pubblico Ministero della notizia di reato acquisita ma, per il termine massimo di quattro mesi può, anzi deve, svolgere tutte le indagini che le competono per acquisire gli elementi di prova ed individuare i responsabili.

Allora, dicevo, la Polizia Giudiziaria non informa il Pubblico Ministero, svolge tutte le indagini che le competono per l'acquisizione delle prove, l'individuazione del colpevole e quant'altro e soltanto allo scadere dei quattro mesi ha l'obbligo di depositare la relazione sulla base della quale il Pubblico Ministero assumerà le proprie determinazioni. Quindi, già da questa prima norma con cui si apre il capo dedicato alle indagini preliminari, abbiamo la conferma di questa impostazione, ovvero della regola secondo cui è possibile che, per quattro mesi, si svolgano delle indagini nei confronti di una persona senza che il Pubblico Ministero ne sappia assolutamente nulla. È vero che già nel sistema del nostro codice di rito, a seguito delle novelle del 1992 e, più in particolare, delle modifiche introdotte con la legge 128/2001, i poteri della Polizia Giudiziaria si sono sicuramente ampliati anche nel rito ordinario (*oggi si prevede che anche dopo che venga depositata la notizia di reato la Polizia Giudiziaria possa, anzi debba, continuare a svolgere comunque quelli che sono i compiti investigativi a lei propri e cioè continuare nell'acquisizione delle fonti di prova e quant'altro*) di fatto quindi riconoscendo una specie di possibilità d'indagine parallela a quella del P.M.. Però è sicuro che vi è una differenza sostanziale rispetto al rito del Giudice di pace, perché nel rito ordinario possiamo sicuramente sostenere ancor oggi come il Pubblico Ministero resti comunque il *dominus* delle indagini preliminari per il semplice fatto che, anche qualora la Polizia

Giudiziaria continui a svolgere delle attività anche al di fuori delle direttive datele dal Pubblico Ministero, sicuramente vi è da parte della P.G. un obbligo di informazione continuo al Pubblico Ministero stesso, cosa che invece, ordinariamente, non accadrà per le notizie di reato acquisite dalla Polizia Giudiziaria per i reati di competenza del Giudice di Pace.

Dicevo, già questo tipo di impostazione, coerente con la direttiva che ho ricordato in limine, ha posto qualche questione. Alcuni commentatori (*Vladimiro Zagrebelski ad esempio*) hanno rilevato come il fatto che vi possa essere la possibilità di avere un'indagine di ben quattro mesi senza che il Pubblico Ministero possa intervenire e valutare quello che sta succedendo, comporta qualche problema di conformità al principio dell'art. 109 Cost., che ho ricordato prima (*e su cui si fonderebbe una vera e propria riserva di direzione delle indagini in capo al Pubblico Ministero*). È vero che c'è il controllo successivo ed è anche vero che, durante le indagini, la Polizia Giudiziaria potrebbe aver bisogno di compiere tutta una serie di atti (*che sono quelli previsti dall'art. 13 D. Lgs. 274/2000*) che necessitano dell'autorizzazione del Pubblico Ministero; però è anche vero che vi sarà in ogni caso la possibilità che per quattro mesi, invece, le indagini possano tranquillamente svolgersi senza che il Pubblico Ministero né controlli, né diriga, né sappia alcunché di quanto stia facendo la P.G.. Ciò vi segnalo come spunto di riflessione.

Per quanto concerne il termine di quattro mesi concesso alla Polizia Giudiziaria si può subito osservare che è un termine che non ha alcuna conseguenza sostanziale; si parla, ovviamente, di problematiche inerenti a responsabilità disciplinare, ma, insomma, a parte questo, mentre è espressamente previsto dall'art. 16 ultimo comma che gli atti compiuti dal Pubblico Ministero dopo la scadenza dei quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato siano inutilizzabili, stessa conseguenza non è prevista assolutamente per gli atti della Polizia Giudiziaria. Con tutte le conseguenze che ne derivano, nel senso che la Polizia Giudiziaria potrebbe anche non rispettare di fatto questi quattro mesi,

senza alcun effetto sostanziale sulla procedura. Alcuni autori hanno allora suggerito che potrebbe essere rilevata la tardività del deposito della relazione alla Polizia Giudiziaria attraverso l'evidenziazione e la censura della ritardata iscrizione della notizia di reato da parte del Pubblico Ministero. Si tratta di suggerimenti che alcuni danno ma che, allo stato dell'attuale interpretazione prevalente, sembrerebbero non trovare ampio spazio. Per cui è un problema che vi pongo e che sicuramente sarà oggetto di valutazione anche in sede di vostra applicazione pratica.

Alla fine di questi quattro mesi verrà depositata la relazione che, secondo il Tonini, è nient'altro che una rievocazione del vecchio rapporto di Polizia Giudiziaria del Codice del 1930, sul quale si basava anche buona parte del dibattito, ante riforma del 1988. Sulla base di questa relazione, come ho già detto, il Pubblico Ministero prenderà le proprie determinazioni e in questo momento si che tornerà ad assumere quella posizione dominante che ha già anche nelle indagini secondo il rito ordinario.

Volevo aggiungere una cosa: sebbene letteralmente il secondo comma dell'art. 11 D. Lgs. 274/2000 parli di "relazione" solo con riferimento al caso in cui la Polizia Giudiziaria ritenga la fondatezza della notizia, è ovvio che una relazione dovrà comunque depositare anche nel caso in cui la P.G. ritenga che non ci siano gli estremi per procedere. Questo perché, altrimenti, il Pubblico Ministero non sarebbe in grado di assumere determinazioni veramente valide (*soprattutto tenendo conto dell'art. 112 Cost., che gli riserva l'obbligo dell'azione penale*) se non potesse controllare l'operato della Polizia Giudiziaria anche nel caso in cui la stessa ritenesse che non sussistessero elementi di reato. Ed anche perché la persona offesa, attraverso la stessa relazione potrà verificare cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto e, quindi, eventualmente, decidere di opporsi nei casi in cui riterrà ne sussistano le condizioni.

Per quanto riguarda il secondo caso e cioè le notizie di reato ricevute direttamente dal Pubblico Ministero (*ovviamente sono le notizie di reato che non provengono dalla Polizia Giudiziaria ma dai privati ovvero da altri pubblici uffi-*

ciali) anche qui c'è un principio molto interessante ed innovativo rispetto alla disciplina del rito ordinario. Il Pubblico Ministero ha una triplice possibilità: sulla base della notizia direttamente ricevuta, può già decidere di archiviare, può decidere di esercitare subito l'azione penale attraverso l'autorizzazione alla citazione fatta alla Polizia Giudiziaria, oppure ha una terza possibilità nel caso in cui ritenga necessari degli accertamenti. In quest'ultima ipotesi egli deve (*non: può*) delegare alla Polizia Giudiziaria le indagini, dandole o meno delle direttive. Quindi è abbastanza rilevante il taglio che viene dato alle prerogative che il Pubblico Ministero ha nel rito ordinario, in cui egli è indiscutibilmente l'organo preposto alle indagini. Nel nuovo procedimento, secondo un'interpretazione abbastanza diffusa, il P.M. non potrebbe in questa fase svolgere alcuna indagine personalmente, ma dovrebbe necessariamente delegare la Polizia Giudiziaria; e, nonostante questa delega "necessitata", non dovrà iscrivere la notizia di reato ma dovrà semplicemente annotare la trasmissione della delega alla Polizia Giudiziaria. Con tutte le conseguenze che poi vedremo meglio in sede di commento alla norma inerente alla durata delle indagini preliminari ed alla sua effettività.

Per quanto riguarda l'obbligatorietà dell'iscrizione delle notizie di reato, l'art. 14 prevede che il Pubblico Ministero iscriva la notizia di reato dopo l'arrivo della relazione di P.G.; ovvero anche prima di aver ricevuto questa relazione, quando deve compiere atti d'indagini personalmente. A queste due situazioni vanno aggiunte altre due ipotesi che sono state introdotte (*a mio parere, per un'interpretazione integrativa dell'art. cit.*) dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 204/2001, il quale prevede espressamente che quando il Pubblico Ministero non si determini per la trasmissione della notizia di reato direttamente ricevuta alla Polizia Giudiziaria per le indagini, ma ritenga di richiedere l'archiviazione ovvero di esercitare l'azione penale, dovrà iscrivere, anche in questi due casi, la notizia di reato. Quindi, in realtà, vi è un'integrazione della normativa, prevedendosi anche in questi due casi espressamente

l'iscrizione della notizia di reato, rimanendo fuori, ripeto, il caso della sopra illustrato della delega d'indagine "necessitata" alla P.G..

Con la relazione, come ben sapete, la Polizia Giudiziaria redige anche una "proto-imputazione" o un'imputazione provvisoria, comunque vogliamo chiamarla, che sarà quella che verrà poi esaminata dal Pubblico Ministero (*il quale eventualmente potrà modificarla, oppure semplicemente confermarla*) e inserita poi nell'atto di citazione formulato dalla P.G., a seguito di autorizzazione del P.M..

Apro una piccola parentesi, per quanto riguarda gli atti d'indagine che non possono essere compiuti dalla Polizia Giudiziaria: siccome si applicano, sulla base del richiamo del rinvio dell'art. 2 D. Lgs. 274/2000, tutte le norme del Codice di Procedura Penale che siano compatibili con le norme del D. Lgs. cit., evidentemente la Polizia Giudiziaria ha, nelle indagini del nuovo rito, gli stessi poteri previsti dal Codice di Procedura Penale, con l'unica deroga degli atti previsti dall'art. 13. Il legislatore delegato ha qui voluto che, per la particolare importanza, rilevanza e, forse, invasività di questi atti d'indagine (*che sono l'interrogatorio, il confronto e gli accertamenti tecnici irripetibili*) riemergesse la posizione dominante del Pubblico Ministero, imponendo alla Polizia Giudiziaria che volesse compiere i suddetti atti, di ottenere prima l'autorizzazione del Pubblico Ministero. Vi è da anche da dire che il Pubblico Ministero, ovviamente, non sarà obbligato ad accogliere questa richiesta della Polizia Giudiziaria. Vaglierà la proposta e, sulla base della strategia ritenuta più utile al momento, potrà anche ritenerla intempestiva e, quindi, restituire senza accogliere la richiesta gli atti alla Polizia Giudiziaria, la quale proseguirà nella sua attività di autonoma indagine. Nel caso invece di accoglimento, il P.M. avrà una doppia possibilità: potrà compiere gli atti personalmente (*e in questo caso, a mio avviso, tenuto conto della previsione dell'art. 14, dovrebbe iscrivere la notizia di reato, ma vi è tesi contraria alla sussistenza di un tale obbligo*) oppure autorizzare la Polizia Giudiziaria a compiere gli atti da sola, sostanzialmente, sulla base della sola autorizzazione ed allora sarà la Polizia Giudiziaria che curerà l'introduzione

dell'accertamento tecnico irripetibile, convocherà per l'interrogatorio e farà il confronto.

Si pone anche qui il problema dell'effettiva durata delle indagini, perché secondo l'impostazione della maggioranza degli autori che ho potuto consultare, non vi è un obbligo di iscrizione della notizia di reato di fronte a richieste di Polizia Giudiziaria per l'esecuzione di questi atti, a meno che il Pubblico Ministero non assuma lui la direzione delle indagini in quel momento e compia personalmente gli atti stessi. Al di fuori di questi casi, invece, non vi sarebbe necessità dell'iscrizione della notizia di reato e, quindi, continuerebbe a decorrere soltanto il termine dei quattro mesi previsto per l'attività d'indagine della Polizia Giudiziaria.

Si è anche notato un altro fatto. Si è detto: "Ma la Polizia Giudiziaria, considerato che durante le indagini si potrebbero porre problemi in ordine al compimento di atti di questo tipo (*interrogatori, confronti e, soprattutto, accertamenti tecnici irripetibili*) dovrà ogni volta chiedere l'autorizzazione, o il Pubblico Ministero potrà dare un'autorizzazione generale per tutta una serie di atti previsti dall'art. 13?". La tesi prevalente pare essere quella che dà al quesito risposta affermativa, ispirandosi a un'esigenza di rapidità e che tende ad impedire inutili farraginosità e via vai di carte tra P.G. e P.M.. Secondo questa tesi, quindi, nel caso ad esempio della necessità di più perquisizioni in tempi diversi (*che non rientrano, ovviamente, tra le perquisizioni d'iniziativa, perché per quelle la Polizia Giudiziaria non ha bisogno di nessuna autorizzazione, come nel rito ordinario*) sarà possibile da parte del Pubblico Ministero il rilascio di un'autorizzazione generale per l'esecuzione di tutta la serie degli atti richiesti, anche di quelli prevedibili in futuro dallo sviluppo delle indagini.

Ovviamente è un'interpretazione come un'altra e che mi limito a segnalarvi. Sicuramente, si tratta di analisi che necessitano di ulteriore vaglio, che solo la pratica potrà dare.

Sulle perquisizioni e i sequestri altri autori si ponevano questo tipo di problema: visto che l'art. 13 della Costituzione prevede che per le perquisizioni personali (*ma alla fine il*

principio viene inteso in senso ampio, come riferito a tutti gli atti che quindi incidono sulla libertà personale) prevedono un atto motivato dell'Autorità Giudiziaria, nel modello previsto dall'art. 13 D. Lgs. 274/2000 abbiamo soltanto la previsione di un'autorizzazione del Pubblico Ministero, mentre le perquisizioni verrebbero eseguite sulla base di un provvedimento proprio della Polizia Giudiziaria. Allora, appunto, qualcuno si è chiesto se anche nei casi di perquisizioni e sequestri autorizzati non si debba richiedere anche una convalida, perché, evidentemente, se non dovessimo ritenere sufficiente l'autorizzazione del Pubblico Ministero per il rispetto del dettato costituzionale circa la necessità dell'atto motivato dell'Autorità Giudiziaria, allora rientreremmo nell'ipotesi ordinaria di perquisizione e sequestro d'iniziativa che devono allora essere convalidate dall'Autorità Giudiziaria. Francamente io non condivido quest'ultima conclusione; ciò sarebbe molto farraginoso. Come Pubblico Ministero, se un domani io venissi richiesto di dare un'autorizzazione per una perquisizione o per un sequestro, la darei sufficientemente motivata; così da potersi ritenere che nell'autorizzazione sostanzialmente sia già inserito l'atto autorizzatorio dell'Autorità Giudiziaria e, quindi, rispettato l'art. 13 Cost. Ma anche qui si tratta di tentativi di soluzione che potrebbero anche essere smentiti dall'esperienza.

Seguendo l'ordine del Decreto Legislativo, vediamo che prevede l'art. 15 D. Lgs. 274/2000 e cioè cosa succede nel momento in cui viene depositata la relazione della Polizia Giudiziaria.

Nel momento in cui la Polizia Giudiziaria deposita, entro i quattro mesi, la sua relazione, il Pubblico Ministero riacquista pienamente quello che è il suo ruolo primario nelle indagini. C'è da dire che, anche qui, vi è una particolare novità del sistema previsto dal nuovo modello e cioè che mentre nel rito ordinario normalmente l'informativa della Polizia rappresenta il momento prodromico alle determinazioni del Pubblico Ministero, qui, nella sostanza, benché sia previsto che ci sia un'iscrizione di una notizia di reato e la possibilità per il Pubblico Ministero di svol-

gere indagini per quattro mesi, nella maggior parte dei casi succederà che il momento del deposito della relazione coinciderà con la fine delle indagini. Quindi c'è questa particolarità dovuta alla scelta del legislatore di aver previsto due periodi: quattro mesi per la Polizia Giudiziaria, l'iscrizione della notizia e, quindi, la possibilità di un'ulteriore indagine da parte del Pubblico Ministero. Ad ogni modo, ripeto, di fronte al deposito della relazione il Pubblico Ministero è assolutamente autonomo rispetto alla Polizia Giudiziaria. Chiaramente, in questo momento, funge anche da organo di garanzia rispetto alle indagini compiute dalla P.G., impedendo il proseguire di ipotesi accusatorie temerarie mosse dalla stessa e facendo insomma da filtro rispetto all'impostazione d'indagine della Polizia Giudiziaria; può modificarne l'imputazione prospettata e addirittura avviare delle indagini proprie, che andranno a innestarsi su quelle già svolte dalla Polizia Giudiziaria, per altri quattro mesi.

Oppure ritenere maturo il procedimento e, quindi, procedere alla redazione dell'autorizzazione alla citazione e ad autorizzare la Polizia Giudiziaria alla citazione davanti al Giudice di Pace. Ovvero chiedere l'archiviazione, così smentendo, evidentemente, l'attività della Polizia Giudiziaria.

Per quanto riguarda, dicevamo, la durata di queste indagini ulteriori che possono essere svolte dal Pubblico Ministero se ritenute necessarie, essa è di quattro mesi, peraltro ulteriormente prolungabile di altri due, nel caso di particolare complessità. Anche su questo punto vi è una differenza rispetto alla previsione del codice di rito, che, ai fini della proroga delle I.P., richiede la giusta causa. Nella pratica giudiziaria è raro vengano dal G.I.P. negate proroghe delle indagini preliminari, sulla base di una giusta causa più o meno motivata.

Nel rito del Giudice di Pace, un provvedimento del Giudice di Pace (*che in questo caso sarà il Giudice di Pace circondariale*) può anche mancare, nel senso che l'atto di proroga delle indagini preliminari viene emesso con provvedimento motivato dal Pubblico Ministero e trasmesso al Giudice di Pace circondariale; quest'ultimo potrà anche non atti-

varsi e, in questo caso, la proroga bimestrale risulterà automaticamente, oppure potrà andare di diverso avviso, concedendo al P.M. un termine inferiore rispetto a quello di due mesi o, addirittura, dichiarare chiuse le indagini. Ed in quest'ultimo caso, da quel momento evidentemente, le risultanze d'indagine successive saranno tutte inutilizzabili.

Ci si è posti un problema da parte di alcuni commentatori: si è notato che in materia di proroga delle I.P. non è prevista, come nel codice di rito, la comunicazione all'imputato e alla persona offesa. Si tratta di una scelta del legislatore, certamente comportante un sacrificio delle ordinarie prerogative difensive legate all'interesse ad interloquire prima di ogni decisione potenzialmente sfavorevole all'indagato, tuttavia in linea con la scelta operata da parte del legislatore di massima semplificazione del rito.

Nel caso invece di richiesta di archiviazione, le novità essenziali sono costituite dal fatto che, accanto alle ipotesi propositive previste dal codice di rito (*cioè all'infondatezza della notizia di reato, alla mancanza delle condizioni di procedibilità ed altre alle situazioni disciplinate dagli artt. 408 e 411 C.P.P.*) vi è una nuova figura prevista dall'art. 34 D. Lgs. 274/2000, che è sostanzialmente un'inedita causa di improcedibilità, motivata dalla particolare tenuità del fatto, per la valutazione della quale si dovrà però tener conto dell'interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. È comunque un istituto di definizione alternativa sul quale penso che parleranno i miei colleghi relatori e quindi non mi soffermo oltre.

Altra cosa interessante che può essere fatta notare in materia di archiviazione, è il fatto che, evidentemente, anche qui per un motivo di celerità del rito, non vi è un'udienza nel caso di opposizione, ma il possibile contraddittorio è semplicemente cartolare. Peraltro, a differenza del codice ordinario, non viene notificato solo un avviso della richiesta di archiviazione, ma all'imputato e alla persona offesa che ha chiesto di essere informata viene notificata copia integrale della predetta richiesta, contenente quindi le motivazioni, la cui conoscenza quindi, da parte de-

gli interessati, viene ad essere anticipata ed agevolata. Dicevo, non c'è un'udienza di opposizione, quindi il contraddittorio può svolgersi solo cartolarmente (*con il deposito di memorie e documenti*) ed il Giudice di Pace, sulla base di una valutazione delle argomentazioni del Pubblico Ministero e delle controdeduzioni delle parti interessate, potrà accogliere la richiesta, potrà, al contrario, imporre al Pubblico Ministero l'imputazione coattiva, o potrà anche richiedere nuove indagini, così come già accade nel procedimento ordinario. Ma c'è una cosa interessante, una cosa che distingue questa procedura rispetto a quella ordinaria: il fatto che non viene dato avviso del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione da parte del Giudice di Pace circondariale al Procuratore Generale. Perciò, non sarà possibile, in questo caso, un'avocazione delle indagini e quindi, di fronte all'inerzia del Pubblico Ministero, sollecitato appunto dal Giudice di Pace a fare indagini integrative, il Giudice penso che avrà solo l'alternativa o di archiviare oppure di disporre l'imputazione coattiva.

Faccio anche notare che non è disciplinata l'attività successiva e l'imputazione coattiva da parte del Giudice di Pace. Evidentemente non si può passare attraverso un'udienza preliminare, come del rito ordinario, perché l'udienza preliminare qui non c'è; quindi la maggior parte degli autori suggerisce, in questo caso, che il Giudice di Pace adotti un decreto di convocazione delle parti, simile a quello previsto nel caso di procedura di ricorso immediato. Non trovo altre soluzioni, non sembrando percorribile la strada di un'imputazione coattiva (*quindi contro l'orientamento del Pubblico Ministero*) cui dovrebbe seguire l'autorizzare alla citazione della Polizia Giudiziaria da parte del P.M.. La soluzione suggerita, cioè un decreto di convocazione direttamente dal Giudice di Pace, pare quella migliore anche per diversi autori, tra i quali Ichino.

Per quanto riguarda i procedimenti contro ignoti vi è uno strano rinvio; strano perché, mentre nel codice di rito il procedimento contro ignoti è disciplinato in maniera autonoma, il legislatore delegato ha invece ritenuto di non dare una regola particolare

per gli ignoti, ma di rinviare completamente alla disciplina del Giudice ordinario. Però, con questo richiamo automatico all'art. 415 C.P.P., non si è dato sufficiente peso al fatto che la norma citata indichi la durata delle indagini nei confronti di ignoti in sei mesi. Inoltre, a seguito della novella del 1999, vi è per la Polizia Giudiziaria l'obbligo di depositare dopo un mese le notizie di reato relative a ignoti negli elenchi cumulativi, che poi vengono esaminati dal Pubblico Ministero.

Si tratta di capire se anche per le indagini contro ignoti si applichino i quattro mesi d'indagine previsti normalmente dal rito speciale, o se debba invece prevalere il rinvio alla norma del 415 C.P.P., richiamata *sic et simpliciter* e, quindi, il termine massimo di sei mesi di indagine della Polizia Giudiziaria, in deroga ai quattro mesi; e, conseguentemente, anche l'obbligo di deposito delle notizie di reato cumulative, con elenchi mensili (art. 107-bis Disp. Att. C.P.P.).

Io ritengo che dovrebbe prevalere la norma dei quattro mesi prevista in linea generale per la durata delle indagini per il Giudice di Pace; comunque, siccome ho visto che anche questo tema è dibattuto, ve l'ho voluto rappresentare.

In materia di atto di citazione a giudizio disposto dalla Polizia Giudiziaria e disciplinato dall'art. 20 D. Lgs. 274/2000, devo subito dire che sono d'accordo con coloro i quali ritengono si possa parlare, nel caso di specie, di un atto complesso, cioè sicuramente di un atto che è della Polizia Giudiziaria (e questo ci viene confermato anche dal fatto che la citazione viene sottoscritta da un ufficiale di Polizia Giudiziaria) ma è anche vero che dell'atto di citazione è parte integrante anche l'imputazione del Pubblico Ministero che certamente si basa su quella elaborata dalla Polizia Giudiziaria, ma può anche discostarsene, correggendola e rivedendola in tutto o in parte. Quindi, sotto questo profilo, il fatto che contenga l'imputazione del Pubblico Ministero, il fatto che anche la data dell'udienza (che è uno degli elementi essenziali dell'atto di citazione) viene richiesta dal Pubblico Ministero al Giudice di Pace in via preliminare; tutto questo conferma la natura di atto complesso della citazione a giudizio.

La citazione a giudizio vive in parte, sia di elementi del decreto di citazione del rito monocratico, cioè del decreto di citazione a giudizio del Pubblico Ministero (artt. 550 e segg. C.P.P.), sia di alcuni elementi del decreto di rinvio a giudizio del G.U.P., emesso in base alla richiesta del Pubblico Ministero stesso. Non ritengo sia qui il caso di andare a vedere tutti gli elementi in maniera specifica e che voi conoscete già. Evidenzierò soltanto alcune caratteristiche particolari e alcune censure che già sono state sollevate anche su questa specifica materia della citazione a giudizio.

Intanto, si è fatto notare (e questa peraltro è una carenza che potrebbe avere anche una rilevanza sotto il profilo dell'irragionevolezza censurabile in sede di giudizio di conformità alla Costituzione) che, mentre nel decreto di citazione vi è un esplicito riferimento alle possibilità di definizione alternativa proposte all'imputato, nel caso dell'atto di citazione davanti al Giudice di Pace una tale avvertenza non c'è. Ovviamente non mi riferisco ai riti alternativi (*patteggiamento o giudizio abbreviato*) che non trovano qui applicazione; mi riferisco all'oblazione e alle altre possibilità di estinzione del reato conseguenti alle condotte riparatorie previste all'art. 35 D. Lgs. 274/2000. Insomma, si è fatto notare: ma se il rito del Giudice di Pace è, appunto, improntato a una definizione conciliata ed ha una particolare attenzione per la persona offesa -il cui risarcimento è presupposto necessario per ottenere la positiva definizione del procedimento per l'imputato- perché non si è previsto, addirittura a pena di nullità secondo l'auspicio di alcuni, di avvertire l'imputato di questa possibilità già nell'atto di citazione della Polizia Giudiziaria? Si tratta di un'anomalia abbastanza rilevante che secondo alcuni potrebbe anche far sorgere questioni. Anzi sono già sorte, essendo già state emanate ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale da parte di alcuni Giudici di Pace; aspetteremo le decisioni a riguardo.

Un'altra cosa: la novità principale della citazione a giudizio è, a mio avviso, quella prevista dalla lettera c), ovvero la necessità che l'atto di citazione della Polizia Giudizia-

ria contenga l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione, a pena di nullità ed inoltre che, qualora venga chiesto l'esame dei testimoni e consulenti tecnici, nell'atto stesso debbano essere indicate specificatamente, a pena di inammissibilità, le circostanze su cui dovrà vertere tale l'esame.

Identico onere è, peraltro, imposto anche al ricorrente, nel suo ricorso immediato; anche qui a pena di nullità e di inammissibilità.

Sulla base di questa previsione ci sono stati i primi commenti, si è cioè detto: "Ma allora la parte pubblica e, nel caso di ricorso immediato, il ricorrente, hanno un onere assoluto di indicare precisamente tutte le prove che vorranno poi presentare in dibattimento, salvo poi le circostanze essere precise soltanto per testimoni e consulenti tecnici, o hanno comunque la possibilità di integrarle anche successivamente, in base a quanto previsto all'art. 29 secondo comma D. Lgs. 274/2000 (*cioè con il deposito delle liste testimoniali*) e ciononostante quest'ultima norma preliminarmente dica: "Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21"? Vi è, insomma una difficoltà di interpretazione coordinata.

Ho trovato diverse impostazioni. Vi sono coloro i quali si basano sull'interpretazione letterale dell'art. 20 e, quindi, sostengono che Pubblico Ministero, una volta soddisfatto l'onere di indicazione anche non precisa delle fonti di prova (*onde evitare la nullità prevista dall'ultimo comma dell'art. 20 citato*) ed il ricorrente *ex art. 21*, potranno integrare successivamente le prove (*salvo quelle dei testi e dei consulenti*) per esempio indicando imputati in reato connesso addirittura in udienza.

Un altro orientamento rileva: "No, attenzione, comunque il termine finale deve valere anche per parte pubblica ed il ricorrente e questo termine finale è indicato dall'art. 29 secondo comma D. Lgs. 274/2000. Perciò, se si vuole riconoscere questa possibilità di integrare le fonti di prova indicate nell'atto di citazione, la stessa andrà comunque esercitata nel termine previsto per il deposito delle liste e cioè sette giorni prima dell'udienza. Ovviamente, con la specificazione di tutte le circostanze su cui verterà l'esame".

Ritengo, allo stato, che questa sia la soluzione migliore, proprio perché a pena di inammissibilità la norma prevede soltanto l'indicazione delle circostanze che riguardano testimoni e consulenti, mentre per quanto riguarda altre possibilità probatorie (*quindi indicazioni di verbali di altri procedimenti, periti, imputati in reato connesso, etc.*) la Polizia Giudiziaria ed il Pubblico Ministero potranno tranquillamente provvedervi anche nel termine previsto dall'art. 29 secondo comma che, a una prima lettura, sembra invece riferirsi soltanto alle parti diverse da quelle che ora ho ricordato, ovvero soltanto all'imputato o una parte civile (*diversa ovviamente dalla persona offesa che abbia fatto il ricorso*) ad un responsabile civile *etc.* Quindi, ribadisco, l'impressione che sembra doversi ricavare è che l'onere di un'indicazione specifica di prove e di circostanze inerisca soltanto ai testi e ai consulenti; e che almeno sette giorni prima dell'udienza la parte pubblica, Polizia Giudiziaria e Pubblico Ministero possano indicare anche le ulteriori prove che non abbiano indicato nell'atto di citazione a giudizio, approfittando del termine previsto dall'art. 29 secondo comma. Resta però un problema di coordinamento con la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 20 D. Lgs. 247/2000, che parla di nullità dell'atto di citazione nel caso in cui sia insufficiente l'indicazione di uno degli elementi e tra questi elementi vi è anche, appunto, la previsione della lettera c).

Chiudo questa mia brevissima analisi della citazione a giudizio ricordandovi le due nullità nuove previste da questo articolo (*per quanto riguarda le altre sono comuni a quelle previste dal rito ordinario*): vi è la nullità prevista nel caso di mancata sottoscrizione dell'ufficiale di P.G.. Sarà un caso più unico che raro spero, comunque questa nullità, non rientrando in nessuna nullità tra quelle di carattere generale, dovrebbe sicuramente essere una nullità di carattere relativo. Per quanto riguarda, invece, l'insufficiente indicazione delle fonti di prova, si ritiene che la relativa nullità rientri nella previsione di cui all'art. 178 lettera c) C.P.P. (*e cioè quella che tutela le prerogative difensive dell'imputato*), dando perciò origine a un'ipotesi di nullità di carattere misto o in-

termedio, come volete chiamarla voi.

Necessariamente, il mio *excursus* è stato rapido ma spero che sia stato comunque abbastanza chiaro. Ho toccato quelli che sono i punti già oggetto di censure e di dubbi interpretativi. Mi permetto di fare due ulteriori e brevissime osservazioni di carattere personale: sicuramente, la scelta del legislatore di introdurre un nuovo modello processuale che, a prescindere dalle difficoltà interpretative, appare, almeno sulla carta, più snello di quello ordinario, è da condividere perché dà sì inserisce ancor più di un solco che si è iniziato con l'istituzione del Giudice monocratico. Ci si è resi conto che non è possibile prevedere che un unico procedimento, un'unica procedura complessa e dai tempi necessariamente lunghi come quella ordinaria, debba essere seguita anche nei casi di reati meno gravi, reati di minor allarme sociale. Quindi giusta, secondo me, è la scelta del legislatore (*che anzi dovrebbe essere ampliata*) di utilizzare strumenti processuali più snelli, con sanzioni anche meno afflittive ma più effettive, come risposta dello Stato per reati di minore gravità, in questo modo liberando risorse, uomini e mezzi per problematiche giudiziarie più complesse ed inerenti a reati di maggior allarme sociale. Il problema è (*e soltanto la realtà dei processi che si celebrano ogni giorno ci dirà se le scelte siano state effettivamente quelle giuste*) che questo processo è dato per buonissima parte (*parlo della parte pubblica di cui sono un rappresentante*) in mano alla Polizia Giudiziaria (*di cui molti rappresentanti hanno presenziato al convegno*).

Amplissima autonomia è attribuita dalle nuove norme alla P.G.; ed inoltre, noi operatori del diritto, sappiamo che la previsione normativa subisce spesso "adattamenti" imposti dalla prassi. Così, potrà avvenire che, pur essendo prevista la facoltà da parte del P.M. di riesperire i propri poteri in qualsiasi momento delle indagini (*il Pubblico Ministero può chiedere la trasmissione degli atti fino a quel momento svolti dalla Polizia Giudiziaria, anche prima del deposito della relazione [ex art. 5 del Regolamento di esecuzione: D.M. 6/04/2001 n. 204], e quindi assumere proprie determinazioni in ordine alle indagini; così come, nel momento in cui il P.M. viene sollecitato dalla P.G.*

ad autorizzare uno degli atti previsti dall'art. 13 D. Lgs. 274/2000, può decidere di compiere personalmente l'attività richiestagli) in concreto, nella maggior parte dei casi, i Pubblici Ministeri staranno ad aspettare la relazione finale della P.G. alla quale daranno un'occhiata più o meno sommaria, finendo per accogliere quasi sempre l'impostazione della Polizia Giudiziaria. Preciso: non ritengo che ciò avverrà sempre, in maniera automatica, ma è ovvio che si è dato molto, molto potere ed autonomia alla P.G..

Da qui la necessità che la Polizia Giudiziaria sia veramente preparata sotto il profilo professionale poiché, di fatto, sarà lei a gestire questo procedimento fin dal primo vagito (*cioè fin dall'acquisizione della notizia di reato*) e fino al suo estremo esito, spettando alla P.G. anche il controllo sull'esecuzione delle pene comminate dal Giudice di Pace, essendole attribuiti anche i compiti di vigilanza sui condannati alla permanenza domiciliare o al lavoro di pubblica utilità.

Conclusivamente, di fronte alla supremazia "di fatto" della Polizia Giudiziaria nel procedimento del Giudice di Pace, sarà lasciata alla sensibilità ed alla diligenza di ciascuno di noi Pubblici Ministeri, l'effettività di un controllo sull'operato della stessa; e ciò, comunque, compatibilmente al tempo che, evidentemente, ci sarà concesso dall'ulteriore nostra attività ordinaria. E a proposito di questo, mi ha fatto sorridere quello che ho letto in alcuni commentatori che, in realtà, sarebbero preoccupati esattamente dell'opposto; si sosteneva che i Pubblici Ministeri, gelosi del potere d'indagine loro attribuito nel rito ordinario, potrebbero un domani fare di tutto per aprire quanto più possibile le maglie degli articoli del D. Lgs. 274/2000, per tornare a impossessarsi degli spazi d'indagine riservati alla P.G.. Francamente, io ho molti dubbi che in futuro sentirò tale esigenza, essendoci così tanto di altro da fare nelle nostre Procure.

Il problema vero, come detto, è se la P.G. sarà all'altezza dei compiti attribuiti. Alcuni dei reati del G.P. sono sicuramente rilevanti e di non facile indagine; mi preoccupa, ad esempio, la competenza in materia di infortuni sul lavoro.

Spero che la prassi mi smentirà, ma temo che andrà a finire che questo processo sarà gestito in eccessiva e necessitata autonomia dalla sola Polizia Giudiziaria, dall'inizio alla fine; e saranno gli ufficiali di Polizia Giudiziaria che andranno massicciamente in udienza a fare i Pubblici Ministeri

Da qui due esigenze: la necessità di aumentare gli organici della P.G. e, in secondo luogo, evidentemente sperare che ci sia una Polizia Giudiziaria veramente preparata, e di questo necessariamente saremo responsabili anche noi Pubblici Ministeri.

Il Dott. Fortuna solleva, correttamente, un dubbio: il Pubblico Ministero, una volta che riceve la relazione, deve fare soltanto l'imputazione o deve anche preoccuparsi di verificare quelle che sono le fonti di prova e, quindi, elencarle lui stesso? Ci sono, appunto, alcuni autori che dicono che ciò sarebbe riservato al Pubblico Ministero ma, sulla base del dato letterale della norma, questo non si ricava in maniera precisa, perché se noi concludessimo per la riserva al Pubblico Ministero e non alla Polizia Giudiziaria, allora dovremmo dire che ogni qualvolta, invece, sia la Polizia Giudiziaria a indicare le fonti o a modificarle, ci potrebbero porre problemi di nullità. Quindi resta un problema aperto.

Io comunque vedrei una competenza concorrente della Polizia Giudiziaria e del P.M., poiché non avrebbe senso che al Pubblico Ministero (*il quale continua a essere anche nel nuovo rito, attesi i suoi poteri di espansione in qualsiasi fase delle indagini, organo centrale delle stesse*) fosse sottratto il suddetto poterdovere. E vi è, in questo senso, anche un dato testuale: l'art. 29 D. Lgs. 274/2000, parla di parti ed allora è indubbio come il Pubblico Ministero sia sicuramente una parte anche nel nuovo procedimento. Resta però il problema di coordinare una tale conclusione con il testo dell'art. 20, che parla soltanto di imputazione del Pubblico Ministero.

Soltanto un'ultima annotazione. È ovvio che questo nuovo rito potrà funzionare, solo e soltanto se vi sarà anche la collaborazione da parte degli Avvocati, perché proprio il fatto che si tratti di un rito improntato alle definizioni alternative alla condanna e finalizzato primariamente al soddisfacimento

della persona offesa, comporta che il successo o l'insuccesso di esso sia strettamente connesso all'incentivazione che la classe forense opererà verso le predette forme di soluzione alternativa.

INTERVENTO DAL PUBBLICO

A proposito dell'art. 13 D. Lgs. 274/2000 e degli accertamenti tecnici irripetibili: è stato detto che, sostanzialmente, ed è opinione comune, la Polizia Giudiziaria è padrona di questo tipo di procedimento; ma è stato anche debitamente sottolineato come ci sia un campo di applicazione che richiede delle conoscenze tecniche, di cui forse la P.G. ancora non è in possesso. Alludo, in particolar modo, alla formulazione del quesito da porre al consulente tecnico (*una volta del Pubblico Ministero, adesso forse più della Polizia Giudiziaria che del Pubblico Ministero*). A fronte della richiesta di autorizzazione proveniente dalla P.G. cosa farà il Pubblico Ministero? Si limiterà a dare questa autorizzazione al compimento degli atti di cui all'art. 360 C.P.P. o formulerà il quesito? Sarebbe un sistema, quest'ultimo, evidentemente, per recuperare il suo controllo sul procedimento.

PIETRO MONTRONE

Mi ricollego alla risposta che avevo cercato di dare già durante la mia relazione. Vi è certamente la necessità di riempire certi buchi che sicuramente le nuove norme in materia hanno lasciato, ad esempio, si è prima detto, in materia di elencazione delle fonti di prova. Adesso viene evidenziata un'altra delle tante questioni lasciate aperte.

Il problema è come vedere il Pubblico Ministero in questo rito del Giudice di Pace. Allora, se noi interpretiamo in senso formalistico, letterale le nuove norme, è un po' difficile dare una risposta diversa da quella che, ripeto, verrebbe da dare *de plano*: siccome si dice che la Polizia Giudiziaria deve essere soltanto autorizzata al compimento degli atti di cui all'art. 13, alla fine sembrerebbe che di tutto il resto si dovrebbe occupare la Polizia Giudiziaria e quindi, tornando alla domanda, anche della formulazione del quesito al C.T.. Però è innegabile che anche

dal contesto normativo del Decreto Legislativo 274/2000 o anche alla luce del richiamo che attraverso l'art. 2 viene fatto alle norme del codice di rito, si possa tranquillamente arrivare a un'interpretazione correttiva ed estensiva. Cioè a dire: ma, insomma, se il Pubblico Ministero, chiamato in causa dalla Polizia Giudiziaria, ha la facoltà di compiere personalmente tali atti istruttori, può in qualsiasi momento chiedere alla Polizia di inviargli tutte le carte inerenti all'indagine di P.G. e, quindi, assumere sostanzialmente lui la direzione delle stesse, perché allora il P.M. non potrebbe, nell'autorizzazione data alla Polizia Giudiziaria (*che comunque dovrebbe essere un'autorizzazione motivata e preceduta da una richiesta documentata in cui la Polizia Giudiziaria dovrebbe già specificare l'oggetto dell'accertamento da sottoporre al consulente, le finalità dello stesso e quant'altro*) inserire anche quello che secondo lui dovrebbe essere il quesito tecnico preciso da dare al consulente?

Rientriamo certamente in un'ottica di interpretazione estensiva che, secondo me, non lede alcun diritto e che, anzi, è orientata ad attribuire la maggior efficienza ad un rito che, ripeto, ha parecchi buchi ancora da riempire.

INTERVENTO DAL PUBBLICO

A proposito dell'art. 186 Codice della Strada, in materia di guida in stato d'ebbrezza. È successo che diversi Giudici di Pace, sull'istanza di oblazione per tale reato, abbiano diversamente provveduto, chi rigettando, chi accogliendo l'istanza (*sia pur soltanto a' sensi dell'art. 162-bis C.P.*). In tal caso, la pena c.d. alternativa, cioè quella pena che non è detenzione né arresto, nella prospettiva dell'art. 162-bis C.P. verrebbe considerata equivalente all'arresto, con le relative conseguenze anche sotto il profilo della prescrizione?

PIETRO MONTRONE

La questione è conosciuta anche alla Procura di Pordenone e, penso, ormai tutta la regione del Friuli Venezia Giulia, perché la Procura Generale ha preso posizione in maniera ufficiale. Il 22 marzo 2002 la Procura

Generale di Trieste ha impugnato una sentenza (*nel caso, credo fosse una sentenza del Giudice monocratico, che applicava però la sanzione del Giudice di Pace; quindi la problematica è la stessa*) che applicava l'oblazione speciale, adducendo come argomentazione principale il fatto che vi era stata una violazione di legge: le nuove sanzioni introdotte dall'art. 52 lettera c) del D. Lgs. 274/2000 (*la sanzione pecuniaria o quella della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità in alternativa*) non trovando diretta corrispondenza con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, non permetterebbero l'oblazione speciale *ex art. 162-bis C.P.*

A questa posizione ufficiale noi, come Procura di Pordenone, ci atteniamo, non formulando il parere favorevole nel caso in cui i difensori o la persona interessata propongano istanza di oblazione. So anche come la posizione dei Giudici dell'udienza preliminare, dei G.I.P. di Pordenone, sia, in realtà, di andare oltre il parere contrario nostro e, quindi (*parlo sempre della fase transitoria in cui si applica la sanzione del Giudice di Pace*) di ammettere all'oblazione.

Ci sono altre argomentazioni che vengono sviluppate dalla Procura Generale; una, di politica criminale, esclude che l'intento del legislatore, nel caso di specie, fosse quello di punire meno gravemente (*addirittura introducendo la possibilità dell'estinzione del reato, appunto, tramite oblazione*) una condotta criminosa come questa, peraltro spesso caratterizzata dalla recidiva specifica.

Ad ogni modo, la questione resta aperta e il ricorso alla Corte di Cassazione non è ancora stato deciso. Allo stato, i Giudici di Pace di Pordenone tendono ad ammettere l'oblazione, ma è ancora una fase caratterizzata dall'incertezza, in attesa d'una prima decisione della Cassazione.

INTERVENTO DAL PUBBLICO

L'art. 58, primo comma, D. Lgs. 274/2000 recita: "per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena pecuniaria".

Sarebbe opportuno chiarire il significato della locuzione “per ogni effetto giuridico” e, nel caso che si intenda che la permanenza domiciliare sia equiparata all’originaria sanzione dell’arresto, se sia possibile applicare all’ipotesi della guida in stato d’ebbrezza l’art. 162-*bis* C.P..

PIETRO MONTRONE

Effettivamente la legge opera un riferimento ben preciso, che sembrerebbe permettere il superamento del problema. Per-

tro bisogna considerare anche l’argomentazione sostenuta dalla Procura Generale: mentre la permanenza domiciliare è sicuramente una pena para-detentiva, non così sarebbe, invece, il lavoro di pubblica utilità. Quindi si ritiene che non vi sarebbe possibilità di riconoscere nella nuova sanzione alternativa l’ammissibilità dell’oblazione *ex art. 162-bis* C.P.. Occorrerà coordinare i due tipi di ragionamento, e, in ogni caso, necessariamente attendere l’interpretazione della Cassazione.

BRUNO MALATTIA

La citazione a giudizio e l'attività difensiva

Vedo che Portogruaro fa meglio di noi. Che si inizi un circolo virtuoso di emulazione e di collaborazione tra Pordenone e Portogruaro credo sia di buon auspicio. Noi non abbiamo le vostre tradizioni anche come Avvocatura: penso alla descrizione che fa di Portogruaro il Nievo, quando oltre a belle ragazze, che qui sono numerose anche questa sera, scrive che a Portogruaro vicino al palazzo del Podestà e nella piazza circolavano molte toghe di Avvocati.

Io mi auguro che non succeda quello che il Presidente della Camera degli Avvocati di Portogruaro paventava e cioè che aboliscano la sezione distaccata del Tribunale, anche perché a Portogruaro ci sono tutte le condizioni per una fiorente Avvocatura e un ottimo esercizio della giurisdizione; e se proprio proprio, è molto più comodo venire a Pordenone!

La scansione è quella canonica: prima parla il Pubblico Ministero e poi l'Avvocato. Ma non lasciatevi trarre in inganno. La legge sul Giudice di Pace riserva delle sorprese: l'Avvocato, in questo processo, diventa un Pubblico Ministero, o quasi. E allora il percorso, per qualche tratto del mio intervento, proseguirà in certo modo in sintonia con quello del Dott. Montrone.

Osservava prima il Presidente Dott. Lazzaro che probabilmente io non condivido questa riforma o mini riforma del diritto processuale penale. Posso affermare una cosa: gli esiti di questa riforma sono senz'altro problematici. Si voleva ridurre il carico di procedimenti dei Magistrati togati, creare una giustizia mite che non dà sanzioni ma, in qualche modo, rieduca e risocializza, una giustizia più rapida, una giustizia più vicina alla gente, una giustizia meno costosa. Quale di questi obiettivi si realizzerà non lo so. Ho una sola certezza: che vi sarà un'utilità sicura per i Magistrati togati, perché lavoreranno forse come prima, forse di meno, e non si

troveranno più a trattare processi che storicamente, eccettuati i vecchi e saggi Pretori di un tempo, ritenevano di scarso interesse o bagatellari. A dispetto di quello che forse vorrebbe il cittadino, il Pubblico Ministero, ed anche chi giudica, è tendenzialmente portato a dare importanza ai reati per i quali si procede d'ufficio e che tutelano interessi più generali rispetto a quelli del singolo individuo. Da un certo punto di vista questo è sicuramente opportuno, ma come non considerare il rilievo che nella vita di relazione assumono fenomeni che, come le minacce e le ingiurie, si inseriscono nel quotidiano di una persona e possono alterarne l'equilibrio psicologico e la tranquillità? Se a situazioni di questo tipo non assicuriamo percorsi processuali in grado di risolverle in maniera efficace o ritenuta tale dal cittadino, credo che potrebbe aumentare il rischio di una deriva verso una società più violenta. Ne abbiamo degli esempi in nazioni che tradizionalmente precorrono di una trentina di anni quello che succede poi da noi: un sistema di relazioni dove prevale l'autotutela. Quando si tireranno le somme, di qui a qualche tempo, non vorrei che i risultati di questa nuova giustizia, di tipo minore, fornissero indicazioni in tal senso.

D'altra parte se continua la tendenza parallela, che elimina di fatto i reati dei colletti bianchi, che sono quelli di maggiore interesse da un punto di vista professionale e per le tematiche che pongono al Giudice, c'è anche da chiedersi che tipo di lavoro resterà agli uffici del Pubblico Ministero ed agli avvocati.

Ma questa è un'onda che viene da lontano e non fa una distinzione di parte politica, purtroppo. Penso, ad esempio, alla riforma dei reati tributari che è stata approvata dal precedente governo, al falso in bilancio, e poi a quello che si prospetta per i reati fallimentari. Io non so ai Pubblici Ministeri, sgravati in basso dalla Polizia Giudiziaria e a

latere da noi, per i procedimenti davanti al Giudice di Pace, che cosa resterà in mano: gli albanesi, la droga, la mafia del Brenta se c'è ancora? Tutte realtà senz'altro di grande allarme sociale ma che nel tessuto normale della vita quotidiana del cittadino e dei rapporti economici non sempre sono ricorrenti. C'è da aggiungere che a questa sostanziale e certa diminuzione di lavoro per i Giudici togati alla riforma del Giudice di pace si accompagnerà un carico burocratico per la Polizia Giudiziaria. Carabinieri e Polizia *tout court* saranno forse senz'altro felici per una riappropriazione dei poteri di iniziativa nelle indagini, più o meno temperata come diceva il Dott. Montrone, ma per la collettività ai vantaggi di alcuni si contrapporrà una diseconomia per altri: carabinieri e poliziotti, invece di compiere attività di prevenzione e di repressione sul territorio se ne staranno lì al computer, quando ce l'hanno, per predisporre e spedire carte, lettere, citazioni a giudizio ed altre amenità di questo tipo.

Ma il mio tema è limitato alla figura ed al ruolo del difensore.

Cercherò allora di offrire una lettura di questa legge nell'ottica dell'Avvocato, perché di questo devo parlare e perché non desidero che l'Avv. Albano mi dica: "*ti invitiamo e poi tu ci racconti quello che vuoi?*".

Partirò dal ricorso immediato cercando però di organizzare il discorso nella prospettiva di comprendere il reale significato di questa riforma e in che corrente, di politica giudiziaria e di pensiero, si inserisce.

Come voi sapete, di qualsiasi gioco è sempre importante conoscere le regole (*che si imparano meglio cammin facendo, come è stato detto*) ma credo che forse sia più importante comprendere perché il gioco è stato "montato", perché si sono scelte queste regole e quali altre regole e quali altri giochi dobbiamo aspettarci se la tendenza va nel senso indicato dalla legge che regola il processo davanti al Giudice di Pace.

Non ho usato a caso la parola "gioco". Sarà politicamente scorretto, ma è così bello essere politicamente scorretti ed uscire dal conformismo dei convegni dove si devono dire cose sostanzialmente indolori.

Credo che la parola "gioco" sia quella che

si attaglia meglio a questo tipo di riforma o comunque al discorso che voglio farvi. Gioco poi che, almeno per quello che è il paradigma francese, *jeu, jouer*, è anche un modo di interpretare ed ha attinenza con lo spettacolo.

Cerchiamo allora di leggere, per la parte che mi è stata affidata, questa riforma come se fosse — e il processo lo è comunque — una rappresentazione teatrale.

Si è detto che è una riforma ritagliata su misura per la persona offesa, è più vicina alla gente, assicura una giustizia più rapida.

Chi chiede giustizia? Chi è stato lesa.

Il teatro.

Chi si presenta allora per primo in teatro? La persona offesa.

E come? Non a mani nude, ma con un copione già scritto.

Si apre il palcoscenico.

Arriva la persona offesa. Come arriva? Deve avere con sé una citazione, che si chiama **ricorso immediato**. È il *pendant* di quanto fa la Polizia Giudiziaria.

Velocemente.

È un ricorso più o meno simile, si è detto, al ricorso previsto dal rito del lavoro. In realtà è un condensato delle indagini e del decreto di citazione a giudizio.

Si parte nell'intestazione come nei nostri atti civili: "Giudice di Pace di Portogruaro"; generalità del ricorrente e il ricorrente deve essere pur difeso: l'Avvocato; si devono indicare, e questo è un particolare che, come poi vedremo, ha rilievo in una fase precedente all'udienza di comparizione, le altre persone offese dal reato, se sono conosciute; e poi bisogna dire chi si vuole perseguire e quindi dare le generalità dell'offensore. E bisogna poi descrivere il fatto, che cos'è accaduto, e lo si deve fare in maniera chiara, se si è capaci. E poi bisogna allegare i documenti, se si hanno: fotografie, lettere, quello che potrà rappresentare meglio il fatto; indicare le fonti di prova, quindi i testi se ci sono, ed anche le circostanze.

Su questo ultimo punto io sono convinto, anche se nella prassi il Giudice di Pace ammetterà probabilmente un *repêchage*, che si imponga l'indicazione di tutti i testi già nell'atto e che non si possano poi fare inte-

grazioni sette giorni prima dell'udienza di comparizione, termine assegnato alle altre parti per indicare testi.

L'atto deve essere per ciò completo e avere una fisionomia ben definita.

E poi che cosa bisogna fare? Siccome di una citazione in giudizio in realtà si tratta: chiedere che il Giudice fissi l'udienza di comparizione.

Una prima particolarità rispetto al rito del lavoro evocato è che non basta che l'atto sia firmato dall'Avvocato, sia pur in presenza di un mandato a margine o in calce rilasciato a suo favore; deve essere necessariamente sottoscritto dalla parte e c'è una ragione: perché la narrazione del fatto, con tutto quello che ne consegue, anche in termini di responsabilità penale eventuale, non può che provenire dalla parte che con la sottoscrizione se ne rende responsabile.

Un'altra particolarità del ricorso è che, potendo essere proposto anche dopo che è stata presentata querela davanti alla Polizia Giudiziaria, bisogna far menzione di ciò nell'atto (*vedremo a quali fini*) e si deve allegare allo stesso una copia della querela. Il corredo documentale non è lieve anche se in parte è compensato dal fatto che l'atto può valere come costituzione di Parte Civile se, con quattro righe aggiuntive, si enunciano le ragioni per le quali oltre alla condanna, si chiede il risarcimento del danno.

C'è una scansione temporale rigorosa da rispettare. I termini, come sempre per noi avvocati diversamente per quello che accade per il Pubblico Ministero e per i Giudici, sono tutti quanti tassativi e se i termini non vengono rispettati facciamo una meschina figura, tant'è che, un po' come Monsieur de La Palisse, io dico ai giovani Avvocati: "scrivete piuttosto delle stupidaggini, se non riuscite a fare di meglio, ma rispettate i termini, perché altrimenti nessuno vi perdonerà".

Il termine è di tre mesi dalla notizia del fatto, ma nei tre mesi dalla notizia del fatto si deve predisporre il ricorso, comunicarlo al Pubblico Ministero, depositando una copia nel suo ufficio e presentarlo nella Cancelleria del Giudice di Pace corredato da una copia che attesti l'avvenuta comunicazione al Pubblico Ministero.

Allora, il primo attore l'abbiamo visto in scena con le sue carte!

C'è poi il secondo attore, ma è un attore meramente eventuale, perché il Pubblico Ministero fa se vuole. Anche quando le indagini sono condotte dalla Polizia Giudiziaria, se vuole interessarsi fa, se non vuole non fa.

Il Pubblico Ministero riceve queste carte in comunicazione, ha dieci giorni di tempo e due alternative: esprimere un parere contrario se il ricorso è inammissibile (*vedremo poi quando è inammissibile*), se è infondato (*nel senso che si richiede la citazione a giudizio di una persona che chiaramente non ha commesso un reato o comunque non ci sono fonti di prova idonee a sostenere l'accusa*) o se il ricorso è stato diretto invece che al Giudice di Pace di Portogruaro, che era competente, al Giudice di San Donà di Piave.

Quand'è inammissibile il ricorso? Chiaramente se viene presentato dopo i tre mesi; se viene presentato per reati che non sono procedibili a querela e se manca anche di uno solo dei requisiti che vi ho elencato; se è privo della sottoscrizione, cosa che non può accadere si diceva (*no, può accadere benissimo!*); se vi è un'insufficiente descrizione del fatto, e qui entriamo già nell'ambito dell'opinabilità perché sul punto deve pronunciarsi il Giudice di Pace; se vi è un'insufficiente indicazione delle fonti di prova, nel senso che l'accusa non può essere sostenuta; se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al Pubblico Ministero.

La seconda alternativa quando il Pubblico Ministero ha tempo, e se ci sono le condizioni, è quella di formulare l'imputazione. Qui si pone un problema, anche se tutto sembra abbastanza semplice e lineare. Quando avrà tempo e voglia, come può intervenire? Certamente non stravolgendo con la formulazione del capo di imputazione le prospettazioni del ricorso, ma correggendo, semmai, improprietà o errori di inquadramento che lascino intatta la traccia fissata dal ricorrente. Deve quindi trattarsi di un intervento di sistemazione di un contenuto che non può essere alterato.

Sono intanto passati dieci giorni.

Novanta giorni più dieci, cento. Restano

dieci giorni per l'entrata in scena del terzo attore che è il **Giudice di Pace**.

Sia che il Pubblico Ministero abbia presentato le sue richieste o non le abbia presentate, il Giudice di Pace deve comunque presentarsi sulla scena ed agire.

Che cosa fa?

Anche lui è di fronte a delle alternative.

Proprio come nella commedia dell'arte il copione si presta ad una possibilità di interpretazioni e di soluzioni diverse: o dichiara il ricorso inammissibile per le ragioni che abbiamo visto, o lo dichiara infondato, o si dichiara incompetente per territorio.

Se è incompetente per territorio restituisce gli atti al ricorrente e il ricorrente deve affrettarsi, fare copia di tutto, di nuovo, entro venti giorni e velocissimamente ripresentare il ricorso al Giudice di Pace indicato come competente. Se non lo fa il ricorso non è più procedibile.

Se il ricorso è solo inammissibile, non è che tutto sia perduto perché le indagini verranno svolte dalla Polizia Giudiziaria o dal Pubblico Ministero, se ci si trova effettivamente in presenza di un reato. Il *repêchage* potrà avvenire per altre mani. Se si opta per l'archiviazione il Dott. Montrone vi ha già detto cosa succede e, nei limiti in cui si può concordare, concordiamo con il Pubblico Ministero, ma non crediamo nella sua generosità, anzi!

Se, invece, tutto quanto è stato ben confezionato e l'attore principale, la persona offesa assistita dal suo Avvocato non si è già preso i primi fischi dopo l'ingresso in scena (*e questo sarebbe un po' antipatico, perché il cliente direbbe: "ma come, Lei ha fatto la citazione diretta e la dichiarano inammissibile?"*) il Giudice convoca le parti con decreto.

Questo nel caso in cui il ricorso funzioni.

L'attore principale — l'attor giovane, perché saranno soprattutto i giovani Avvocati che andranno davanti al Giudice di Pace — cosa deve fare, quando già si è creata sulla scena questa animazione e sono già in tre i protagonisti?

Entro un termine secondo me stringatissimo — ma sembra che gli aspetti pratici siano sempre trascurati dai "grandi" legislatori e nei convegni non se ne parla mai o

quasi come dei costi del processo — deve notificare il ricorso ed il decreto di convocazione delle parti al Pubblico Ministero, alla persona citata in giudizio, al difensore della persona citata in giudizio, che sarà inevitabilmente il difensore d'ufficio (*perché l'imputato non sapeva che qualcuno lo avrebbe citato in giudizio...*) e alle altre persone offese delle quali conosce l'identità almeno venti giorni prima dell'udienza. Pensate a quante persone va notificato questo "malloppo", alle vessazioni che si dovranno subire nelle Cancellerie, ancora inadatte e mal guarnite dei Giudici di Pace, per avere le copie, ed ai diritti che si dovranno pagare, perché in questo l'amministrazione della giustizia è occhiuta più di quella del Lombardo-Veneto. La marca la vogliono, è sacrosanta. Non ti mettono neanche il timbro del depositato se non paghi il diritto, anche se la copia l'hai predisposta tu.

Abbiamo detto che l'attor giovane deve depositare il ricorso sette giorni prima dell'udienza con la prova dell'avvenuta notifica dopo un via vai dall'Ufficiale Giudiziario (*"è tornata la cartolina, non è tornata?"*) e quando si arriva all'udienza deve ricordarsi che il cliente quanto meno, ma anche lui, deve essere presente. Se non è presente sulla scena nel momento dell'udienza di comparizione tutto quello che ha fatto se ne va in fumo perché la mancata comparizione della parte a meno che non sia giustificata da forza maggiore o dal caso fortuito (*valli tu a trovare...*) significa che *tout est perdu*, a meno che..., ma vale solo per lei, una persona offesa che avesse già presentato querela intervenga e recuperi questa mancanza.

Siamo arrivati così, dopo questo primo atto, alla fase cruciale, in termini classici, del processo: il dibattimento.

Voi mi chiederete, in questo teatrino che cerco di montare in fretta: *"il difensore dell'imputato quand'è che arriva sulla scena, quand'è che lo vediamo?"*

Il difensore dell'imputato viene evocato, come vi ho detto prima brevemente, venti giorni prima dell'udienza ma quello è il difensore d'ufficio, per cui i teorici venti giorni liberi per il difensore in realtà non ci saranno. Ricevendo la notifica del ricorso

l'imputato sia che voglia farsi difendere dal difensore d'ufficio sia che voglia cercarsi un avvocato di fiducia non li troverà disponibili all'istante e si vedrà fissare un appuntamento qualche giorno dopo.

Se è citato dalla Polizia Giudiziaria ha invece trenta giorni di tempo, ci saranno forse state delle indagini, forse sarà stato coinvolto in un interrogatorio o in un sequestro o in una perquisizione.

Con il ricorso immediato non ha invece saputo nulla; si vede fiondare queste carte a casa e deve chiamare l'Avvocato! L'avvocato, da parte sua, ha pochi giorni di tempo per farsi un'idea di come stanno le cose, vedere se dispone di fonti di prova e proporle al Giudice di Pace: deve depositare la lista testimoniale.

La caratteristica di questo procedimento è che manca l'avviso *ex art. 415-bis C.P.P.*. Chiarissimamente manca anche in caso di citazione da parte della Polizia Giudiziaria, ma il termine per predisporre la difesa è maggiore.

Il bello deve però ancora venire perché l'Avvocato, che ha fatto il suo lavoro e arriva all'udienza preparato pensa: *“adesso che tutti gli attori sono in scena, ci sono tutti, la rappresentazione comincia, lo spettacolo entra nel vivo”* e dice, *“potrò far valere le mie ragioni!”*

Potrebbe sembrare *“Natale in casa Cu-piello”*: ahimè, qui manca il presepe e ti dicono: *“ritorni, perché Natale è forse tra tre mesi?”*.

L'imputato infatti giustamente osserva: *“io sono qua, voglio risarcire, voglio riparare ma non ho avuto tempo. In sette giorni chi ce la fa?”*. No, non ce la si fa e il Giudice di Pace bonariamente dice? *“Le do tre mesi. Torni tra tre mesi. Vedremo se lei ha risarcito. La Polizia controllerà se ha riparato e risarcito”*, oppure: *“la querela? le ingiurie? Ma non vi vergognate? Due mesi, vi dò due mesi e vedete di trovare un accordo”*.

Le udienze del Giudice di Pace signori miei, io me le vedo già! Pensate che i giovani Magistrati togati, bravi (*non lo dico per celia*), che tengono udienza per le prime volte, si ritirano in camera di consiglio e stanno un'ora o forse più, tanto che le udienze con cinque cause rischiano di durare un giorno. Il Giudice di Pace dopo aver detto: *“due mesi!”* aggiungerà o penserà *“però più di sei proces-*

si al giorno, cinque, quattro, non si riesce a farli, anche perché è un lavoro improbo quello di dover conciliare i litiganti...”.

I tre o due mesi saranno quindi teorici ed i rinvii molto più lunghi.

Con questa possibilità di sospendere il processo praticamente sine die si potrà anche ottenere quello che il Dott. Lazzaro, che è stato un ottimo Pretore, prima ricordava: *“beh, sì, cercavamo di stancare”*.

Qui la stanchezza giungerà in maniera fisiologica o meglio in maniera programmata, per una serie di ragioni pratiche.

Non mi introduco nel dibattito, perché non è il mio tema, ma osservo, sempre *in limine* di questa rappresentazione non ancora iniziata, che al difensore vengono lasciate alcune opzioni in casi determinati. Abbiamo detto prima che se chi ha fatto il ricorso o la querela non compare il Giudice congeda tutti: *“bene, tutti a casa”*.

L'Avvocato, la parte, l'imputato, possono opporsi: *“No, no! Niente stop. Io voglio la rappresentazione e voglio vedere anche come va a finire. Mi si giudichi!”*.

Questa è un'opzione che richiede prontezza e capacità.

L'Avvocato può prendersi anche una modesta *“rivincita”* sul Pubblico Ministero. Se per caso costui, guardando o non guardando le carte, non si è accorto che il ricorso è stato proposto per un reato non procedibile a querela ma bensì d'ufficio, l'avvocato può dire: *“Va bene lo stesso. Vogliamo essere giudicati”*.

Può anche opporsi, se è il difensore della persona offesa o dell'imputato, nel caso in cui il giudice osservi: *“il fatto è tenue”* *“No, il fatto non è tenue”* può dire *“procediamo”*.

Un'ultima notazione e poi passiamo alle considerazioni, che sono quelle che mi interessano di più e spero vi possano interessare di più: secondo la struttura classica il dibattito è l'apice del processo ed è anche, in un certo senso, il momento della verità. E' il momento nel quale si vedono le capacità dell'accusa, privata o pubblica, (in questo caso più privata che pubblica) e come la difesa sa maneggiare le sue armi. Davanti al Giudice di Pace il dibattito rischia di arenarsi per le ragioni che dicevamo prima e

può non esserci per tutta una serie di altre ragioni, che voi conoscete, previste dalla normativa. Ma anche quando c'è, rischia di essere un dibattito disperante ed una riesumazione del vecchio rito.

La novità più interessante introdotta dal nuovo Codice di Procedura Penale, anche per la professionalità dell'Avvocato, era la "cross examination", che richiede intuizione, senso del ritmo, conoscenza degli atti, abilità nel porre e che mette in luce le migliori qualità dell'Avvocato.

Qui si prevede che la conduzione dell'interrogatorio avvenga da parte del Giudice, se nessuno manifesta dissenso. Ma poniamo che qualcuno manifesti il dissenso (*e lo si manifesterà quasi sempre*); al fine di evitare costi si è previsto che la verbalizzazione debba avvenire di norma solo in forma riassuntiva.

Ora voi capite che se già i Giudici togati, di Pordenone ad esempio, si erano posti il problema: "ah, la Corte dei Conti!..." (*a Venezia la Serenissima, dove sono ancora signori, hanno la stenotipia: c'è uno che registra, l'altro che controlla; da noi, invece, abbiamo solo chi registra e molte volte anche quando si parla al microfono nelle trascrizioni si scrive: "fuori microfono" perché chi deve sbobinare non va a dannarsi l'anima per capire cosa ha detto l'avvocato Malattia o il teste*). Figuratevi voi il Giudice di Pace che si prende il coraggio (*e che poi qualcuno gli dia retta, cosa della quale dubito...*) di pretendere il sistema di registrazione, di farlo funzionare e di far fare la *cross examination*?

Probabilità vicine allo zero!

Allora torneremo davvero al Natale in casa Cupiello, ai processi dove c'erano dei Giudici che si ritenevano superiori, e forse lo erano, ma ragionavano con la loro testa, che ricevevano la domanda del difensore (*che magari sarà stato un improvvido e la formulava male, ma che spesso poteva essere anche lui intelligente al pari*) la traducevano, secondo la loro cultura e secondo il loro lessico. L'interrogato che parlava spesso in dialetto veniva anche lui tradotto e riassunto.

Figuratevi cosa succederà davanti al Giudice di Pace!

Questo è il teatrino che ho cercato di animare nel tentativo di sollevare la vostra e

mia seconda metà del pomeriggio.

Adesso cercherò di sottoporvi alcune riflessioni. Potrei proporve di più articolate sul complesso della legge, ma preferisco dirvi la mia opinione su alcuni punti, come avvocato.

Qual è la prima riflessione?

Nell'esercizio dell'attività difensiva la fase più importante del processo non è più il dibattito per una serie di ragioni (*condivisibili o meno, non abbiamo qui il tempo di discuterne*) ma quella delle indagini, anche davanti al Giudice di Pace.

Nei processi di maggior rilievo, nella fase delle indagini, vuoi la Polizia Giudiziaria, vuoi gli uffici del Pubblico Ministero, vuoi i fantasmi..., passano alla stampa tutta una serie di notizie che ben più del processo in sé ledono l'interesse di chi è indagato e che richiedono da parte dell'Avvocato una risposta adeguata per tutelarne, o cercare di tutelarne, il buon nome. Questa attività esterna non è secondaria, a mio avviso, rispetto a quella che si svolge nel Palazzo di Giustizia perché saremmo degli sciocchi a pensare che quello che succede fuori dal Palazzo non fa parte del processo. In realtà i processi in Italia sono ancora "celebrati" sui giornali e il loro svolgimento e il loro esito è quello riferito dai giornali. Voi non vedrete mai nelle aule giudiziarie il pubblico di questa sera, anche se sarete degli affermatissimi avvocati. Non troverete come al "Old Bailey" a Londra, dove da un secolo vi sono le poltroncine proprio come in un teatrino, una piccola folla.

Ma lasciamo perdere, perché questo discorso sarebbe lungo e più complesso e non pertinente, in definitiva, ai fatti dei quali dovrà interessarsi il giudice di pace.

Nella fase delle indagini l'avvocato che deve fare il ricorso immediato, se non è troppo disinvolto, non potrà basarsi solo su quello che gli riferisce il cliente che va da lui e gli dice: "Avvocato, i me ga bastonà, i me ga dito mona al bar" (*faccio degli esempi molto semplici*). L'avvocato dovrà preoccuparsi, attraverso investigazioni difensive, che possono essere poi prodotte e servire per il dibattito, di acquisire certezza sulle fonti di prova o almeno una relativa certezza. Dovrà compiere,

se è un avvocato coscienzioso, una attività autonoma — avvalendosi della collaborazione del cliente, si intende — di accertamento preventivo dei fatti e dovrà riprodurla con modalità che non sono certamente agevoli per chi vuole osservare le norme deontologiche previste dalle Camere Penali. Quindi voi capite che il termine dei tre mesi per il deposito del ricorso immediato, a fronte di un'attività professionale di questo tipo, e con la serie di elementi da raccogliere per il ricorso, è un tempo forse non così lungo.

Con il Giudice di Pace, i riti deflativi non ci sono, ma il processo è in sé tutta una deflazione.

Capite ancora che questa sorta di “Corrente del Golfo” che è passata già sulle nostre teste con la Carotti, e che ha limitato ulteriormente il ricorso al dibattimento, continua a scorrere.

La fase delle indagini e le indagini condotte dall'Avvocato diventano allora basilari e si conferma così l'arretramento, nel tempo e nella fase, della linea difensiva della quale l'Avvocato deve farsi carico.

Questo che cosa comporta?

Un problema reale, del quale molto spesso i Giudici, togati, ma temo che sarà peggio con i Giudici onorari, non tengono conto e noi Avvocati, che siamo dei signori (*si fa per dire*), fingiamo non esista.

Gli Avvocati che non esercitano la professione in maniera marginale, anche se come vi dirò stiamo andando verso una marginalizzazione quasi generalizzata, sanno quanto costa la gestione di uno studio e che valore abbia il tempo. In nessun Paese normale e moderno la classe forense avrebbe accettato il mantenimento di strutture tariffarie come quelle che noi abbiamo, nell'inerzia e nel silenzio generale o quasi degli Ordini e del Consiglio Nazionale Forense ed anche delle Camere Penali. È una struttura medievale, quella del civile, e assolutamente inadeguata quella del penale.

Cosa succederà con il Giudice di Pace? La persona offesa, che con il ricorso diventa anche parte civile, arriva già all'udienza con un carico di spese rilevante.

Ora, anche se il Dott. Lazzaro e il Dott. Fortuna mi smentiranno, io dico che ci sono

stati degli anni e delle situazioni nelle quali per la liquidazione dei compensi degli Avvocati (*e non perché i Giudici lo facciano per dispetto, ma ognuno ha il suo metro, ognuno ha la sua cultura, ognuno misura in base alla sua tasca: “ma come, questi avvocati guadagnano tutti questi soldi e io ho uno stipendio di tre milioni?”*) il metro di misura era il guadagno mensile del giudice. Temo che dei nostri costi non si avrà l'evidenza da parte del Giudice di Pace e che gli avvocati, per la loro incapacità, pudore, vergogna o forse insipienza di non curarsi di questi aspetti pratici, che sono invece vitali per la professione, andranno incontro a delusioni gravi. E con gli avvocati anche i clienti, alla fine di un processo lungo e laborioso più di un processo “normale”.

Ma il problema maggiore introdotto da questa legge è quello della **mediazione**.

In Italia si fanno i grandi proclami, le grandi affermazioni di principio.

Eravamo un popolo di navigatori, di santi, di eroi, di giuristi che avevano la presunzione di insegnare il diritto al mondo intero. Tutte “illusioni” o quasi, che ormai sembrano cascami di una cultura da società agricola e autarchica.

Adesso si è introdotta la mediazione sull'onda di una moda del tempo. La mediazione che, secondo me, avrà una diffusione ulteriore, rappresenta un preciso segnale della marginalità e della subalternità tendenziali del ruolo degli avvocati.

La mediazione comporta comunque, se non una progressiva espulsione degli avvocati dal processo, una riduzione del loro ruolo molto significativa. Voi sentirete nei vari convegni o avrete letto nei trattati che si sono già scritti sul Giudice di Pace, che il tutto nasce o meglio si condensa in una raccomandazione del settembre 1999 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, mentre a Vienna, dove nel 2000 si è tenuto il decimo congresso contro la criminalità, è stata stilata una dichiarazione sui principi base per una giustizia riparatrice.

Ora anche in questi due “fari” della mediazione che si sono accesi a livello internazionale per l'avvocato non vi è luce, se non per dire che la parte “soggetta” a mediazione ha diritto, prima e dopo la mediazione,

all'assistenza di un avvocato. La mediazione sembrerebbe un dolce intervallo, tra due parentesi, ma nel processo del Giudice di Pace non lo è.

Avete sentito che il Giudice di Pace dovrà cercare di conciliare le parti. Come Camera Penale di Pordenone noi abbiamo reagito energicamente contro quelli che ci sembravano degli eccessi di alcuni giudici togati che premevano sulle parti perché rimettesse le querele o patteggiassero. Personalmente, prima di questa legge (*ma continuo a pensarlo adesso*) credo che la dizione dell'art. 555 del Codice di Procedura Penale sia ancora esemplare: "il Giudice quando il reato è perseguibile a querela verifica se il querelante è disposto...". Quindi il Giudice ben educato chiede alla parte e all'Avvocato se vi è una disponibilità, se vi sono delle trattative in corso ed eventualmente rinvia. Ma, a meno che non lo sappia fare con quel garbo e quell'eleganza che non sempre si hanno, non dovrebbe spingersi oltre, perché intervenendo corre quanto meno il rischio di essere mal interpretato, anche se le sue intenzioni sono buone: può sembrare ad una delle parti che il Giudice sia più favorevole all'altra.

Si viene ad alterare quell'equilibrio... ma no... l'equilibrio il Giudice ce l'avrà, anzi ce l'ha per definizione..., anche se nessuno lo sottopone mai a degli esami nei cinquant'anni della sua carriera...

Quello che importa è però che il Giudice appaia equilibrato, sereno ed imparziale alle parti, ma il Giudice di Pace non potrà apparire così, per quello che mi affretto a dire. Perché? Perché la norma gli impone una compromissione diretta. È vero che può ricorrere a centri di mediazione, che non ci sono e quando ci saranno costeranno ma li creeranno anche i sindacati, vedrete. È "consolante" notizia dell'altro ieri che l'UnionCamere e l'Associazione dei Giovani Avvocati vogliono formare gli Avvocati a fare dei mediatori, nella previsione di costituire addirittura un albo degli avvocati mediatori. Treviso, del resto è qui vicina, con gli arbitrati e con i mediatori già pronti...

Tutte bellissime cose però osservo che la capacità di "mediare" e di "conciliare" tradizionalmente costituiva una prerogativa

dell'Avvocato.

Ed il Giudice di Pace, che secondo la norma deve svolgere l'attività di conciliazione, a prescindere dalla cultura che si ritrova, dall'esperienza umana e sociale che ha, per quanto si preveda che non dovrà tener conto di ciò che emerge nella fase di conciliazione, come è pensabile, che in qualche modo non si comprometta? Quando si partecipa ad un discussione si rischia sempre di essere coinvolti.

Nella foga, nel tentativo di accogliere le ragioni dell'uno e dell'altro, voglio vedere io chi sarà così svedese, tra i giudici di pace, da non far capire, magari a torto, che la soluzione è quella che lui sembra suggerire e quindi: "se non la si accoglie si perderà la causa...".

Non lo dirà mai ma uno potrebbe pensare di capirlo. E comunque è un controsenso che il Giudice si comprometta in un tentativo di conciliazione così penetrante come la norma e l'architettura della legge presupporrebbero. La serenità e terzarietà del Giudice rispetto alla materia del contendere viene in qualche modo, lesa, senza dire poi che il Giudice svolge l'attività di mediazione partendo da quello che gli risulta prima facie e dalle parti. Allora con questo tentativo di conciliazione il processo nasce già, in qualche misura, zoppo perché vi è un pregresso, un pre-processo, già interiorizzato dal Giudice.

Ma io sono preoccupato ancora di più che della mediazione si sia fatta e si tenti di fare una bandiera. Si parla di un percorso di risocializzazione e di rieducazione in cui la persona offesa e l'offensore dialogano tra di loro e accrescerebbe così la loro cultura... (*sic*). C'è una sorta di misticismo negli operatori o nei paladini della mediazione! I mediatori in senso classico sappiamo chi sono, ma questi nuovi mediatori sembrano imbevuti di un eticismo e di una funzione salvifica dei soggetti che vengono affidati alle loro cure che, in qualche modo, spaventa.

Questa mediazione giustamente è stata definita una "black box", nel senso che dentro ci può stare di tutto e che tende ad annullare la responsabilità individuale.

L'Avvocato che sa svolgere degnamente

la sua professione è il primo che deve rendersi conto delle situazioni ed intervenire sul cliente sedandone quelli che sono i suoi “istinti” o correggendo le sue considerazioni errate! È lui che dovrebbe portare il cliente ad un punto di pacificazione con la controparte, se è possibile. Quando si arriva dal Giudice vuol dire che già gli Avvocati, se sono bravi, hanno verificato l'inconciliabilità delle parti. Io del resto considero i Tribunali una specie di centro di riferimento oncologico: lì si arriva solamente con patologie come il cancro, perché altrimenti l'Avvocato le deve saper risolvere prima.

Comunque sia, la mediazione è da un punto di vista culturale qualcosa di estremamente pericoloso.

Da un punto di vista delle garanzie individuali e dei soggetti che noi difendiamo altrettanto pericolosa, perché li affida senza il nostro controllo e la nostra assistenza a mani, più o meno esperte. Il povero cliente, che già è stato messo sotto pressione dall'Avvocato per predisporre il ricorso immediato — *“cercami i testi, portami i documenti...”* —, quando pensa di essere arrivato al traguardo, perché ha il Giudice di Pace che è... vicino, costa poco..., e lì, dopo 110 giorni, pronto a dare giustizia, al cliente cosa succede?

Lo affidano alle mani del mediatore o si trova il Giudice di Pace che è venuto da Camicattì, ed è una bravissima persona che probabilmente lavorava al Catasto fino a ieri.

E allora ci dirà: *“ma Avvocato, dove me galo portà?”* e dopo: *“ma, scusi, e lei mi lascia qui, io cosa devo fare? Ma io sono venuto da lei perché è lei che deve dirmi che cosa devo fare e come va risolto il mio caso?”*.

Adesso lo risolve il mediatore! Quindi, quando ci saranno questi nuovi mediatori, noi ci troveremo restituito il cliente rieducato ed il processo diventerà il luogo della rieducazione.

Secondo me questo è qualcosa che mi ricorda gli stati totalitari o eticizzanti. Lo avrei capito molto di più nell'Unione Sovietica, nel “buon” fascismo — dico così adesso che si vuole “revisionare” questo periodo storico...

Ti rieduco non solo l'offensore ma anche

l'offeso. Questo rientra perfettamente anche nella logica cattolica del perdono. Ti uccidono il figlio, la sera dopo arriva quello della RAI: *“ma lei l'ha perdonato?”*.

È questa l'Italia di oggi, la “cultura” di massa a braccetto con quella degli “studiosi”. Temo non si sappiano cogliere la realtà concreta e le esigenze effettive della gente.

Noi stiamo in realtà diseducando le persone, salvo poi approfittare o della televisione o dei mediatori o di altre cose di questo tipo per rieducarli..., si fa per dire.

Ma, alla fine, ci saranno anche gli avvocati mediatori e dunque consoliamoci.

Dicevo prima che per come il dibattito si configura, anche quando mai si celebrasse, la sua struttura è tale che il livellamento professionale verso il basso è assicurato. Ditemi voi quali qualità deve avere un Avvocato che va davanti al Giudice di Pace: essere un buon accompagnatore, come un cane pastore che accompagna un cieco da altri.

Fino ad oggi l'Avvocato bravo doveva saper scrivere, saper cogliere le situazioni, essere intuitivo, saper interrogare, saper convincere, saper parlare..., tutte cose che all'Università non gli venivano insegnate.

Pazienza, poco importa, adesso, lo avete letto, si consentirà il patteggiamento fino a cinque anni.

A Pordenone l'86% dei procedimenti si definisce con un rito deflativo, tanto che abbiamo “meritato” un plauso dal Procuratore Generale di Trieste — un *unicum* perché si lamentano sempre nei discorsi che inaugurano l'anno giudiziario.

In definitiva io sono convinto che non vi fosse alcun bisogno di questo processo davanti al Giudice di pace che invece di risolvere i problemi li aggravava.

Se si fossero voluti affrontare veramente i nodi strutturali e non evaderli (*passando i pesi da una parte all'altra ma lasciando sostanzialmente le cose così come sono*) con dei ritocchi, con dei miglioramenti, con un maggior impegno anche di tempo da parte dei Giudici e con maggior equilibrio e capacità professionale degli avvocati, la nostra giustizia poteva funzionare. Pensate che a Pordenone, ma non sarà un caso isolato, non ci sono più udienze

o quasi del Tribunale collegiale. Ce n'è ancora qualcuna per i reati fallimentari, ma tra un po' spariranno anche quelli. Davanti al Giudice monocratico si va a giudizio entro due anni dal fatto. Quindi dove le strutture funzionano e si vuol farle funzionare, dove si lavora e si fanno le cose con serietà, invece di questa giustizia davvero "minore" potevamo meritarcì una giustizia "normale".

Un'ultima cosa. Si sentono sempre nei discorsi ufficiali e spesso nei convegni, le associazioni di categoria o altri protagonisti del sistema giudiziario, lamentarsi di tutto e soprattutto degli altri. Noi avvocati siamo uguali. Ci lamentiamo dei Magistrati ma non stiamo facendo nulla, secondo me, o troppo poco perché la nostra professione migliori, con grave danno soprattutto per chi è agli inizi dell'attività. Non bastano i pannicelli caldi di questi nostri convegni e dei corsi di formazione, che anche per legge verranno imposti, per assicurare una professionalità adeguata a chi ha fatto un corso di laurea di quattro anni, indifferenziato e buono per tutti gli indirizzi e dopo due anni sostiene l'esame di Avvocato. La prima volta viene forse bocciato, la seconda volta ancora, la terza però ce la fa e abbiamo così più di centotrentamila Avvocati, e ne avremo centocinquantamila tra poco. Tutti possono fare tutto, a danno loro ma anche ai danni del cittadino. Probabilmente non ci poniamo abbastanza il problema di tutelare il "cittadino consumatore" del servizio giustizia che si trova spesso affidato a mani improprie. Solo pochi possono e sanno scegliere ma, anche se tutti sapessero e potessero scegliere, resterebbe il fatto che l'Italia è fatta di tante piccole e bellissime città come Portogruaro che hanno bacini di utenza limitati. A Portogruaro e Pordenone un Avvocato non può permettersi di fare solo societario perché non avrebbe sufficienti clienti. Che fare allora con un'Università che non seleziona i percorsi, che è breve, con una soglia d'ingresso bassa, con un'indifferenziata possibilità di esercitare in ogni campo, con una legge sulle società professionali che le rende impraticabili e contro la quale nessuno ha protestato. Di più i signori del Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini erano plaudenti perché

non si è consentito di formare società professionali sotto forma di società di capitali, diversamente da quanto avviene altrove. Si sono così tolte ai giovani le possibilità di specializzarsi nell'ambito di una struttura forte, di avere una retribuzione adeguata, di acquisire sempre nell'ambito della struttura quelle conoscenze professionali ed anche deontologiche che una volta, quando i praticanti erano meno e non erano costretti quasi sui pianerottoli come adesso, si acquisivano nel tempo, lavorando a fianco dell'Avvocato. I nostri Ordini non si sono dimostrati idonei a perseguire un'azione di modernizzazione della professione e la nostra categoria sarà sempre più esposta a situazioni come quella che ci viene "offerta" dal Giudice di Pace.

Avrete letto su *Il Sole 24 Ore* di sette giorni fa che c'è già un disegno di legge per aumentare la competenza in sede civile del Giudice di Pace. Succederà anche in penale! In questa proposta si prevede la comparizione obbligatoria delle parti alla prima udienza, anche di chi non è costituito, e sapete che cosa si stabilisce? Si dice che deve comparire la parte personalmente e che non può delegare come procuratore speciale l'Avvocato perché l'Avvocato, secondo il relatore, bada ai suoi interessi e non vuole conciliare. Questo è il futuro prossimo.

Allora, quasi ultimo fuoco (*io non sono certo così bravo come Ennio Fortuna che di fuochi d'artificio ne sa accendere tanti, anche perché essendo friulano sono piuttosto rigido e legnoso mentre lui è folgorante... ed in soglio*) e cogliendo in positivo qualche segno del tempo, sapete che cosa vi dico? Che recentemente è stata approvata una legge costituzionale che attribuisce alle Regioni competenza anche in materia di ordini professionali. Visto come va il nostro Paese questa può essere un'opportunità.

Io ho avuto occasione di partecipare a molti processi nel Sud e se vi raccontassi le mie esperienze in parte potremmo sorridere e in parte sconfortarci. È certo che nel Sud il sistema non funziona e che nella maggior parte dei casi i processi non vanno da nessuna parte. Le colpe sono abbastanza distribuite, a mio modo di vedere. Gli Avvocati ne hanno molte, spesso "ci marciano", come si usa dire, ma ne hanno di gravi anche altri

protagonisti del processo, ed è per tutti una cosa avvilente. Noi paghiamo in larga parte dell'Italia una macchina della giustizia che macina per lo più acqua.

Adesso abbiamo una possibilità di darci delle regole in base al nostro livello di autonomia. Spero che si riesca ad approfittarne.

A livello professionale la nostra realtà è sicuramente diversa da altre e quindi la devoluzione può e deve rappresentare un'occasione per ripensare all'attività professionale ed ai suoi problemi in termini nuovi e positivi, diversi da quelli indotti da tradizioni, culture e comportamenti che non ci appartengono.

E poi come botto finale, per restare nell'immagine proposta in modo più attinente al tema del giudice penale voglio ricordavi come nella Repubblica Cisalpina, nel 1797, si erano già istituiti i Giudici di Pace che giudicavano i reati di terzo grado (*nel diritto non si inventa mai niente o quasi: il Giudice di Pace per i reati di terzo grado irrogava tre giornate di lavoro o l'equivalente pecuniario di tre giornate di lavoro. Adesso quelli che imbrattano i muri, se mai qualcuno si deciderà a dar loro la caccia, li manderanno a pitturarli di calce per tre giorni*). Dopo i francesi Maria Teresa stabilì di far eleggere i Giudici, però solo fino a Bolzano, in Tirolo, non in Italia perché diceva anche lei: *“l'italiano non ha un animo così temperato da poter eleggere i suoi Giudici”*. Ma ora che il tempo è cambiato ed il Giudice di Pace è un giudice che, come alla fine della messa, invita le parti a scambiarsi un segno di pace che cosa mai potrebbe opporsi se, grazie alla devoluzione, si volesse dar concretezza effettiva a quella vicinanza enunciata tra chi è giudicato ed il giudice, giungendo ad un'elezione del Giudice di Pace?

Coerenza di mentalità, cultura e tradizioni di un territorio sarebbero garantite e la pace forse più sicura.

PIETRO MONTRONE

Visto che ci sono molti giovani avvocati, io ho visto nella brillantissima relazione dell'Avvocato Malattia una vena, non di catastrofismo, diciamo di esagerato pessimismo, a mio avviso, sulla problematica ine-

rente ai poteri conciliativi del Giudice di Pace che, se ho inteso bene, se no lo invito a correggermi, sarebbero secondo lui eccessivi o metterebbero in difficoltà i difensori che si troveranno spesso a soccombere in situazioni di questo genere o comunque in difficoltà. La conclusione leggermente più ottimistica che vedrei io è che, in primo luogo, non penso che sia così difficile per i difensori attrezzati mediamente resistere a invasioni di campo di Giudici di Pace che, a parte che sono preparatissimi, sono Giudici non professionali ma sono preparatissimi, ma, insomma, voglio dire, una possibilità di resistenza qualora il Giudice di Pace esagerasse nel voler tentare conciliazioni alle quali il difensore consiglia al proprio cliente a non accedere mi pare che sia una prospettiva non così impossibile come, invece, sembrava prospettare l'Avvocato. Io ritengo che questo succederà. Peraltro, anche il discorso che si dirà, si sbilancia così tanto il Giudice di Pace da far capire che nel caso in cui non si addivenga a soluzioni conciliative in qualche modo la farà pagare a colui che non vorrà conciliare; a parte il fatto che vedo molto difficile questa situazione, ma anche qui non sminuiamo il ruolo di un Avvocato, mi pare ovvio che un Avvocato nel momento in cui si troverà di fronte un Giudice di Pace che dovesse esagerare veramente, a parte la possibilità di contrastarlo in maniera verbale, c'è un istituto che è quello della ricsuzione cui si potrà tranquillamente accedere e, quindi, rimediare a accessi del Giudice di Pace. Era solo perché mi è sembrato un po', per come l'ho detto io, troppo pessimistico; invece ritengo che gli strumenti li abbiate tutti e possiate tranquillamente resistere a situazioni, se avverranno, patologiche di questo tipo.

BRUNO MALATTIA

L'amico Dott. Montrone ha mal interpretato il senso del mio intervento. Figurarsi se io non sono convinto che gli Avvocati sappiano resistere a un Giudice di Pace! Il problema è un altro e mi sembrava di averlo esposto, sia pur in sintesi, chiaramente. Siccome in quel "teatro" non si possono mandare persone di un certo peso ... e poi i gio-

vani sono smilzi e fanno la dieta, sceglierò tra i miei praticanti le persone più pazienti perché dovranno fare lunghissime attese e subire molti rinvii. Quello che mi preoccupava per gli avvocati è che tutte queste attese, tutta questa attività professionale non verrà remunerata adeguatamente. I clienti quando pagano l'Avvocato non sono così contenti come quando vanno dal notaio ed acquistano o vendono un terreno. In genere sono già arrabbiati perché hanno subito un'offesa o devono difendersi. Quando l'avvocato avrà perso ore ed ore, scritto, notificato, rinotificato, partecipato a più udienze e poi la conciliazione non è arrivata oppure arriva, il Giudice di Pace, come facevano anche i bravi e buoni Pretori, ad un certo punto proporrà *“ognuno si tiene le sue spese, no?”* oppure *“Ma Lei pretende un milione perché ha fatto il ricorso immediato? — sottintendendo — Ma se a me ne danno due e mezzo, e devo star qui a fare un'udienza dietro l'altra?”*. È questo il punto.

Io non sono per nulla catastrofico, sono preoccupatissimo per i giovani, per quello che la professione è già, e lo sarà sempre di più perché tendenze come quelle che questa legge prefigura andranno avanti. Sa a che cosa arriveranno se si continuerà ad impedire che la professione si strutturi in grossi studi organizzati? All'avvocato della mutua! Saremo dei medici della mutua, nella gran

parte dei casi e guardatevi attorno che grado di professionalità hanno i medici della mutua o di famiglia e guardatevi attorno per capire se la professionalità non stia negli ospedali e nelle strutture complesse, dove c'è una divisione del lavoro e dove la regola è la specializzazione, dove però ci sono anche dei costi che qualcuno deve pagare.

Una classe professionale come quella italiana non si rende conto che sta mancando all'appuntamento con la storia e che i grandi affari ormai, anche quelli di questo florido Nord-Est sono gestiti a Milano o altrove, da studi professionali spesso esteri: inglesi, americani. Noi meschinelli avvocati italiani, possiamo ancora di riempirci la bocca di grandi principi ma nella maggioranza, e tutti a livello internazionale, siamo dei paria o quasi. Nel resto dell'Europa, dal Portogallo alla Germania, le transazioni commerciali vengono condotte dagli avvocati. Qui da noi gli avvocati lo fanno raramente e restano chiusi nel Palazzo della giustizia che ha livelli sempre più degradanti.

La mia preoccupazione non è però quella di saper tener testa ai Giudici di Pace. Quello che mi assilla è che, per nostra colpa, non ci rendiamo conto di dove stiamo andando e che tutti questi giovani che hanno passione, che hanno speranze e che credono nella professione rischiano di essere avviati verso la dequalificazione.

TITO BORTOLATO

Considerazioni critiche sulla costituzione di parte civile

Credo che, come al solito, l'Avvocato, collega ed amico Bruno Malattia sia più buono di quanto lo possa essere io, perché ci ha parlato di un teatrino e si è dimenticato che, per quanto riguarda la persona offesa dal reato che voglia entrare in questo teatrino, non più di farsa si tratti, ma di tragedia.

Perché, alla faccia della semplificazione proposta dalla legge delega, i mezzi attraverso i quali la persona offesa può far ospitare la propria azione civile nel processo penale sono cinque:

- 1) la costituzione di parte civile prima dell'udienza di seguito alla citazione diretta della Polizia;
- 2) la costituzione di parte civile all'udienza nel termine della fase del controllo della costituzione delle parti;
- 3) la costituzione di parte civile ai sensi del primo periodo dell'art. 23 D. Lgs. 274/2000 e cioè contemporaneamente al deposito del ricorso. In questo caso il termine di decadenza per la costituzione è quello del deposito del ricorso;
- 4) la costituzione di parte civile ai sensi del secondo periodo dell'art. 23 cit. e cioè contestualmente al ricorso che si struttura indicando *petitum* e *causa petendi*;
- 5) la costituzione di parte civile dell'interveniente volontario, ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 274/2000, che però non trova più il suo termine di decadenza nella fase del controllo della costituzione delle parti, ma in un momento successivo che è quello dell'apertura del dibattimento. In tale ipotesi, la costituzione del terzo avviene quindi nella fase successiva a quella prevista per l'articolazione delle questioni preliminari ed il legislatore si quindi è dimenticato di dirci quando mai si potrà interloquire su tale costituzione, visto che la fase a ciò deputata (*quella delle questioni preliminari*) si è già esaurita. Questo alla faccia della semplificazione e

della demagogia del nostro legislatore.

Ma poiché l'impianto va salvato, e gli Avvocati devono sempre salvare gli impianti, è necessario che di questo art. 23 scellerato si dia una lettura che, in qualche modo, salvi il sistema.

Se si legge con attenzione l'art. 23 si vedrà infatti che, contrariamente ad un principio fondamentale del nostro ordinamento è previsto che il perfezionamento della costituzione di parte civile avvenga quando ancora l'imputato come tale non esiste. Perché? Perché, a mente dell'art. 3 di questa novella, la qualifica di imputato verrà dal soggetto acquisita solo successivamente, con l'emissione del decreto di cui all'art. 27 D. Lgs. 274/2000.

Errore del legislatore che ha sovvertito quel principio del nostro ordinamento che impone che il rapporto privatistico all'interno del processo penale debba intercorrere tra l'imputato e l'offeso dal reato: per questa novella (*art. 23 cit.*), invece, è previsto l'onere di perfezionare la costituzione di parte civile quando ancora un imputato non c'è: contro chi, quindi, si diriga questa costituzione di parte civile — ahimè! — non è ancora dato di sapere.

Ma c'è di più e di peggio e il peggio viene dopo.

Se è vero che sotto pena di decadenza, quando si opera all'interno della procedura *ex art. 21 cit.*, cioè del ricorso, la costituzione di parte civile deve avvenire non più tardi del momento del deposito del ricorso, allora viene sovvertito un altro principio cardine del nostro sistema, che è quello che non ci si può costituire parte civile prima ancora che sia (*almeno*) deliberata la condizione di procedibilità del reato.

Se è vero, infatti, che il ricorso *ex art. 21 cit.* equivale a querela e che col suo deposito vien dato impulso al processo, e se è vero che a quel momento deve anche essersi perfezionata la costituzione di parte civile, ne

consegue che la costituzione di parte civile è normativamente prevista in un processo non ancora iniziato, quando sulla sua condizione di procedibilità non è ancora stata operata delibazione di sorta.

Da ultimo e per dimostrare, d'accordo *in toto* con l'amico Malattia, l'insipienza del legislatore e la demagogia di questa normativa, faccio presente che tra i requisiti previsti dall'art. 21 cit. è contemplata la nomina del difensore.

Se è vero, però, che ai sensi dell'art. 23, secondo periodo, D. Lgs. 274/2000 questo ricorso, laddove contenga anche *petitum* e *causa petendi*, vale come costituzione di parte civile, viene violato un ulteriore principio: è noto infatti che la parte civile non va solo difesa, ma va rappresentata e a quest'ultimo scopo la mera nomina non è sufficiente.

Il legislatore non si è dunque nemmeno posto il tema di quale formalità debba avere la nomina-procura del difensore quando egli agisca ai sensi del secondo periodo dell'art. 23 cit..

Detto questo, per concludere, la lettura che io propongo per superare queste anomalie è la seguente: la decadenza della parte ci-

vile a mente del primo periodo dell'art. 23 cit. verrà evitata, e non può essere altrimenti, con il mero deposito dell'atto, senza che si sia perfezionata la notifica, perché non essendovi ancora un imputato non si saprebbe a chi notificare; alla notifica si procederà invece solo dopo che sarà emesso il decreto ai sensi dell'art. 27 cit. e cioè quando finalmente vi sarà un soggetto che rivestirà tale qualifica.

E così si salva il meccanismo del primo periodo della norma in esame.

Per salvare, invece, il secondo periodo si agirà, a mio parere, in questi termini: si stenderà il ricorso contenente *petitum* e *causa petendi*, ma non sarà sufficiente la mera nomina di difensore, necessitando la procura *ex art.* 100, secondo comma, C.P.P. e ciò darà al patrono facoltà di difesa, ma soprattutto di rappresentanza. Poi, quando tutto questo verrà notificato ai sensi dell'art. 27 cit., sarà conseguito un duplice effetto: da un lato, l'incardinamento del processo penale e, dall'altro, e contestualmente, l'incardinamento del rapporto civilistico in esso ospitato.

GIORGIO SPANGHER

Il giudizio e le sanzioni nel procedimento penale davanti al Giudice di Pace

Credo che un docente debba sempre condurre il suo approccio a un tema in termini sistematici. Devo dire, personalmente, di guardare a questa riforma del Giudice di Pace con un certo favore, perché mi sembra che possa costituire una sorta di laboratorio, di esperimento per il procedimento “ordinario”, cioè quello di fronte alla Magistratura togata.

I profili di interesse sono molteplici.

Altri hanno già stato affrontato il primo, cioè quello del riposizionamento del Pubblico Ministero, determinato dalla natura bagattellare delle fattispecie incriminatrici: certamente, avere cercato di distanziare il P.M. dalla Polizia giudiziaria è linea di tendenza che già le modifiche dell’art. 347 C.P.P. hanno determinato; cioè, si è passati da quella presa di contatto immediata ad un momento di maggior riflessione nel rapporto fra Pubblico Ministero e Polizia giudiziaria, che è tema sostanzialmente sul tappeto nell’ambito delle ipotizzate riforme del Codice di Procedura Penale.

Altro elemento significativo della riforma è rappresentato dagli esiti processuali c.d. alternativi. Non è l’argomento assegnatomi, ma certamente la particolare tenuità o irrilevanza del fatto (*concepita come mancanza di una condizione di procedibilità per evitare le questioni della violazione dell’art. 112 Cost.*) e, diciamo, le cosiddette condotte riparatorie che portano all’estinzione del reato — certo non estensibili a 360 gradi — rappresentano però degli esperimenti dal punto di vista processuale che potranno in qualche modo avere degli sviluppi. Si consideri che, per quanto attiene l’irrilevanza del fatto, è la seconda volta, dopo il processo minorile, che si prova ad introdurre questa ipotesi definitoria.

Probabilmente, invece, più discutibile sarà la scelta relativa ai mezzi d’iniziativa della persona offesa, essendone scaturita una qualche via di mezzo fra l’azione penale

pubblica “tradizionale” e una sorta di azione penale privata (*per alcuni, peraltro, si tratta già da adesso di una vera e propria azione penale privata; a mio sommo avviso non lo è*).

L’unica cosa che probabilmente potrà ancora determinarsi è un allargamento della competenza del Giudice di Pace, con il trasferimento ad esso dei reati perseguibili a querela di parte, così da consentire l’uso di queste vie procedurali.

Ritengo che un altro aspetto significativo sia indubbiamente rappresentato dalla conciliazione: il tentativo di introdurre all’interno della vicenda processuale penale la mediazione e la conciliazione (*anche questa non estensibile a 360 gradi*) mi pare rappresenti un esperimento, anche se l’antecedente nel procedimento ordinario non sembra abbia dato risultati particolarmente concreti.

Ma qui è l’intero procedimento che si permea di questo elemento, come emerge dal comma 2 dell’art. 2 del D. Lgs. 274/2000: in altre parole, la conciliazione come attività permanente.

Vorrei sottolineare che quell’alinea dell’art. 2 investe la vicenda processuale in tutti i suoi passaggi: l’attività *lato sensu* di conciliazione non va limitata alla sola udienza di comparizione, ma andrà esperita sempre (*per esempio quando si tratta di conciliare le posizioni dell’offeso con quelle dell’imputato in sede di archiviazione per irrilevanza del fatto o quando si tratta di evitare l’opposizione delle parti a questo tipo di pronuncia*). Quindi è qualcosa che va, come dire, diffuso, “spalmato” sull’intera vicenda processuale.

Un ultimo aspetto che valuto positivamente è l’inserimento del momento, per così dire, esecutivo, penitenziario, a fianco al momento di cognizione. Cioè, mi sembra di vedere che in quel duplice momento di applicazione della sanzione, della scelta fra la pena pecuniaria, la pena della detenzione e i lavori di pubblica utilità, con quell’intervento

volontario del condannato, ci siano elementi positivi, per esempio, per un'ulteriore estensione in sede di patteggiamento, nei confronti della persona incensurata: vale a dire, il reo potrebbe in quel momento chiedere anche di definire le modalità esecutive, non solo l'entità della pena, e questo ridurrebbe e semplificherebbe la vicenda processuale.

Ripeto, questi sono gli elementi da valutare con una certa cautela.

A questa premessa di ordine generale si potrebbe aggiungere una riflessione in via problematica, forse critica, su un'apparente privatizzazione della giustizia penale, rappresentata innanzitutto dalla presenza della persona offesa che agisce in modo diretto per i reati perseguibili a querela ed anche per la sostanziale estinzione per effetto della monetizzazione.

Si potrebbe vedere questo come ulteriore aspetto da collocare sul piano generale delle riforme, nel contesto sistematico. Per il resto, sempre sistematicamente, si è già detto tutto: giustizia penale mite, giustizia per le liti da cortile, da condominio, giustizia conciliativa.

Mi piace di più l'espressione del processo che diventa "momento di dialogo fra le parti": da momento di contrapposizione e di silenzio, di incomunicabilità fra le parti (*anche se queste parti sono parti private*) il processo, con la conciliazione e questi altri strumenti, diventa momento di dialogo. È chiaro che questo implica una modifica di costume, di mentalità: è qualcosa che deve affermarsi.

Se mi permettete questa annotazione, direi che le riforme per realizzarsi hanno bisogno di essere condivise: non si può sperare di calarle dall'alto.

I Magistrati lo sanno benissimo: la riforma delle indagini difensive è dovuta passare attraverso una modifica dell'art. 38 delle Disposizioni di Attuazione al C.P.P., attraverso un inserimento graduale nella disciplina nel Codice, altrimenti una riforma che venga calata dall'alto non viene recepita, non viene condivisa. Bisogna far crescere culturalmente le riforme, altrimenti non servono assolutamente a niente, ed ecco il senso della riforma del processo del Giudice di Pace, cioè abituare le persone ad un tipo di giustizia

diversa.

Vengo, adesso, all'oggetto della mia relazione, la cosiddetta fase dibattimentale o del giudizio, di cui agli artt. 29 e seguenti D. Lgs. 274/2000.

Il procedimento può essere avviato secondo due canali; peraltro, il Legislatore non è stato particolarmente chiaro su come si concilino eventualmente le due iniziative processuali (*perché, come sempre succede, nei passaggi più difficili il Legislatore non mostra particolare sicurezza o non è in grado di dimostrarla*), cioè a dire le due iniziative, della Polizia Giudiziaria e della parte offesa, non necessariamente sono alternative, potrebbero coincidere: si faccia l'esempio che sia stata presentata una querela alla Polizia giudiziaria ma la persona offesa ritenga che la Polizia non si sia attivata sufficientemente e decida di promuovere la propria iniziativa; si tratta, poi, di riuscire a coordinare adeguatamente le due azioni.

Sta scritto che c'è inconciliabilità, e questo è fin troppo ovvio, però manca la sanzione di inammissibilità per la mancata presentazione della querela, cosicché non necessariamente il Giudice è in grado di conoscere che l'altro procedimento sta avanzando. Questo secondo me può rappresentare un problema.

La soluzione che si è prospettata in dottrina rispetto a queste due iniziative è che le due concorrono — nonostante ciò che dice il legislatore — con l'esclusione della richiesta di archiviazione. Cioè l'unica incompatibilità sarebbe rappresentata dall'impossibilità di chiudere con archiviazione il procedimento che arriva dalla P.G., in attesa che il Giudice definisca l'altra vicenda processuale. Questo sarebbe l'aspetto di incompatibilità. Del resto, alla stessa persona offesa non nuocerebbe l'acquisizione di materiale investigativo da parte della Polizia, ancorché essa persona offesa abbia dovuto presentare il proprio materiale probatorio, perché non si potrebbe escludere il recupero di altro materiale probatorio dalla fase delle indagini; questa è un'opinione di cui si può discutere.

L'art. 29 D. Lgs. 274/2000 disciplina l'udienza di comparizione a seguito dell'iniziativa del Pubblico Ministero, mentre l'art. 30 contempla l'udienza di comparizione

a seguito di ricorso al Giudice da parte della persona offesa: i due canali per cui si arriva al Giudice di Pace.

Voi sapete che nel procedimento penale davanti al Giudice di Pace non è stata prevista la figura del Giudice per le Indagini Preliminari (*quale conosciamo nel procedimento c.d. ordinario*); le funzioni che spettano al G.I.P. sono però svolte dal Giudice di Pace c.d. circondariale, quello, cioè, che ha sede nel capoluogo del circondario del Tribunale: il Giudice di Pace circondariale svolge funzioni di garanzia rispetto alla fase delle indagini preliminari, quali l'autorizzazione alle intercettazioni telefoniche, i sequestri (*preventivo e conservativo, con la particolarità che si può operare anche il sequestro conservativo prima dell'esercizio dell'azione penale, ed è una novità del procedimento davanti al Giudice di Pace*).

Orbene, ci troviamo davanti al Giudice di Pace "dibattimentale": almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, Pubblico Ministero e persona offesa depositano nella Cancelleria l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche.

Il punto più delicato, a mio sommo avviso, è quello rappresentato dal secondo comma dell'art. 29 D. Lgs. 274/2000: occorre, quindi, effettuare le notificazioni alle parti (*e anche qui si possono cogliere degli aspetti di iniziativa personale delle parti, quasi che sia in atto una sorta di "civilizzazione" — nel senso, ovviamente, di ibridare il processo con istituti propri del diritto civile, sostanziale e processuale — sotterranea del processo penale: sono cose che si muovono molto molto lentamente, però vanno colti questi segni, perché altrimenti non si capisce la direzione in cui si muove*), ma si dice: "fuori dei casi previsti dagli artt. 20 e 21, le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti e consulenti tecnici, nonché delle persone indicate nell'art. 210 C.P.P., devono, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, depositare in Cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame" (*in seguito vedremo come è la disciplina nel caso di udienza di comparizione a seguito di ricorso della persona offesa*): questo dell'indicazione di testimoni e periti, da presentare a pena d'inammissibilità della relativa

richiesta almeno sette giorni prima dell'udienza di comparizione, è un dato importante rispetto alla possibilità di assumere materiale probatorio diverso in sede dibattimentale.

Si badi bene che, dal punto di vista dell'imputato, il procedimento può arrivare a giudizio sostanzialmente senza che egli ne abbia conoscenza; e il motivo è molto semplice: è un procedimento molto veloce, in cui — attenzione! — non è previsto il deposito degli atti *ex art. 415-bis C.P.P.*, quindi, sostanzialmente, se non si deve procedere a un atto c.d. garantito, cioè per il quale è previsto il diritto del difensore di assistere, non si dà luogo all'informazione di garanzia *ex art. 369 C.P.P.*, per cui il procedimento può arrivare all'udienza di comparizione senza che la difesa ne abbia avuta cognizione.

Ciò, dal punto di vista difensivo, pone un problema ed è la ragione per la quale si chiede che con questo atto siano indicate già espressamente le prove che si vorranno assumere.

Prosegue l'art. 29, comma 3, cit.: "nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il Giudice di Pace, anche d'ufficio". Questa norma è opportuna: peraltro, sarebbe da stabilire se questa norma sia un'applicazione dell'art. 143 Disposizioni di Attuazione al C.P.P.: a mio avviso, sì, perché quando gli atti debbano essere restituiti al P.M., sarà questi a occuparsi della rinnovazione essendo invalido il provvedimento conclusivo della fase di sua spettanza; quando, invece, sia semplicemente invalida la notificazione, provvederà direttamente il Giudice.

Al quarto comma dell'art. 29 cit. si prevede che quando il reato è perseguibile a querela il Giudice promuove la conciliazione: qui trova espressa disciplina la conciliazione, in un modo, direi, obiettivamente diverso rispetto al procedimento ordinario, innanzitutto perché il Giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e può avvalersi di strutture pubbliche: direi che è l'aspetto più significativo di questo procedimento.

Non si può trascurare, dal lato della dife-

sa, che la conciliazione potrebbe venir percepita come indotta dall'eventualità d'un dibattimento al cui esito si potrà avere una pena mite ma effettiva (*o, in alternativa, le condotte riparatorie*), dal momento che non è prevista, per questo rito, l'applicabilità della sospensione condizionale della pena. Si è, quindi, in presenza di un procedimento in cui la fase investigativa è assai compressa e può non giungere a conoscenza dell'imputato se non quando è già conclusa, come si diceva addietro. Addirittura, se si parte dall'iniziativa della persona offesa, saltando la parte delle indagini, ci si troverebbe di fronte a un'ipotesi dibattimentale ravvicinata sulla base della sola iniziativa della persona offesa. Sotto questo profilo, è chiaro che la posizione difensiva dell'imputato subisce qualche aggiustamento (*per così dire*) rispetto allo schema "ordinario".

Si afferma che in ogni caso le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possano essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione: bisognerebbe, peraltro, capire quanto queste dichiarazioni possano comunque influenzare il convincimento del Giudice.

Anche sotto questo aspetto dovrà formarsi una nuova cultura, con riferimento all'attività dei difensori, che dovranno promuovere — più che le parti — la conciliazione.

Che la conciliazione sia il cardine, si capisce sostanzialmente anche dal tipo di reati demandati alla cognizione del Giudice di Pace: si vuole, sostanzialmente, monitorare, mettere sotto controllo la conflittualità delle parti per evitare che deflagri: in altre parole, quante volte abbiamo sentito dire di vecchie ruggini, di vecchie liti per motivi futili, che poi sono sfociate in fatti più gravi? Probabilmente, questa è una delle finalità che si vorrebbero perseguire col nuovo procedimento penale davanti al Giudice di Pace.

Naturalmente, più facile potrà essere la conciliazione se verrà svolta dalle nuove professionalità che si sta tentando di formare attualmente.

È molto probabile che questo compito inizialmente venga svolto dal Giudice di Pace, ma sarà un compito molto difficile per

lui, perché rischierà di anticipare un proprio giudizio o di fare emergere un proprio orientamento in merito (*o le parti lo potranno ipotizzare*).

In una situazione così delicata sarà probabilmente preferibile ipotizzare una struttura esterna, pubblica, che tenti la mediazione. Sotto questo profilo il rito non è deflativo o, quantomeno, non è necessariamente acceleratorio, perché per la mediazione è previsto il termine di due mesi, che potrebbe essere prolungato se necessario: per cui questo procedimento, che si vorrebbe molto celere, potrebbe richiedere tempi invece non brevi.

La conciliazione, cioè, ha effetto deflativo se riesce, altrimenti rischia solo di prolungare i tempi del procedimento e, qualche volta, anche di inasprire i rapporti fra le parti se, come dire, non si affida il compito della mediazione a persone che sappiano svolgerla; ho molti dubbi che oggi i nostri Giudici di Pace siano attrezzati per una simile finalità; un importante apporto dovrebbe venire dagli Avvocati, ma anche qui si tratta di — come dire — convincere che questa è una soluzione processualmente appetibile o accettabile. Questo mi sembra il punto.

Del resto c'è un altro aspetto: la conciliazione può non riuscire nell'immediatezza del fatto, occorre un tempo di decantazione; allora, è in teoria più facile che la conciliazione riesca nella procedura su iniziativa della P.G., piuttosto che d'iniziativa dell'offeso, perché già col ricorso immediato l'offeso manifesta una volontà d'azione, non apparentemente conciliante.

Fra le varie ipotesi deflative, oltre alla conciliazione esiste la possibilità, prima dell'apertura del dibattimento, di richiedere l'oblazione. Dal punto di vista pratico, peraltro, nell'alternativa fra oblazione e condotte riparatorie è probabile che si finisca col privilegiare (*perché la si troverà più "appetibile"*) l'ipotesi dell'estinzione conseguente a condotte riparatorie.

Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento si può procedere immediatamente a giudizio e il Giudice ammette le prove richieste, escludendo quelle vietate; si apre qui una fase che pure può tendere a comprimere il dibattimento, nel corso della quale

le parti possono giocare un ruolo, in questi termini: “le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, della documentazione relativa ad attività investigativa difensiva, nonché della documentazione allegata al ricorso di cui all’art. 21” (*così l’art. 29 cit., comma 7, ultima parte*). In altre parole: le parti possono concordare la formazione del fascicolo. Così, prima il Giudice di Pace dovrebbe escludere le prove vietate, superflue ed irrilevanti, indi invitare le parti a indicare gli atti da inserire nel fascicolo del dibattimento, provvedendo a norma dell’art. 431 C.P.P., perché, mancando un equivalente dell’udienza preliminare, si forma il fascicolo, per un verso attraverso l’iniziativa del Giudice (*che esclude materiale probatorio*), per un altro verso con il contraddittorio e/o il consenso delle parti all’inserimento di atti nel fascicolo.

Sempre nell’ottica di deflazionare e accelerare il procedimento in questa udienza deve leggersi l’ultimo comma dell’art. 29 cit.: “se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il Giudice autorizza ciascuna parte alla citazione di propri testimoni e consulenti, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova”.

È probabile che questo potere di rinvio sarà utilizzato di frequente, perché si dovrebbe tendere alla conciliazione o all’oblazione, quindi sostanzialmente tentare di definire immediatamente il procedimento. Poi ci sono i problemi del contraddittorio nella formazione del fascicolo e questi portano via tempo.

Possiamo accennare solo subito ad una questione che ho sentito prospettare a Roma, nel corso di un dibattito sul Giudice di Pace, con riferimento alla possibilità per il Giudice — giusta la norma che disciplina il dibattimento, cioè l’art. 32 D. Lgs. 274/2000 — di acquisire, se assolutamente necessario, nuovi mezzi di prova. Il problema è che questa formulazione non è esattamente identica a quella dell’art. 507 C.P.P.. La questione era se fra il materiale che il Giudice può in qualche modo rinnovare ci sia anche quello

concordato: io riterrei sostanzialmente di sì (*lo si ricava dall’art. 29, comma 7, cit.*) ma un Magistrato riteneva di operare un distinguo perché l’art. 507, comma 1-*bis*, C.P.P. prevede espressamente che il Giudice acquisisca anche quel materiale probatorio su cui le parti si sono dimostrate consenzienti.

Il secondo itinerario, come avevamo detto, è rappresentato dall’udienza di comparizione a seguito di ricorso al Giudice di Pace da parte della persona offesa. Si chiede sostanzialmente alla persona offesa di presentarsi a dibattimento, cioè di essere presente il giorno del giudizio: “la mancata comparizione all’udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale non dovuta ad impossibilità a comparire per causa fortuito determina l’improcedibilità del ricorso, salvo che l’imputato e la persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio” (*art. 30, comma 1, D. Lgs. 274/2000*).

Questo è lo schema; sostanzialmente, si richiede al soggetto che ha predisposto il ricorso di comparire. C’è chi vi ha colto un riflesso dell’art. 111 Cost., che stabilisce che l’imputato ha diritto a confrontarsi direttamente con il suo accusatore. Siccome nei reati di competenza del Giudice di Pace potrebbe darsi che la prova sia rappresentata dalle dichiarazioni dell’offeso, si vorrebbe già in qualche modo assicurare la presenza dell’offeso per il contraddittorio con l’imputato. Probabilmente c’è anche un’altra esigenza, diciamo di serietà: se la persona offesa ha avviato un procedimento di propria iniziativa, gli si impone l’onere della propria presenza. Credo che un tanto sia assimilabile alla “vecchia” mancata comparizione della Parte Civile (*come suggerisce il Dott. Fortuna*); ma, altresì, tale presenza espressamente richiesta può intendersi sia al fine di assicurare il contraddittorio, sia al fine di dimostrare l’interesse alla prosecuzione del procedimento. Naturalmente nel caso di riconoscimento dell’improcedibilità del ricorso, il Giudice condanna il ricorrente alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni, *ex art. 30 cit., comma 2*.

Il terzo comma dell’art. 30 cit. mi ha sempre lasciato il qualche modo perplesso; la

norma recita: “se il reato contestato nell'imputazione non rientra tra quelli per cui è ammessa la citazione a giudizio su istanza della persona offesa” (*il che a mio parere dovrebbe significare che trattasi di reato perseguibile d'ufficio*) “il Giudice di Pace trasmette gli atti al Pubblico Ministero” (*è ovvio, perché si tratta di un reato per il quale non è ammessa l'iniziativa della persona offesa e quindi bisogna iniziare il procedimento nelle forme ordinarie*) “salvo che l'imputato chieda che si proceda ugualmente al giudizio”.

Devo dire che il meccanismo mi lascia perplesso: si potrà notare un'analogia col rito direttissimo, ma qui c'è un elemento diverso: in quell'ipotesi, è il rito che non poteva essere attivato, qua è una fattispecie criminosa che non consentiva il procedimento. Qui il problema è che si tratta essenzialmente di un'iniziativa dell'imputato, che chiede il rito sostanzialmente senza avere alle spalle una fase di indagine.

In altri termini, c'è un'azione penale iniziata da un privato e formalizzata in un'imputazione del P.M., perché io resto dell'avviso che l'imputazione è compito del Pubblico Ministero: la persona offesa formula un addebito, cosa diversa da imputazione; del resto, sul punto l'art. 21, comma 2, lettera f), D. Lgs. 274/2000 è molto chiaro. Ancora, l'art. 25, comma 2, D. Lgs. 274/2000, dispone: “se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato davanti a un Giudice di Pace incompetente per territorio, il Pubblico Ministero esprime parere contrario alla citazione, altrimenti formula l'imputazione, confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso”.

Vorrei, in altri termini, porre l'attenzione sulla distinzione terminologica che la norma opera: “imputazione” è un concetto tecnico, cioè l'atto del Pubblico Ministero di esercizio dell'azione penale; la persona offesa, viceversa, si limita a formulare un “addebito”.

Il vero problema dell'art. 25, comma 2, cit. sono i limiti di compatibilità fra la modifica dell'addebito e la formulazione dell'imputazione: cioè a dire, se la persona offesa si attiene a una certa ipotesi di reato, qual è il grado di adattabilità

dell'imputazione su quell'ipotesi formulata tecnicamente da un Avvocato? Perché l'atto va predisposto da un legale, non può essere fatto dalla persona offesa, tanto per essere chiari. Quale può essere lo scarto fra la domanda e la correzione che ne dà il Pubblico Ministero?

Da tener presente che il Giudice di Pace non può intervenire nella formulazione dell'imputazione: l'art. 26 D. Lgs. 274/2000 recita: “decorso il termine indicato nell'art. 25” (*quello che il P.M. ha per prendere le proprie determinazioni*) “il Giudice di Pace, anche se il Pubblico Ministero non ha presentato richieste” (*in tal caso, nulla avendo detto il P.M., mancano l'imputazione e/o la correzione dell'addebito*) “il Giudice provvede a norma dei commi 2, 3 e 4”; cosicché, il Giudice di Pace non può provvedere a norma dell'art. 27 D. Lgs. 274/2000. Il raffronto fra l'art. 26 e l'art. 27 cit. porta a concludere che, se il P.M. non si è espresso entro il termine concessogli nell'art. 25 cit., il Giudice di Pace può provvedere solo ai sensi dell'art. 26, commi 2, 3 e 4, cit., non ai sensi dell'art. 27 perché manca l'imputazione. Un tanto evidenza ancor più la distinzione fra addebito ed imputazione.

Ciò chiarito, e tornando al comma 3 dell'art. 30 cit., mi lascia perplesso che ci sia la possibilità di far avviare un procedimento per un reato perseguibile d'ufficio sulla base del consenso della parte rispetto a un'imputazione formulata sulla base di un addebito della persona offesa per un reato perseguibile a querela.

Vorrei essere chiaro su questo: c'è un'imputazione formulata dal P.M. per il reato perseguibile a querela sulla base del ricorso della persona offesa; si scopre che il reato contestato, invece, è perseguibile d'ufficio e, pertanto, non è ammessa la citazione a giudizio su istanza della persona offesa (*consentita, invece, ex art. 21 D. Lgs. 274/2000, per i reati procedibili a querela*); ma l'iniziativa del P.M. si è pur svolta sulla base dell'addebito formulato dalla parte privata. Orbene, l'art. 30 cit. consente all'imputato di incardinare il giudizio nella fase dibattimentale, prescindendo da una fase di indagini: la cosa non è particolarmente lineare.

Ma bisogna tener presente che l'art. 2 D. Lgs. 274/2000 dispone che si applichino al procedimento penale davanti al Giudice di Pace, per le parti non regolate dal D. Lgs. medesimo, le norme del Codice di Procedura Penale, in quanto applicabili, escluso quanto indicato nel primo comma dell'art. 2 cit., cioè i giudizi speciali, l'udienza preliminare, le misure cautelari personali *etc.* (*salva la previsione dell'art. 32 D. Lgs. 274/2000, di cui parleremo fra un po'*).

Quindi: è un processo penale, al quale si applicano le norme del Codice di Procedura Penale, le norme di attuazione del C.P.P. e questa trentina di norme procedurali. Allora, per essere chiari, con riferimento al giudizio, si applicano le norme relative agli atti preliminari al dibattimento.

Un esempio, molto significativo, in tema di atti urgenti: da un lato, l'art. 2 D. Lgs. 274/2000 esclude la possibilità di procedere a incidente probatorio, dall'altro, gli artt. 18 e 19 D. Lgs. 274/2000 consentono attività per cui non si può attendere il dibattimento, gli atti urgenti.

Allora, se gli atti urgenti vengono disposti in sede di atti preliminari al dibattimento, vi procederà il Giudice di Pace dibattimentale, applicando l'art. 467 C.P.P. (*che richiama l'art. 392 C.P.P.*).

Se invece occorre procedere in sede di indagini preliminari (*quello che sarebbe l'incidente probatorio*) lo farà il Giudice di Pace che abbiamo definito all'inizio "circondariale".

Quindi, è lo stesso atto, solo compiuto in due fasi diverse: sono tutti e solo atti urgenti, però in fase di indagini procederà il Giudice di Pace circondariale per evitare incompatibilità, invece in sede di atti preliminari al dibattimento procederà il Giudice di Pace del dibattimento.

Questo significa che il dibattimento, per il resto, è dibattimento; valgono le norme del C.P.P. in materia, per esempio, di modifica dell'imputazione, di nuove contestazioni, di questioni preliminari (*art. 491 C.P.P.*), di eccezioni d'invalidità, nullità, inutilizzabilità, *etc.*

Non c'è una differenza, ma solo mera compressione.

Per chiudere, l'art. 31 D. Lgs. 274/2000

disciplina l'eventuale restituzione in termini rispetto all'estromissione di una parte dal processo.

Veniamo adesso al dibattimento.

L'imperativo è: massima semplificazione.

L'art. 32 D. Lgs. 274/2000 ricalca l'art. 567 C.P.P. nel testo vigente prima dell'istituzione del Giudice Unico di primo grado, cioè il procedimento di Pretura, che fissava le regole del dibattimento avanti al Giudice Monocratico: "sull'accordo delle parti l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal Giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal Pubblico Ministero e dai difensori".

Notare la locuzione "sull'accordo delle parti", che è cosa differente da "con l'accordo delle parti": potrebbe, pertanto, essere sufficiente che le parti non eccepiscano a un'eventuale iniziativa del Giudice.

È significativa la differenza con quanto previsto dall'art. 559, comma 3, C.P.P. in tema di procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica: quest'ultima norma prescrive che l'istruzione dibattimentale possa essere condotta dal Giudice "su concorde richiesta delle parti".

Sembrano apparentemente due formule simili, invece rappresentano due mondi diversi: in un caso ci vuole l'accordo espresso delle parti che chiedono al Giudice di farlo; nell'altro caso il Giudice prende l'iniziativa, le parti non si oppongono e si dà per implicito.

Il comma 2 dell'art. 32 cit. è assimilabile all'art. 507 C.P.P.: qui si pone un altro problema, al quale avevo accennato all'inizio.

All'art. 21, lettera h), D. Lgs. 274/2000 si dispone che il ricorso debba contenere l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni e consulenti tecnici.

Se non vengono indicate fonti di prova, il ricorso potrebbe addirittura essere inammissibile. Ma il problema è rappresentato dal fatto che l'art. 29, comma 2, cit. fa una riserva: "fuori dei casi previsti dagli artt. 20 e 21, le parti che intendono chiedere *etc.*", cioè a dire: le "parti che intendono chiedere"

nell'art. 29 sono quelle che non dovevano chiedere prima, ed è anche giusto che sia così.

La persona offesa che prende l'iniziativa *ex art. 21 cit.* deve indicare le fonti di prova nell'atto introduttivo del giudizio, nella propria richiesta, pena l'inammissibilità del ricorso, *ex art. 24, lettera d), D. Lgs. 274/2000*: "se è insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova": addirittura, l'inammissibilità è sanzione per la mera insufficienza, non diciamo la mancanza!

Ma se la persona offesa ha presentato correttamente le sue istanze istruttorie ne può presentare altre? O, una volta presentate *ex art. 21 cit.*, sono inibite successive iniziative?

Ancora: potrebbe il Giudice recuperare — non già quelle su cui c'è accordo (*art. 29, comma 7, cit.*) — le prove che la persona offesa avrebbe dovuto presentare a pena di inammissibilità, avvalendosi della facoltà di recupero *ex art. 32, comma 2, cit.*?

Se a quest'ultima domanda si voglia dare risposta positiva, viene meno la comprensione del filtro di ammissibilità iniziale; basterà arrivare alla fine e dire: "scusi, me la sono dimenticata, me la raccoglie lei la prova?"

Questo è un aspetto non secondario e che si configura anche in termini corretti: la parte che prende un'iniziativa processuale deve indicare e/o depositare le prove, dopo di che basta, il potere va all'altra parte: fuori dei casi previsti dagli artt. 20 e 21 *cit.*.

Stesso discorso nell'art. 20 *cit.*, ancorché non omogeneo: il comma 2 stabilisce che la citazione contiene le generalità dell'imputato, l'indicazione della persona offesa, l'imputazione formulata dal P.M. (*guarda caso: "l'imputazione formulata dal Pubblico Ministero", non l'addebito: io insisto su questa distinzione*), l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione; se viene chiesto l'esame dei testimoni e consulenti tecnici, nell'atto devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le circostanze. Qui l'inammissibilità colpisce solo le circostanze, ma la mancata indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2 lettera c) dell'art. 20 *cit.* (*imputazio-*

ne e fonti di prova) è sanzionata a pena di nullità.

Innanzitutto, le sanzioni non sono omogenee fra le parti: per la parte privata c'è inammissibilità in caso di mancata e/o insufficiente indicazione e, secondo me, decadenza dal potere di richiesta ulteriore di prova.

(Tra parentesi c'è un ulteriore aspetto: in caso di ricorso immediato, i documenti — di cui all'art. 21, comma 2, lettera g), D. Lgs. 274/2000 — devono essere allegati o solo indicati? Ciò ha importanza ai fini della comunicazione del ricorso, perché il ricorso va comunicato al P.M. prima di depositarlo nella Cancelleria del Giudice di Pace. Per il che, va comunicato con i documenti allegati o basta la mera indicazione del documento? In realtà il comma 2 afferma che il ricorso "deve contenere i documenti", il che sembrerebbe comportare la necessità di comunicare anche i documenti. Dopodiché, a' sensi dell'art. 27, comma 4, il ricorso andrà notificato a cura del ricorrente, unitamente al decreto di convocazione a giudizio di cui all'art. 27 medesimo, al P.M., alla persona citata in giudizio, al suo difensore e alle altre eventuali persone offese note.)

Si diceva che l'art. 20 *cit.* sanziona con l'inammissibilità la mancanza delle circostanze, mentre la mancata indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione è colpita da nullità. La deroga contenuta nell'art. 29, comma 2, *cit.* sarebbe il correttivo rispetto alla mancata presenza del difensore, come dire: "tu ti fai le tue indagini, tu mi fai il tuo atto, ma poi ad un certo punto me lo presenti lì, adesso tocca a me e decadi dal diritto di prova; quindi spetta a me il diritto di controprova", che non è solo però il diritto di controprova, perché non sta scritto "indica le prove contrarie", bensì "indica le prove": sono, in altri termini, tutte le prove della parte che è stata citata comparire a dibattimento.

Mi residua il dubbio che questa norma, così rigorosa "in entrata", non sia poi attenuata "in uscita": come dire che, poi, grazie al meccanismo dell'art. 507 C.P.P., come al solito, si recupera tutto.

Il Dott. Fortuna sostiene che non vi sia spazio per un recupero se nel giudizio non intervenga un elemento tale, nuovo rispetto alla prospettazione delle parti, che imponga l'acquisizione di prove.

Mi pare un discorso ragionevole, però non trovo un aggancio dal punto di vista normativo.

È chiaro che bisognerà trovare la quadratura.

Ripeto, secondo me i problemi sostanzialmente sono due: l'imputazione e l'introduzione del materiale probatorio.

Quanto al resto:

◻circa il termine di deposito della sentenza (*art. 32, comma 4, D. Lgs. 274/2000*): si indicano quindici giorni; è da chiedersi se il Giudice di Pace possa indicare un termine maggiore, secondo il meccanismo che conosciamo;

◻circa la "forma abbreviata" della motivazione, dovrebbe essere la forma della sentenza: "letto, visto, considerato", ed è una forma anche che potrebbe essere anche questa venir trapiantata nel sistema ordinario.

E arriviamo alla sentenza di condanna. Purtroppo i Giudici emettono sentenze di condanna e quindi — giustamente e per fortuna — è stato previsto l'art. 33 D. Lgs. 274/2000: "subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare l'imputato o il difensore possono chiedere l'esecuzione continuativa della pena".

Dobbiamo rammentare che le pene irrogabili dal Giudice di Pace sono di tre specie: pena pecuniaria, pena della permanenza domiciliare e pena del lavoro di pubblica utilità.

Il lavoro di pubblica utilità è comminato sempre e solo a domanda del condannato (*si voleva evitare anche il più pallido riferimento ai lavori forzati*).

Ancora, dobbiamo ricordare che il condannato alla permanenza domiciliare — è importante — non è in stato di detenzione, non è né arrestato, né fermato: ecco perché non è configurabile l'evasione, dal momento che l'art. 385 C.P. stabilisce che evade solo il soggetto arrestato, fermato, detenuto; ecco perché hanno costruito una fattispecie sanzionatoria diversa e a parte (*art. 56 D. Lgs. 274/2000*).

Torniamo alla richiesta di esecuzione continuativa; potrebbe essere chiesta anche prima della sentenza di condanna, anche se

io credo che non verrà fatto mai, anche perché una richiesta del genere potrebbe essere vista come una sorta di ammissione anticipata di responsabilità o di colpevolezza; sebbene non sia una confessione, in effetti così verrà intesa, anche se concettualmente, come la richiesta di applicazione della pena *ex art. 444 C.P.P.*, così non dovrebbe essere. Si potrebbe porla, al limite, in via subordinata, denegata ed eventuale, come gli Avvocati ben sanno.

Cosa significa esecuzione in modo continuativo? La permanenza domiciliare andrebbe scontata nei fine settimana; il Giudice di Pace può disporre che avvenga in altri giorni della settimana tenendo conto delle condizioni personali del soggetto, per lavoro, studio, famiglia, *etc.*: così l'art. 53 D. Lgs. 274/2000. La norma lascia tuttavia aperti dubbi interpretativi, nel senso che i vari elementi sanzionatori appena visti possano combinarsi nelle richieste difensive.

È molto probabile che la richiesta della difesa non sia fatta subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna: quindi, sotto questo profilo, è altrettanto probabile che ci sia un rinvio.

Rinvio che, invece, è previsto per l'ipotesi del lavoro di pubblica utilità: dispone, infatti, l'art. 33, comma 2, D. Lgs. 274/2000 che "il Giudice, se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare, la pena del lavoro di pubblica utilità, indica nella sentenza il tipo e la durata di lavoro che può essere chiesto dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale".

Il comma 3 dell'art. 33 cit. stabilisce che "nel caso in cui l'imputato o il difensore formulino le richieste di cui ai commi 1 e 2" (*per la permanenza domiciliare continuativa o per il lavoro di pubblica utilità*), "il Giudice può fissare una nuova udienza a distanza di non più di 10 giorni, sempre che sussistano giustificati motivi".

La differenza consiste in ciò: nel caso della permanenza domiciliare il Giudice si limita ad irrogare la sanzione ed aspetta l'iniziativa dell'altra parte: se non vi sono richieste, la sanzione resta configurata come originariamente comminata. Non vi tedierò su quanti problemi possa dare questa norma in sede di

gravame: la parte che nulla ha chiesto può chiedere poi, in sede di impugnazione, quanto non ha chiesto prima? Oppure, l'aver formulato una richiesta preclude la possibilità di una modifica nel gravame? È vero che può avanzare la richiesta in sede di esecuzione, ma bisogna tener presente pure che queste sentenze sono appellabili e/o ricorribili per Cassazione, tanto per essere chiari.

Nell'altra ipotesi, invece, la parte deve prendere o lasciare, cioè il Giudice già fissa la sanzione alternativa, senza possibilità di modifiche: "il Giudice indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità che può essere chiesto dall'imputato", senza spazio di negoziazione.

In altri termini, mentre a proposito della permanenza domiciliare c'è lo spazio per chiedere o meno un adeguamento, nel secondo la parte si deve limitare a dare o non dare adesione alla richiesta.

Veniamo ad altri punti, brevissimi: delle ipotesi estintive e dell'irrelevanza del fatto parlerà il Dott. Maneschi.

Torniamo alle sanzioni.

Pena pecuniaria: il legislatore ha costruito delle sanzioni appositamente per il processo davanti al Giudice di Pace e per i reati di competenza del Giudice di Pace, cosicché, anche se tali reati vengano giudicati da un altro Giudice, quest'ultimo applicherà queste specifiche sanzioni, con l'interessante particolarità che le due pene non pecuniarie valgono sia per delitti che per le contravvenzioni, ed è un inedito. Il Giudice deciderà sulla base dei criteri di cui all'art. 133 C.P. se comminare la pena pecuniaria quando è prevista in alternativa con la detenzione di permanenza domiciliare; mentre il lavoro di pubblica utilità — ribadisco — potrà essere comminato solo su richiesta dell'imputato.

Inoltre, e rapidamente: alla permanenza domiciliare può affiancarsi il divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui il condannato non è obbligato alla permanenza domiciliare (*art. 53, comma 3, D. Lgs. 274/2000*): questa è una attuazione della delega, non è una pena accessoria, perché non consegue automaticamente, ma è facoltà discrezionale del Giudice, naturalmente soltanto nel caso in cui la misura non sia continua-

tiva (*altrimenti il soggetto deve rimanere in casa e basta*). Ed è il motivo per il quale tale divieto non può avere durata superiore al doppio della durata massima della pena della permanenza domiciliare e cessa in ogni caso quando è stata interamente scontata la pena della permanenza domiciliare (*art. 53, comma 4, cit.*).

Qualcosa va detto, infine, sulla violazione degli obblighi: spesso, il Magistrato di Sorveglianza si trova ad aver a che fare con persone che non capiscono il senso delle misure alternative, cioè non capiscono che in fondo stanno godendo di un beneficio, del quale hanno diritto *ex lege*, ma che tutto sommato andrebbe valutato con maggiore attenzione.

Voi sapete che la normativa in tema di arresti domiciliari è particolarmente rigorosa: vi sono stati casi in cui la giurisprudenza ha ravvisato evasione nel caso di colui che, agli arresti domiciliari, ha partecipato ad una festa di compleanno nell'appartamento del vicino, situato sullo stesso pianerottolo; oppure per aver preso il sole sul marciapiede opposto della casa d'abitazione; ancora, per essere andato a prendere acqua ai limiti del campo nomadi.

L'art. 56 D. Lgs. 274/2000, invece, sanziona "il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a permanere" o che viola gli obblighi inerenti le sanzioni ricevute.

Innanzitutto, c'è un riferimento a una possibile giustificazione: qui si vuole non sanzionare in modo automatico, proprio per la logica alla quale avevo accennato, cioè che il condannato non è in stato di detenzione, né di arresto e quindi i suoi comportamenti vanno valutati in modo diverso.

Ripeto, questo processo ha il fine di una giustizia mite ma che si vuole effettiva (*per cui è esclusa la sospensione condizionale della pena*), ma che pone al centro la persona. Ho già detto che con le tecniche conciliative, riparative, estintive si vuole sostanzialmente uscire dal processo; quando si arriva allo strumento sanzionatorio, si cerca che sia il più possibile pedagogico più che, come dire, autoritario.

Allora il concetto di allontanarsi non può essere interpretato, al di là del giusto motivo, nello stesso senso dell'allontanarsi

dell'evasione. Qui si potrebbe richiedere un allontanamento che dura, un allontanamento più lungo nel tempo del mero fatto di uscire dal luogo dove si deve stare. È una proposta interpretativa che si colloca nella *ratio* della norma.

E anche le altre ipotesi contemplate nell'art. 56 cit. sono concetti tutti costruiti su questa *ratio*. Il comma 2 richiede una reiterazione nei comportamenti e una mancanza di giustificazione.

Il fatto che ciò non sia evasione fa sì che se in futuro il soggetto verrà, per ipotesi, sottoposto a misura cautelare, non scatterà il divieto degli arresti domiciliari, perché tale divieto vale solo per l'evasione e non per il reato speciale *ex* art. 56 cit..

Ecco, il questo è il messaggio che si vuole mandare: differenziatela dall'evasione, differenziatela nei presupposti e negli effetti. Sono sanzioni penali che si collocano su piani diversi, al di là del profilo sanzionatorio, piani concettualmente diversi.

Ci vuole qualcosa di più definito, come una sorta di recesso unilaterale dalla sanzione; l'interpretazione è legittimata sia dal fatto che si chiede qualche volta una reiterazione delle violazioni, sia dal fatto che deve mancare una giustificazione del comportamento.

Come possiamo chiudere?

Con quello che abbiamo detto all'inizio.

Lo ricordino il Giudice di Pace, lo ricordino gli Avvocati: questo è un processo penale.

ADRIANO MANESCHI

La giustizia penale riparatoria
e l'attività di mediazione del Giudice di Pace

Il decreto legislativo n. 274 del 28/08/2000, entrato in vigore dal 2/01/2002, attributivo della competenza penale al Giudice di Pace per reati di limitato allarme sociale, ha introdotto nel sistema penale italiano soluzioni, diverse da quelle tradizionali, definite di giustizia riparatoria o riparativa (*restorative justice*). Questo in conformità alle più moderne tendenze internazionali sulla negoziazione di taluni conflitti penalmente rilevanti, i cui indirizzi più recenti sono contenuti nella bozza della Dichiarazione dei principi base nell'uso dei programmi di giustizia riparatoria in materia penale, elaborata dall'O.N.U. (2000) e nella Raccomandazione N° R (99) 19 sulla mediazione in materia penale adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (1999).

La giustizia penale riparatoria comprende fenomeni assai ampi per portata e contenuti — che coinvolgono contestualmente la vittima, l'autore dell'offesa e la comunità sociale — nella ricerca di soluzioni volte a promuovere la riparazione, la riconciliazione e la rassicurazione dei singoli a seguito della rottura delle relazioni di convivenza sociale provocata dal reato. In tale visione il reato di limitato allarme sociale è considerato non tanto come violazione di una legge penale comportante una adeguata punizione da parte dello Stato, quanto invece causa di danni alla vittima ed alla comunità richiedente una corrispondente attività riparatoria da parte del reo.

Siffatta impostazione porta verso il superamento dell'unitarietà del modello di giustizia autoritativo-punitivo, fondato sulla applicazione delle sanzioni di legge (*pecuniarie o di privazione della libertà personale o per certi Paesi di punizione corporale*), mediante l'adozione di modelli sussidiari di amministrazione della giustizia (*diversion*) basati sul dialogo e la negoziazione tra l'offensore e l'offeso, finaliz-

zati alla riparazione del danno mediante il risarcimento e le restituzioni, rimuovendo così le sofferenze patite dalla vittima per l'atto criminale.

La mediazione penale consiste nell'attività del Giudice (*o di un terzo neutrale*) finalizzata al tentativo di avviare, mediante il dialogo, il confronto dei rispettivi punti di vista tra i soggetti contrapposti e di ricercare assieme una soluzione soddisfacente del conflitto generato dal reato. La giustizia penale riparatoria realizzata mediante la mediazione può escludere la necessità di un processo formale.

I principi base regolatori della materia — comune riferimento per lo sviluppo dei programmi di giustizia penale riparatoria — dovranno essere negoziati e concordati tra gli Stati membri delle Nazioni Unite, lasciando però ai singoli Paesi una codificazione flessibile.

Si fa rilevare in proposito che il sopracitato documento "*Declaration of Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*", costituisce solo una bozza elaborata dalle Nazioni Unite nel corso del X Congresso sulla prevenzione del crimine ed il trattamento dei delinquenti (*Vienna, 2000*), quindi soltanto uno spunto, peraltro autorevole e fondamentale, per la formulazione normativa e l'applicazione della giustizia riparatoria da parte degli Stati membri.

Nell'ambito della giustizia penale riparatoria possono essere compresi solo quei reati minori che, pur potendo causare offesa e danni alle vittime anche rilevanti, costituiscono fatti di limitata gravità sociale (quali ad esempio: ingiurie, diffamazioni, minacce, danneggiamenti, appropriazioni indebite, omissione di assistenza, percosse, lesioni volontarie di modesta entità, lesioni colpose anche gravi). Quindi solo in presenza di tale presupposto sono giustificabili e possibili soluzioni di mediazione nella specifica mate-

ria.

Il D. Lgs. 274/2000, attributivo della competenza penale al Giudice di Pace, in linea con i principi suindicati introduce nel sistema penale italiano una “giustizia mite”, che si affianca a quella ordinaria affidata ai giudici professionali, attuativa di nuove forme di risposta al reato (*o più esattamente a certi reati di limitato allarme sociale*) caratterizzate dalla:

- a) sostituzione delle tradizionali decisioni autoritative-punitive con soluzioni consensuali-riparatorie, mediate dal giudice di pace, quali la conciliazione endoprocessuale (*art. 29, quarto comma*) e l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (*art. 35*);
- b) introduzione dell'istituto dell'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto-reato (*art. 34*), per la cui concreta attuazione può rendersi necessaria la mediazione del giudice di pace;
- c) previsione di un particolare sistema sanzionatorio (*artt. 52 e segg.*) — qualora non sia possibile o non si realizzi positivamente la mediazione — prevalentemente basato sulla pena pecuniaria o, in alternativa, con la istituzione nello scenario penale italiano di sanzioni innovative quali la permanenza domiciliare nei soli giorni di sabato e domenica, nonché, a richiesta dello stesso condannato fatta al giudice nel processo, alla pena della continuazione della permanenza domiciliare oppure a quella del lavoro di pubblica utilità presso enti convenzionati con il Ministero della giustizia; dette pene non sono soggette a ~~la sospensione particolare delle pene~~ ~~la sospensione particolare delle pene~~ processuali previste dal citato decreto n. 274 per i Giudici di Pace non sono estensibili ai processi di competenza dei giudici ordinari. Se la riforma realizzata darà i risultati sperati, i principi cui questa si ispira potranno essere estesi al processo ordinario.

Indirizzi guida sulla mediazione penale e sul ruolo del mediatore contenuti nei documenti internazionali

Nel contesto della Raccomandazione N° R (99) 19 adottata dal Comitato dei ministri

del Consiglio d'Europa la mediazione penale viene definita “il procedimento che permette alla vittima ed al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo indipendente (*mediatore*)”.

Nel predetto documento viene altresì precisato che la mediazione penale non costituisce una semplice regolamentazione privatistica o pragmatica della controversia in atto, ma deve corrispondere agli interessi della collettività oltre quelli della vittima e del reo.

Va inoltre osservato che, nei due documenti internazionali sopracitati, la giustizia riparatoria non viene chiaramente associata a forme minori di reato di limitato allarme sociale. Questa esigenza è però del tutto imprescindibile, anzi insita nella stessa essenza della giustizia riparatoria.

Un crimine di medio o alto livello di allarme sociale non può quindi avere come risposta soluzioni consensuali-riparatorie.

L'affermazione che in materia di mediazione penale non sono ipotizzabili limiti prestabiliti di gravità del reato, contenuta nel documento internazionale “*Declaration of Leuven on the advisability of promoting the restorative approach to juvenile crime*”, attiene rigorosamente alla mediazione da esercitare nell'ambito della criminalità minorile e quindi nei confronti di soggetti in cui non si è sviluppata appieno una consapevole responsabilità. Questo principio è quindi assolutamente non estensibile alla giustizia riparatoria ordinaria, pertinente reati commessi da persone adulte e cioè da coloro che hanno raggiunto la maggiore età.

La giustizia penale riparatoria, attuata con la mediazione, appunto perché basata su prassi informali e agiuridiche fatte proprie da giudici (*o mediatori*) che agiscono (*nella fase della mediazione*) non *super partes* ma *inter partes* e che proprio per questo potrebbero essere coinvolti emotivamente dalle parti in conflitto, deve necessariamente essere gestita da soggetti esperti, credibili e capaci di ascoltare con attenzione le persone.

Questa specifica esigenza risulta dal contesto di ambedue i documenti sopracitati.

In particolare nella Raccomandazione europea viene precisato che i mediatori “dovrebbero ricevere una formazione iniziale di base ed effettuare un *training* nel servizio, prima di intraprendere l'attività di mediazione” e che la formazione ed il tirocinio devono “favorire l'acquisizione di un alto livello di competenza che tenga presenti le capacità di risoluzione del conflitto, i requisiti specifici per lavorare con le vittime e gli autori di reato, nonché una conoscenza di base del sistema penale”.

Sempre nei citati documenti viene ulteriormente messo in evidenza che ai soggetti incaricati della mediazione penale non è sufficiente la sola acquisizione di tecniche di mediazione, ma occorre anche una reale capacità di ascolto e di attenzione, nonché un'adeguata conoscenza del sistema penale e degli effetti processuali e penali dei programmi di giustizia riparatoria.

Altri due elementi presi in considerazione nei documenti internazionali ai fini della buona riuscita della mediazione penale sono lo “spazio” ed il “tempo” occorrenti alla sua attuazione; come tali sono identificati:

- a) l'ambiente fisico, cioè i locali ove si svolge in concreto la mediazione, che dovrebbero essere “sicuri e confortevoli” al fine di fornire un “clima” psicologico favorevole all'incontro tra le parti ed il mediatore (*in genere le aule dei Giudici di Pace non hanno tali requisiti!*);
- b) la durata della mediazione, tale attività dovrebbe avere un “ritmo gestibile” (*“rythme gérable”*) e perciò essere attuativa di un *iter* procedimentale, non formale, che si concluda in tempi ragionevoli e che contemporaneamente consenta alle parti la possibilità di rielaborare interiormente le loro problematiche iniziali e quelle successivamente emerse anche durante gli incontri con il mediatore (*momenti questi definibili come “pause di riflessione”*).

Nei testi succitati, Raccomandazione europea e “Principi Base” delle N.U., stante l'esigenza della saldatura nello stesso procedimento della mediazione e della giustizia penale, viene indicato come necessario un coinvolgimento culturale dei mediatori [*non Giudici*], dei Giudici e dei pubblici ministeri

ai fini del funzionamento e dell'attuazione della giustizia riparatoria.

È quanto mai opportuno aggiungere che in tale finalità di intenti debbono convenire anche gli Avvocati, che assieme all'assistito/persona offesa e all'offensore sono chiamati a valutare l'utilità della mediazione rispetto agli indirizzi processuali che intendono promuovere.

L'incontro tra le parti ed il mediatore penale ha carattere personale, volontario e dialogico: la presenza dei difensori delle parti costituisce e garantisce a queste un supporto tecnico particolarmente esperto per la formulazione del miglior accordo, conforme al desiderio comune.

L'avvocato riveste quindi un ruolo particolarmente importante nella fase conclusiva della mediazione-riparazione, quale esperto dei contenuti degli accordi proposti e sottoscritti poi nell'atto di conciliazione, nonché delle loro conseguenze anche patrimoniali tra le parti.

L'attività di mediazione penale non è, ne va mai, considerata o assimilata ad una attività afflittiva o sanzionatoria, anche se indubbiamente — nell'ambito della giustizia riparatoria — costituisce una risposta sociale al reato.

Nella citata Raccomandazione del Consiglio europeo viene affermato che “la partecipazione volontaria [*al tentativo di mediazione*] è elemento indispensabile ... perché essa [*mediazione*] può riuscire se le parti sono disposte a parteciparvi”. Tale accettazione deve ovviamente permanere in tutte le fasi dell'*iter* procedimentale, potendo venir meno in un qualunque momento prima del raggiungimento dell'accordo conclusivo.

L'accordo *inter partes* deve essere l'espressione di un consenso consapevole ed informato delle parti stesse. Siffatta esigenza viene garantita anche dalla consulenza legale dei rispettivi Avvocati.

Nei “Principi Base” delle N.U. viene precisato che il consenso alla mediazione deve essere reso spontaneamente, non deve quindi essere viziato da indebite pressioni, anche se ovviamente il mediatore (*parte attiva del procedimento*) può e spesso deve sottolineare alle parti l'opportunità e l'utilità della media-

zione medesima per la definizione del conflitto in atto.

L'accettazione dei risultati della mediazione, attuata di norma con la sottoscrizione dell'accordo, comporta la rinuncia al giudizio formale.

I documenti internazionali sottolineano poi il carattere personale e confidenziale dell'attività di mediazione e l'esigenza che sia impedita qualsiasi forma di divulgazione dei contenuti, salvo che con l'accordo dei partecipanti: ciò al fine di garantire l'effettiva libertà delle parti nella trattazione del conflitto in atto e per le conseguenze che ne possono derivare.

Il problema assume particolari connotazioni quando funge da mediatore lo stesso giudice che dovrà pronunciarsi poi sulla medesima causa, se la mediazione ha esito negativo: ipotesi prevista per il Giudice di Pace. Questi infatti ha avuto modo nel corso del tentativo di conciliazione di sentire le parti, le loro dichiarazioni ed ammissioni, potrebbe quindi rimanerne, anche involontariamente, influenzato nel successivo momento decisionale del processo.

Proprio per questo motivo vi è chi sostiene la tesi dell'incompatibilità per il Giudice di celebrare il processo sul medesimo conflitto su cui sia già intervenuto con un tentativo di mediazione non riuscito e conseguentemente afferma che i giudici del tentativo di conciliazione e del successivo processo dovrebbero essere necessariamente soggetti diversi.

La soluzione data a tale problema nell'art. 29, quarto comma, D. Lgs. 274/2000 per quanto attiene il Giudice di Pace, istituzionalmente autore del tentativo di conciliazione endoprocessuale e poi anche Giudice nel medesimo processo, sta nel fatto che le dichiarazioni rese dalle parti nella fase di mediazione sono inutilizzabili nel processo (*c.d. "inutilità giuridica processuale"*). L'operatività di tale norma è completata dall'orientamento interpretativo della Corte di Cassazione che ha sempre disconosciuto alle dichiarazioni rese nel corso di fasi conciliative natura confessoria, in quanto non sorrette dall'*animus confitendi* e considerate meramente strumentali per la risoluzione del conflitto in atto: viene così riconosciuta la loro inutilità

viene così riconosciuta la loro inutilità giuridica sostanziale.

Nella Raccomandazione europea viene poi affermato il principio che il mediatore (*che potrebbe essere sottoposto a tensioni particolari, ma che non dovrebbe mai farsi coinvolgere emozionalmente*) non può propendere per alcuna parte, quale ad esempio la vittima del reato o la più debole o quella che sta adottando atteggiamenti o risposte erranee sfavorevoli a se stessa. Compete quindi agli Avvocati delle singole parti fare opera di adeguata assistenza nella fase di mediazione.

Ciò premesso si rammenta che la giustizia riparatoria va esercitata dal mediatore (*anche se questi è Giudice*) a misura delle persone coinvolte, tenendo conto della loro eventuale disparità economica, sociale, personale e culturale: tutto questo mediante l'ascolto, la disponibilità interiore e l'attenzione verso le persone coinvolte.

Secondo quanto affermato nella citata Raccomandazione il mediatore non deve prendere posizione rispetto alla colpevolezza, tuttavia nella sua situazione di equidistanza tra le parti deve lasciare spazio al riconoscimento dell'offesa subita dalla vittima, senza il quale nessun percorso di riparazione pare possibile.

Nessuna conseguenza sfavorevole al reo dovrà poi discendere dal solo esito negativo della mediazione o dell'impossibilità a trovare un accordo: principio questo affermato nel documento internazionale "Principi Base".

La mediazione del Giudice di Pace nel tentativo di conciliazione endoprocessuale (art. 29, quarto comma, D. Lgs. 274/2000)

Caratteristica basilare del processo davanti al Giudice di Pace, nel caso di reati perseguibili a querela, è il tentativo di composizione ad opera dello stesso giudice, tenuto a procedere al tentativo di conciliazione delle parti private, sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato, finalizzato alla remissione della querela ed alla sua accettazione: obiettivo ben precisato nella legge di delegazione (*art. 17, comma primo, sub g, L. 468/1999*).

Dato che trova applicazione anche nel processo davanti al Giudice di Pace l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità di cui all'art. 129 C.P.P., e ciò anche prima del dibattimento, il compito del Giudice di Pace che tenta la conciliazione dovrebbe trovare ipotetica giustificazione nella supposta impossibilità di proscioglimento dell'imputato. Tale circostanza, anche se solo supposta, potrebbe anche influire sull'atteggiamento delle parti.

L'intervento conciliativo viene ritenuto congeniale alla figura ed alla vocazione proprie del Giudice di Pace.

Il D. Lgs. 274/2000 conferisce al Giudice di Pace una vera e propria funzione promozionale della conciliazione (*art. 2, comma secondo*) e prevede espressamente il possibile intervento di soggetti esterni quali adiutori.

L'art. 29, quarto comma, cit. stabilisce che il Giudice di Pace "promuove la conciliazione tra le parti", conferendogli una funzione di stimolo e di ricerca della soluzione compositiva degli opposti interessi.

Tale attività non è basata sull'esame degli atti di indagine e non implica alcuna anticipazione della decisione dell'oggetto del processo, pertanto non determina l'insorgere di elementi di incompatibilità del giudice nell'eventuale successivo giudizio.

Proprio per evitare che le dichiarazioni rese dalle parti, in tale fase conciliativa, possono confluire nel materiale probatorio, la legge espressamente prevede che le predette dichiarazioni non siano utilizzabili ai fini della successiva decisione processuale.

È altresì previsto che il Giudice di Pace

possa disporre un rinvio dell'udienza dibattimentale, per un periodo non superiore a due mesi, qualora ritenga opportuna siffatta dilazione allo scopo di favorire la conciliazione tra le parti: tale spazio di tempo dovrebbe essere dedicato all'esame ed approfondimento delle proposte formulate in udienza ed eventualmente a verificare la praticabilità di comportamenti riparatori o ripristinatori da parte dell'imputato.

Il Giudice di Pace, ove occorra, può a tale scopo avvalersi dell'attività di mediazione di strutture pubbliche e private operanti nel territorio.

Secondo quanto precisato nella relazione ministeriale al decreto delegato "tali strutture di mediazione che attualmente operano (*prevalentemente nel settore minorile*), in un numero limitato di distretti, dovrebbero, anche a seguito della previsione contenuta in questa norma, diffondersi maggiormente sul territorio".

L'esito favorevole della conciliazione viene riportato in apposito verbale, nel contesto del quale viene attestato la remissione della querela e la sua accettazione o la rinuncia al ricorso di cui all'art. 21. La rinuncia al ricorso, da parte della persona offesa, produce i medesimi effetti della remissione di querela (*art. 29, comma quinto*). L'atto conciliativo va firmato dalle parti e dal giudice.

Qui di seguito si riporta uno schema-tipo del verbale di conciliazione redatto in conformità alle norme processuali di cui all'art. 29, commi quarto e quinto, del D. Lgs. 274/2000.

Verbale di conciliazione
ex art. 29, commi quarto e quinto, D. Lgs. 274/2000

Il Giudice di Pace Dott., nell'udienza di data, considerato che il reato per cui si procede è perseguibile a querela, promosso il tentativo di conciliazione tra le parti ex art. 29, quarto comma, D. Lgs. 274/2000, che ha dato risultato positivo, prende atto che:

- 1(a).— il querelante rimette la querela nei confronti di
- 1(b).— il ricorrente rinuncia al ricorso ex art. 21 D. Lgs. 274/2000 nei confronti di, persona citata in giudizio davanti a questo Giudice di Pace,
2. — nonché rinuncia anche all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno;
3. — il querelato o la persona citata in giudizio dichiara di accettare la remissione della querela o la rinuncia al ricorso della controparte (ex art. 29, comma quinto, D. Lgs. 274/2000);
4. — le parti dichiarano di conciliare la controversia in atto alle seguenti condizioni:
 - 4.1. — il querelato o la persona citata in giudizio, a scopo conciliativo,
 - (a) ha dato o dà
 - (b) si impegna a dare
 - (c) riconosce
 - (d)
 - 4.2. — il querelato o ricorrente, a scopo conciliativo,
 - (a) ha ricevuto o riceve
 - (b) si impegna a ricevere
 - (c) riconosce
 - (d)
- e dichiara, con l'avvenuto adempimento, di essere completamente soddisfatto di ogni sua pretesa nei confronti della controparte per qualunque titolo, ragione o causa riferiti o riferibili alla presente querela/ricorso e quindi di non aver più nulla a pretendere oltre quanto convenuto;
5. — le spese processuali sono a carico di

Le Parti

Il Giudice di Pace

La mediazione del Giudice di Pace nell'ipotesi di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (art. 35 D. Lgs. 274/2000)

Il nuovo istituto dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, disciplinato dall'art. 35 D. Lgs. 274/2000 riveste chiare finalità deflative e rientra tra quelli utili alla più celere definizione dei procedimenti penali davanti al giudice di pace.

Tale istituto è stato opportunamente regolamentato con la previsione:

- a) di precisi limiti temporali per poter porre validamente in essere le conseguenze riparatorie, nonché
- b) di requisiti di particolare valenza sociale di tali condotte, la cui valutazione vien fatta dal Giudice di Pace.

Per quanto attiene il primo requisito, va precisato che la legge ha posto, ai fini dell'estinzione del reato, uno sbarramento temporale, per cui la riparazione del danno cagionato o la eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato medesimo

debbono intervenire non oltre l'udienza di comparizione (art. 35, comma primo) e quindi nella fase predibattimentale.

Il Giudice di Pace pronuncia sentenza di estinzione del reato solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie prestate dall'imputato di reato siano "idonee": tali sono secondo la legge (art. 35, comma secondo) quelle che soddisfano "le esigenze di riprovaione del reato e quelle di prevenzione".

Qualora il Giudice ritenga non idonee le condotte riparatorie adottate potrà invitare l'imputato ad integrarle, eventualmente formulando proprie prescrizioni ex art. 35, comma terzo.

La stessa parte lesa potrebbe, in udienza, dichiarare di non essere soddisfatta di tali condotte ritenendole non sufficientemente riparatorie. Tale evenienza dovrà essere opportunamente valutata dal Giudice, il quale, nell'ipotesi in cui ritenga fondate tali rimostranze, potrà invitare l'imputato ad integrare le condotte riparatorie adottate.

Se l'imputato non ha provveduto, suo

malgrado, agli adempimenti riparatori prima dell'udienza di comparizione, e dia dimostrazione della giustificata impossibilità, può chiedere termine per porre in essere tale adempimento. Il Giudice di Pace può disporre a tale scopo la sospensione del processo per un periodo non superiore a tre mesi, imponendo, se del caso, specifiche prescrizioni all'imputato sulle condotte riparatorie da adottare (*art. 35, comma terzo*).

Indubbiamente questa norma apre una vasta area per attività di mediazione del Giudice di Pace, che provvederà a formulare le predette prescrizioni dopo averne discusso con le parti in udienza.

A mezzo della predetta ordinanza di sospensione il Giudice incarica (*o meglio può incaricare*) la Polizia Giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie. Fissa quindi nuova udienza per una data successiva al termine del periodo di sospensione (*art. 35, comma quarto*).

L'ulteriore requisito di cui al punto *sub b*), che pone ulteriori condizioni per la pronun-

cia di estinzione del reato, sembra richiedere al Giudice di Pace delle sottili analisi socio-giudiziali e cioè la verifica di requisiti di particolare valenza sociale delle condotte riparatorie.

In altri termini il Giudice è tenuto a verificare se "le attività risarcitorie e riparatorie [*dell'imputato*] siano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione" (*art. 35, comma secondo*). Appare evidente che la legge ha voluto creare con questo istituto un "meccanismo" che non annulli il senso del precetto e lo ha solennemente dichiarato.

Il Giudice di Pace, dopo aver accertato che le attività risarcitorie o riparatorie hanno avuto esecuzione, sente le parti e l'eventuale persona offesa dal reato e quindi dichiara con sentenza estinto il reato medesimo, enunciandone la causa nel dispositivo (*art. 35, comma quinto*).

Il Giudice, qualora non abbia ritenuto di dichiarare estinto il reato per condotte riparatorie *ex art. 35*, dispone la prosecuzione del procedimento (*art. 35, comma sesto*).

**Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie
ex art. 35 D. Lgs. 274/2000**

Il Giudice di Pace Dott.,
preso atto che l'imputato ha dimostrato di aver proceduto alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante restituzioni o il risarcimento nonché di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato medesimo;
constatato altresì che detta riparazione è avvenuta:
(a) prima dell'udienza di comparizione;
(b) dopo che l'imputato, dimostrata la precedente impossibilità di riparazione del danno derivato dal reato, vi ha provveduto in seguito anche su specifiche prescrizioni di questo Giudice;
accertato che le attività risarcitorie o riparatorie hanno avuto esecuzione e che queste sono idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione e di prevenzione del reato;
sentite le parti e l'eventuale persona offesa;
visto l'art. 35 D. Lgs. 274/2000;
dichiara estinto il reato di cui all'imputazione.

Il Giudice di Pace

La mediazione del Giudice di Pace nell'ipotesi di accertamento dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto-reato (art. 34 D. Lgs. 274/2000)

La pronuncia della declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto viene emessa:

- a) dal Giudice di Pace circondariale (*che svolge limitate funzioni di giudice delle indagini preliminari*), che, con proprio decreto, accoglie la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, però solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento (*art. 34, secondo comma*);
- b) dal Giudice che, con propria sentenza, definisce il procedimento in atto, peraltro solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono (*art. 34, terzo comma*).

Va rilevato quindi che la condizione di improcedibilità opera solo quando sussiste un interesse sociale tenue alla punizione, che rifletta l'esiguità di disvalore del fatto (*elemento oggettivo*), nonché la carenza attuale di interesse della vittima, esprimente una avvenuta composizione del conflitto (*elemento soggettivo*).

Dal punto di vista procedimentale nel primo caso (sub *a*), durante la fase pre-processuale delle indagini preliminari, la richiesta di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto può essere avanzata dal Pubblico Ministero a condizione che non risulti lesa l'interesse della persona offesa alla prosecu-

zione del procedimento.

L'accertamento sull'esistenza di tale specifico interesse compete al Giudice di Pace circondariale, che vi provvede mediante l'esame degli atti contenenti la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero. Qualora siffatta circostanza non sia desumibile dagli atti (*circostanza frequente*), il Giudice di Pace provvederà a convocare la persona offesa per sentirla personalmente, al fine di accertare se sussista un suo interesse attuale alla prosecuzione del procedimento (*così il Ministero della Giustizia nella circolare dell'8/07/2002*) oppure se invece tale interesse nel frattempo sia venuto meno: questa attività (*che non costituisce udienza*) può implicare un'azione di mediazione del Giudice di Pace.

Si prevede che questo nuovo istituto, di natura chiaramente deflativa e per ora applicabile solo nel processo avanti al Giudice di Pace, possa avere ampia applicazione nella fase pre-processuale delle indagini preliminari.

Nel secondo caso (sub *b*) il Giudice di Pace, dopo che sia iniziata l'azione penale, può dichiararne in giudizio l'improcedibilità a condizione che non vi sia opposizione da parte della persona offesa e dell'imputato ed eventualmente anche esaminare, congiuntamente all'offeso e alla controparte, l'entità reale (*non emotiva*) del fatto offensivo per valutarne assieme l'eventuale tenuità oggettiva. Tale valutazione può essere frutto di una

attività di mediazione del Giudice di Pace.

La non opposizione della persona offesa costituisce per il Giudice condizione necessaria per dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale iniziata.

Quanto alla posizione dell'imputato, è stato previsto che questi possa manifestare la propria opposizione a siffatto pronunciamento del giudice e conseguentemente rinunciare alla causa di improcedibilità, ciò nell'evidente prospettiva di un esito processuale a lui favorevole e quindi allo scopo di ottenere una sentenza di proscioglimento nel merito, con le relative conseguenze processuali.

In definitiva la domanda di processo da-

vanti al Giudice di Pace viene meno, con la declaratoria di improcedibilità, se la persona offesa manifesta un sostanziale disinteresse alla prosecuzione del procedimento per la persecuzione di un reato, per sua natura non particolarmente grave, espressivo di microconflittualità privata. Tale disinteresse costituisce, di solito, l'indicazione di un conflitto ormai sedato, o attraverso forme di riparazione, od anche solo per intimo convincimento della persona offesa.

Il Giudice provvede quindi a dichiarare con sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per particolare tenuità del fatto.

Improcedibilità per particolare tenuità del fatto
ex art. 34 D. Lgs. 274/2000

Il Giudice di Pace Dott.,
rilevato che dalle risultanze processuali i fatti lesivi, imputati a e costituenti oggetto di giudizio, appaiono di particolare tenuità, in quanto caratterizzati da esiguità sia dell'offesa subita dal querelante o ricorrente che della colpevolezza dell'imputato;
sentiti congiuntamente l'offeso e l'imputato e valutata assieme ad essi la tenuità oggettiva del fatto reato;
preso atto che entrambe le parti non si oppongono alla dichiarazione della pronuncia di improcedibilità;
visto l'art. 34 D. Lgs. 274/2000;
dichiara improcedibile l'azione penale in atto.

Il Giudice di Pace

ENNIO FORTUNA

Il Giudice di Pace penale allo stato e in prospettiva

Inanzitutto, vorrei ringraziare la Camera degli Avvocati di Portogruaro per l'invito rivoltomi.

Mi si lasci, poi, evidenziare una peculiare ambiguità di questo convegno: si potrebbe maliziosamente scorgere — nella scelta del tema e dei relatori — uno “stare in mezzo” tra San Donà di Piave e Pordenone (*siamo anche a metà strada fra le due città e i due fiumi, il Piave da una parte e il Tagliamento dall'altra*), non propriamente “pacifico”: ma, vista l'atmosfera di “pacificazione”, visto che il tema è il Giudice di Pace, mi auguro che non ci sia un'altra guerra tra il Piave e il Tagliamento; vedremo poi di prendere posizione sul problema della sede di Portogruaro.¹

Vorrei riprendere la metafora teatrale, quasi alla Eduardo De Filippo, introdotta dall'Avv. Malattia nel suo intervento.

E, laddove l'Avv. Malattia mette in scena una pluralità di protagonisti, io, al contrario, di protagonisti, francamente, ne vedo uno solo, che però ha molte facce: il Giudice di Pace, ovviamente, che, nelle relazioni che si sono susseguite, è stato di volta in volta presentato in maniera diversa.

Secondo l'Avv. Malattia, è più un Giudice “di Guerra” che “di Pace”, munito di spada e scudo: la mediazione, in realtà, verrebbe fatta dall'Avvocato, e il Giudice di Pace, bene o male, ogni tanto opererebbe la conciliazione, perché sollecitato dagli Avvocati; mi pare chiaro, da tutto ciò, che gli Avvocati guardino al Giudice di Pace con un certo scetticismo e un minimo di incredulità.

Dalle relazioni del Prof. Spangher e del

Dott. Maneschi, invece, vediamo emergere un Giudice di Pace diverso, le cui armi sono invece il ramoscello d'ulivo e la colomba, poggiata sulla spalla sinistra: e il suo ruolo è d'ammansire e mettere d'accordo tutti.

Mi chiedo, quindi: cosa si prefigge, in realtà, la legge istitutiva del Giudice di Pace penale?

Al proposito, ritengo appropriato iniziare con un aneddoto.

Un mese fa prendevo parte a un convegno in Lucca (*pervero, l'argomento era tutt'altro: criminalità transnazionale, una cosa estremamente impegnativa*); sono capitato al tavolo con il Prof. Tullio Padovani, che ha svolto un ruolo molto importante nell'elaborazione di questa normativa; siamo così entrati in argomento “Giudice di Pace penale” e ci siamo scambiati le nostre opinioni.

Ho espresso a Padovani tutte le mie perplessità e il mio scarssissimo gradimento per il D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, che ha per oggetto “Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace”: non perché lo ritenessi un provvedimento normativo malfatto (*anzi, da questo punto di vista, forse è fatto anche troppo bene: la tipica legge all'italiana*), ma perché la Magistratura si attendeva una legislazione totalmente diversa, che fosse di ausilio; invece, dal punto di vista della Magistratura, questa normativa è assolutamente ingestibile e inutile.

Padovani ha obiettato che la disciplina del procedimento penale davanti al Giudice di Pace costituiva un bellissimo esempio di processo accusatorio, per quanto — ammetteva — “anomalo”.

Non ho potuto non replicare che, caso mai, si trattava d'un processo inquisitorio, con qualche spruzzata di accusatorio limitatamente al dibattimento (*ove, peraltro, erano evidenti forti rigurgiti inquisitori*).

Premesso che per “processo accusatorio” si dovrebbe intendere un processo in cui i ruoli di Accusatore e di Giudice siano net-

¹Il Dott. Fortuna qui accenna alla polemica insorta a seguito della proposta, avanzata dal Presidente del Tribunale Ordinario di Venezia, di procedere all'accorpamento delle Sezioni Distaccate di Portogruaro e Dolo, rispettivamente a quelle di San Donà di Piave e Chioggia (*oppure, direttamente alla Sezione Centrale di Venezia per quanto concerne Dolo solamente*). Detta proposta era stata vigorosamente aversata dagli Avvocati e dalle Amministrazioni Comunali di Portogruaro e Dolo, ricevendo anche l'energico sostegno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia; in tale frangente, la Camera degli Avvocati di San Donà di Piave era rimasta tiepida, quando non addirittura favorevole alla proposta di accorpamento: di qui, l'ironico accenno del Procuratore Generale.

tamente distinti, in cui il dibattimento prevalga sull'istruttoria preliminare, in cui il Pubblico Ministero disponga e della prova e dell'azione penale; se riandiamo alla relazione del Dott. Montrone, non si può certo dire che ne emerga l'immagine d'un procedimento di tipo accusatorio: si tratta, piuttosto, di un'indagine di Polizia.

Il Dott. Montrone, com'è suo costume, ha tenuto un discorso tranquillo, imparziale, equilibrato; io non ho problemi a dire che si tratta, invece, d'una vera e propria inquisizione occulta (*quasi si tornasse all'Inquisizione spagnola*).

Si considerino questi punti:

■ la Polizia Giudiziaria è, *de facto*, libera d'agire indisturbata per quattro mesi (*che, peraltro, è un termine ordinatorio, per cui, in teoria, la Polizia Giudiziaria potrebbe portare avanti un'inchiesta per anni, addirittura, decidendosi solo dopo, forse, a relazionare il P.M., quando non provvedesse addirittura a cestinare direttamente di sua iniziativa, per cui non se ne saprebbe più nulla*);

■ in tema di procedimento introdotto con ricorso diretto della persona offesa, all'art. 27 D. Lgs. 274/2000 si legge che, se il Giudice di Pace non deve provvedere ai sensi dell'art. 26 (*cioè dichiarare inammissibile il ricorso, trasmettere gli atti al P.M., dichiararsi incompetente*), “convoca le parti in udienza con decreto”; ciò, “anche se il P.M. non ha presentato richieste” (*art. 26, comma 1*); inoltre, il Giudice di Pace deve trascrivere l'imputazione nel decreto di convocazione (*art. 27, comma 3, lettera d*); in altri termini, il Giudice di Pace può convocare le parti e trascrivere imputazioni nel decreto di convocazione anche nell'ipotesi che il P.M. taccia: con buona pace del principio per cui l'azione penale è riservata al P.M. che ha l'obbligo di esercitarla (*art. 112 Cost.*); perché, se il P.M. non si esprime in alcun modo, non rimane che ricorrere all'imputazione prospettata dalla parte privata;

■ non diversamente è a dire per la citazione a giudizio disposta dalla Polizia Giudiziaria (*art. 20*), ove si verificano le medesime anomalie; addirittura, non c'è neanche controllo, perché non c'è l'udienza preli-

minare: il Giudice di Pace può rimandare a giudizio obbligando il P.M. a formulare l'imputazione.

I profili d'incostituzionalità che traspaiono già qui sono molteplici e gravi.

Per dirne che uno, la “discrezionalità” lasciata alla Polizia Giudiziaria per niente si concilia con l'art. 109 Cost.: per ovviare a tanto, a mio modo di vedere, il P.M. dovrebbe imporre alla propria P.G. di informarlo di ogni indagine (*anche se, sul punto, la normativa tace*).

Ma, a ben vedere, non sono solo queste (*anche se sarebbero già abbastanza*) le ragioni per cui non mi piace questa legge.

Tornando per un momento alla contrapposizione tra processo accusatorio e processo inquisitorio, Padovani sostiene che “è inconcepibile al mondo che un Giudice di Pace pronunci la sentenza senza tentare la conciliazione e senza guardare in faccia le parti”.

Da siffatta premessa consegue, logicamente e necessariamente, l'art. 2 D. Lgs. 274/2000, che rende inapplicabili al procedimento penale davanti al Giudice di Pace tutti i riti alternativi (*giudizio abbreviato, patteggiamento, decreto penale, giudizio direttissimo, giudizio immediato*).

Il problema è che, per ragioni sistematiche, i riti alternativi sono uno dei fondamenti imprescindibili del processo accusatorio! Un vero e serio rito accusatorio postula che all'udienza dibattimentale arrivino pochissimi casi e che la maggior parte sia risolta coi riti alternativi (*pena, lo spropositato lievitare dei costi connessi alla giustizia penale*).

La normativa, invece, ha preso esattamente la direzione opposta.

Per comprendere la natura e la portata del problema, è necessario rammentare quali fossero le aspettative riconnesse all'attribuzione della competenza penale al Giudice di Pace: in una parola, la deflazione del carico di lavoro che attualmente grava sulla Magistratura professionale.

A tal fine, la Magistratura si attendeva che il procedimento penale davanti al Giudice di Pace fosse strutturato sul modello del procedimento avanti il Giudice Monocratico di primo grado, sia pur con le modificazioni —

anche rilevanti — legate alla prospettiva della mediazione e della conciliazione, con un Ufficio del Pubblico Ministero apposito per il Giudice di Pace (*anziché, com'è adesso, far confluire tutto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario*); al Giudice di Pace si sarebbero dovuti assegnare, quindi, tutti i reati di cui deve occuparsi adesso, con la prospettiva di assegnargliene altri ancora, quando fosse divenuto professionalmente adeguato.

Così facendo, si sarebbe recuperata e attualizzata una figura divenuta quasi mitica, propria della nostra grande tradizione monocratica: il vecchio, buon Pretore d'una volta, che riusciva a operare molte conciliazioni in virtù della sua autorevolezza.

Si fosse raggiunto quest'obiettivo, il passo successivo sarebbe stata la progressiva assegnazione al Giudice di Pace di tutti i reati per cui è prevista la citazione diretta a giudizio. Si tratta di quasi il 50% dei casi giudiziari, di cui la Magistratura professionale si sarebbe ritrovata sollevata, per potersi quindi occupare al meglio del residuo 50%, cioè dei casi più gravi e di più rilevante allarme sociale.

Al momento, invece, abbiamo una disciplina che si rivelerà, invece che deflativa, un assurdo moltiplicatore e creatore di nuovi processi (*dei quali, francamente, non si ravvisa esigenza alcuna*).

Vorrei rammentare l'indimenticato Piero Calamandrei, che soleva dire che è più *probabile* che le Sezioni Unite della Cassazione facciano meglio del Conciliatore di Peretola: era la sua frase preferita, che però sottintendeva che anche il Conciliatore di Peretola poteva far bene e che le Sezioni Unite potevano far male: cosa verissima!

Calamandrei c'introduce agli sbagli del Giudice di Pace (*che generano altri processi d'impugnazione*), di cui vorrei riportare qualche esempio, tratto dall'esperienza di Firenze², dove il Giudice di Pace ha avuto avvio immediato.

A Firenze, un Giudice di Pace, in tema di

contravvenzione per guida in stato di ebbrezza, ha applicato l'art. 34 D. Lgs. 274/2000 (*che consente l'archiviazione del procedimento per la particolare tenuità del fatto*) perché — testuale — “l'imputato era ubriaco, ma poco”. Sembra quasi la barzelletta della ragazza che va dal padre e dice: “Papà, sono incinta, ma poco”.

Ancora: vi sono state numerose pronunce per “insufficienza di prove”: evidentemente, qualcuno s'è dimenticato d'informare i Giudici di Pace che l'assoluzione per insufficienza di prove è scomparsa dal nostro ordinamento da più d'un decennio (*perlomeno, dal punto di vista nominalistico: gli Uffici di Procura e di Procura Generale, oggigiorno, non possono schedare una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, debbono per forza impugnarla o chiederne, quantomeno, la rettificazione*).

Una perla: è stata comminata la sospensione della patente di guida a giorni alterni oppure nei giorni a scelta del condannato!

Con ciò, non voglio demolire la figura del Giudice di Pace: sono convinto che il Giudice di Pace renderà un grandissimo servizio alla giustizia, come ha già fatto nel ramo civile: ma non con l'attuale normativa.

Il Giudice di Pace penale, innanzitutto, ha bisogno del tempo necessario per potersi adeguare al compito affidatogli: dopo un po' il Giudice di Pace sbaglierà meno ed arriveremo a che il Giudice di Pace sbaglierà quanto le famose Sezioni Unite della Cassazione di cui parlava Calamandrei.

Ma il Giudice di Pace deve, poi, essere messo in condizione di lavorare: attualmente, non lo è.

Al proposito, vorrei riportare quanto mi hanno comunicato i Procuratori della Repubblica di Firenze e di Treviso (*in queste sedi, come già accennavo, il Giudice di Pace penale è stato reso operativo sin da gennaio 2002, quando la normativa è finalmente entrata in vigore*).

Mi ha scritto il Procuratore capo di Treviso, Dott. Gianfranco Candiani, in data 17 giugno 2002: “Osservo con preoccupazione quanto sta avvenendo in questo circondario, nell'ambito della giurisdizione penale del Giudice di Pace. Dal 2 gennaio al 30 marzo sono state iscritte in questa Procura 1187 notizie di reati di competenza del Giudice di

²Il Dott. Fortuna ha ricoperto l'incarico di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze sino ai primi mesi del 2002: successivamente, ha assunto l'attuale incarico in Venezia.

Pace, pari a circa il 35% delle notizie. Sulla base del calendario delle udienze dibattimentali, fornito dopo resistenza accanita da sette uffici del Giudice di Pace, i due terzi dei procedimenti finora iscritti saranno portati a giudizio a cominciare dal 2003”: partiamo già con un arretrato spaventoso!

Il Procuratore capo di Firenze, Dott. Nannucci, per parte sua, mi scriveva, in data 8 maggio 2002, di difficoltà analoghe a quelli di Treviso, oltre ai problemi inenarrabili che stanno sorgendo in Procura perché la Polizia Giudiziaria sbaglia tutte le citazioni a giudizio: è stato quindi costretto ad applicare tre o quattro funzionari di Cancelleria a risistemare le citazioni; a Firenze, da gennaio ad aprile sono stati iscritti 2000 procedimenti e con le udienze “siamo già a giugno del 2003”; chiedeva, quindi, che fossero applicati con urgenza quattro cancellieri dalla Procura Generale — che, naturalmente, non erano disponibili — per mandare avanti l'ufficio del Giudice di Pace!

Ecco la crisi: l'impossibilità di deflazionare il carico di pendenze; si può concepire un Giudice che, operativo dall'1 gennaio 2002, terrà la prima udienza solo nel 2003?

Vorrei farvi solo un altro esempio delle conseguenze dell'esclusione dei riti alternativi (*l'art. 2 D. Lgs. 274/2000, di cui si è accennato addietro*), traendolo dalla mia esperienza di Procuratore della Repubblica presso la cessata Pretura Circondariale di Venezia: quando ero Procuratore Circondariale, i procedimenti per guida in stato di ebbrezza venivano sbrigati in pochissimi minuti, perché un bravissimo Vigile Urbano addetto alla Procura preparava i relativi incartamenti e li sottoponeva poi ai Sostituti o a me solo per la firma: perché si operava tramite decreto penale.

Oggi non è possibile utilizzare il decreto penale, così i casi di guida in stato di ebbrezza andranno trattati in udienza dibattimentale, il comporterà almeno qualche ora, invece di qualche minuto.

Per tacer, per esempio, dell'ingiuria che, come sa qualunque Pretore, può essere un reato indaginoso al massimo: “ha detto questo, mi ha detto quello, io ho risposto”, *etc. etc.*. Qualunque Pretore sa che un processo

per ingiurie può durare una, due, tre udienze, addirittura, e davanti al Giudice di Pace, all'inizio almeno, verosimilmente durerà di più.

Questi non sono che alcuni spunti, eminentemente pratici, ma che danno un'idea a mio avviso molto eloquente della farragine che si è creata, pur partendo con tutt'altre intenzioni.

Per tacer, poi, delle questioni d'incostituzionalità che drammaticamente affiorano qua e là: mi limiterò ad alcuni accenni, ché questa non è la sede più adatta.

Il D.Lgs. 274/2000 esclude — oltre ai riti alternativi — la possibilità di applicare la sospensione condizionale della pena. A parte tutto, la legge delega non contemplava siffatta questione: si pongono pertanto problemi di contrasto con gli artt. 3 (*eguaglianza sostanziale dei cittadini di fronte alla legge*) e 77 (*difetto di delega*) Cost..

Inoltre, per come è strutturata l'attività preliminare d'indagine, emergono possibili contrasti con gli artt. 109 e 111 Cost., per mancata o ritardata informazione del P.M. e delle parti; per tacere, poi, di quanto notava l'Avv. Malattia, che, cioè, il difensore dell'imputato ha, poi, solo 20 giorni di tempo per organizzare la difesa (*vedi l'art. 27, comma 4, D. Lgs. 274/2000*).

Ancora, a proposito della citazione a giudizio disposta dalla P.G. (*riallacciandomi a uno spunto spunto sollevato dal Dott. Montrone e ripreso poi dal Prof. Spangher*) dovrebbe essere chiarito che non è possibile che sia la sola Polizia Giudiziaria a indicare le fonti di prova e le circostanze su cui deve vertere la prova: secondo me il P.M. deve espressamente intervenire anche su questo specifico aspetto, altrimenti si rischia che la Polizia Giudiziaria che procede alla citazione con questo difetto compia un atto inesistente, perché l'esercizio dell'azione penale e la richiesta di prove competono esclusivamente al P.M. quale unica parte pubblica del processo (*nuovamente, gli artt. 109 e 112 Cost.*).

Questi sono solo alcuni dei problemi della legge sul Giudice di Pace penale.

A mio modo di vedere, la questione dovrebbe essere affrontata secondo un'ottica “aziendale”: occorre assolutamente giungere

al c.d. “bilancio: zero”, cioè tanto entra, altrettanto esce, nel minor tempo possibile, altrimenti si scoppia.

Stupisce che proprio il nostro attuale legislatore non riesca ad assumere un atteggiamento “aziendale”; ancor di più, che il nostro Ministro della Giustizia (*che, purtroppo, non è un giurista*) non riesca a rendersi conto di tutto ciò (*malgrado il Giudice di Pace sia, notoriamente, un suo pallino*).

Il guaio è che si continuano a emanare leggi che moltiplicano i processi e/o che richiedono impegni processuali eccessivi; in questo contesto, il Giudice di Pace non è che un tassello del mosaico.

Per esemplificare, vorrei toccare un punto che non è stato sfiorato da nessuno e che invece rischia di essere essenziale: le sentenze del Giudice di Pace sono impugnabili, dall'imputato, ovviamente, se viene condannato e dal P.M.

L'art. 36 D. Lgs. 274/2000 usa, esattamente, la locuzione “Pubblico Ministero”, senza preoccuparsi di specificare se si tratti del Procuratore della Repubblica, di un suo Sostituto o del Procuratore Generale.

Questo è solo apparentemente un problema da poco, o confinato esclusivamente alle Procure della Repubblica: se è vero — come io ritengo — che la sentenza del Giudice di Pace è impugnabile dal P.M. — e per P.M. devono intendersi insieme il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello — allora occorre che sia comunicato a tutti e due l'avviso di deposito della sentenza; e se l'avviso non viene comunicato, la sentenza non passerà mai in giudicato.

Si presentavano alle volte situazioni analoghe col C.P.P. previgente: le sentenze istruttorie non passavano mai in giudicato, perché nessuno le comunicava mai. Io ho impugnato sentenze istruttorie dopo cinque, sei, sette anni, tranquillamente, facendo riformare all'istante e mandando a giudizio. Succederà la stessa cosa se non troviamo il modo di definire l'estensione dei poteri del Procuratore Generale e del Procuratore della Repubblica circa la facoltà di impugnativa contro la sentenza del Giudice di Pace.

Per quanto attiene la mia specifica sfera

di competenza, io ho chiesto ai Giudici di Pace del Veneto di comunicarmi immediatamente l'avviso di deposito: non che tenga particolarmente a impugnare le sentenze del Giudice di Pace, né le voglio impugnare per il solo gusto di farlo.

Ma noi dobbiamo aiutare i Giudici di Pace. Malgrado tutti questi difetti maledetti di questa legge, completamente sbagliata, completamente sgangherata, completamente diversa da quella che ci aspettavamo, il Giudice di Pace è una cosa positiva, ma ha bisogno di aiuto. L'impugnazione può, allora, rivelare uno scopo educativo, perché se mi capita la ragazza che è incinta, ma solo poco, bisogna che dica al Giudice di Pace: “guarda che se è incinta, non è poco, perché nasce lo stesso”! Fuor di facezia, se il Giudice di Pace sentenzia di non dover procedere per una guida in stato di ebbrezza alcolica per la particolare tenuità del fatto, “perché era ubriaco ma poco”, bisognerà pure che qualcuno spieghi al Giudice di Pace che questo non lo può fare, perché entra in questione l'incolumità pubblica!

Un altro esempio significativo di queste norme “moltiplicatrici” è costituito dalla L. 24 marzo 2001 n. 89, più nota come “legge Pinto”³: alla Procura Generale della Corte di Cassazione hanno dovuto intitolarci un angolo: “l'angolo di Pinto” (*che non significa “pitturato”, ma “del Senatore Pinto”, il principale firmatario della relativa proposta di legge*).

Ebbene, ogni volta che un processo ritarda (*cioè sempre*) il nostro legislatore — che Dio l'abbia in gloria! — ha pensato bene (*obbedendo a direttive dell'Unione Europea che per vero dicevano tutt'altro*) di ammettere al risarcimento del danno da ritardo non solo chi abbia ragione (*il che si tiene*), ma anche chi

³La L. 24/03/2001 n. 89, intitolata “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile”, stabilisce che “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione” (*art. 2, comma 1*), in considerazione della complessità del caso e del comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione (*cf. il comma 2 del medesimo articolo*); il procedimento per l'equa riparazione è di competenza della Corte d'Appello.

abbia torto: per cui ogni processo in ritardo ha almeno due possibilità di ulteriori processi: l'attore e il convenuto, e il convenuto spesso fa prima dell'attore, lamenta esserci "irragionevole ritardo", e le Corti gli danno ragione.

Per di più il nostro generosissimo legislatore, forse imprevedente, ha aggiunto una cosa che la UE aveva addirittura vietato: ha ammesso il risarcimento per ritardo anche per il giudizio tributario, dove il contribuente ha tutto l'interesse a ritardare, perché il giudizio viene solitamente promosso dal contribuente per non pagare le tasse.

Dulcis in fundo — o *in cauda venenum* — l'art. 5 di questa singolare legge dispone che "il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento".

Ulteriore *venenum in cauda* nasce dall'art. 2, nella parte in cui dispone di considerare "il comportamento del giudice del procedimento": perché la Corte, che lo sa benissimo, allora si abbandona a lunghissime esposizioni, del tutto inutili, per dire che il Giudice non c'entra nulla, che la colpa è del sistema, la colpa è dell'Avvocato, la colpa è della Cancelleria, la colpa è della Posta, il Giudice non c'entra nulla, decine di pagine per scrivere quattro sciocchezze e poi si manda tutto lo stesso, perché non si può evitare, alla Corte di Cassazione, dove la Procura Generale non riesce a leggere.

Noi abbiamo, ripeto, l'"angolo di Pinto" con una pila di carte in attesa di lettura. Che cos'è la legge Pinto, se non un moltiplicatore dell'assurdo? Devo continuare? Non ne usciremo più.

Anche se non ha molta attinenza col tema di questo convegno, vorrei spendere qualche parola su un altro di questi assurdi moltiplicatori di processi: il ricorso per Cassazione per difetto di motivazione della sentenza.

Non che si debba impedire di ricorrere alla Suprema Corte se la sentenza di merito

presenta gravi vizi di motivazione, ma sarebbe piuttosto opportuno consentire alla Corte di Cassazione, quando debba annullare una sentenza per "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" (*così l'art. 606, comma 1, lettera e), C.P.P.*), di provvedere di conseguenza, attribuendole i relativi poteri.

Pensate un attimo all'incredibile processo per l'omicidio di Marta Russo, avvenuto qualche anno fa all'Università "La Sapienza" di Roma: recentemente la Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Assise d'Appello; pensate che l'abbia fatto perché la Corte d'Assise d'Appello ha sbagliato?

Ma no, per carità, la Corte d'Assise d'Appello ha fatto tutto perfettamente: solamente, ha scritto nella motivazione di aver considerato la famosa Gabriella Alletto (*io sono un lettore di cronache e quindi so tutto*) quale testimone, invece che imputata di reato connesso (*oltretutto, un reato gravissimo, per carità*).

Così, la Corte di Cassazione ha annullato e ora la Corte d'Appello dovrà limitarsi, semplicemente, a valutare di nuovo la deposizione dell'Alletto.

Ma perché occorre che la Corte di Cassazione debba rimandare gli atti alla Corte d'Assise d'Appello e si debba rifare daccapo un processo (*altri due anni, almeno*) quando la Suprema Corte, con tre righe, poteva ben decidere se l'Alletto, sia pur imputata di reato connesso, avesse detto o meno la verità, e trarne le dovute conseguenze?

E non diversamente va per il caso del delitto di Cogne, che è roba di ieri: il G.I.P. dispone la custodia cautelare dell'indagata, il Tribunale del Riesame annulla l'ordinanza del G.I.P., la Corte di Cassazione annulla l'ordinanza del Tribunale del Riesame e ricomincia daccapo tutta la trafila dei ricorsi e controricorsi. E siamo appena all'inizio del processo!

Possiamo andare avanti con questa pantomima? Vogliamo salvarla la giustizia o no?

Bene hanno detto, sia l'Avv. Malattia sia il Prof. Spangher: se non cambiamo la cultura, ragazzi miei, non ne verremo fuori.

Quindi, torniamo alla legge sul Giudice di Pace penale, questa legge che, da un punto

di vista dogmatico è splendida, molto interessante, particolare e innovativa, anche: ma, all'atto pratico, una grande scommessa per la giustizia buttata alle ortiche in un attimo, senza pensarci.

Vi ringrazio per l'attenzione.

BRUNO MALATTIA

Io ho solo una piccola provocazione finale.

Ho molto apprezzato la conclusione del Dott. Fortuna, perché vi ho ravvisato una sorta di parallelismo con le mie preoccupazioni e volevo porre una domanda al Prof. Spangher: la categoria dei Magistrati ritiene che questa legge non risolva i problemi del carico e complichino ulteriormente la vita a tutti, *in primis* al Giudice di Pace.

Nel mio intervento, per la parte degli Avvocati, ho cercato di dire come questa legge ci imponga dei costi e dei tempi forse più elevati rispetto a quelli del processo davanti al Giudice monocratico e, quindi, produca una serie di diseconomie e di livellamenti verso il basso.

Allora chiedo, a me stesso ma, provocatoriamente, anche a voi: non sono forse queste leggi, che pure esprimono delle linee di tendenza interessanti dal punto di vista dogmatico, dell'evoluzione, un po' troppo astratte e un po' troppo frutto di professori universitari intelligentissimi, come Padovani, che organizzavano una serie di situazioni che poi, a livello pratico, mostrano la corda e invece di risolvere i problemi ne creano di più? Il fatto di una cultura degli Avvocati, che io ritengo arretrata, nella gran massa, diciamo, e di una cultura di Magistrati, che tira un po' troppo l'acqua al suo mulino, della casta, non trova un contraltare anche in una cultura di professori universitari italiani che è ancora troppo legati all'accademia e alla teoria e non conosce sufficientemente i meccanismi della vita quotidiana e della pratica?

GIORGIO SPANGHER

Questa è un'affermazione che torna spesso, ma non riflette la realtà. Il Codice di Procedura Penale è stato elaborato presso gli

uffici del Ministero della Giustizia, prevalentemente da Magistrati ivi addetti: i professori universitari ci andavano il fine settimana, durante tutto il resto della settimana ci lavoravano solo i Magistrati. Del resto, queste riforme nascono al Ministero della Giustizia, in Commissioni miste nelle quali, solo per varie considerazioni di prestigio e di immagine, la Presidenza è affidata ad un professore universitario. Il resto sono Magistrati: sono Magistrati dell'Ufficio Legislativo, sono Magistrati del Comitato Scientifico Aggiunto.

Le riforme sono essenzialmente di due tipi.

Il primo tipo è costituito dalle riforme c.d. "di sistema", che hanno come referente il Ministero della Giustizia, l'Ufficio Legislativo, il Ministro, le sue Commissioni e quant'altro, Commissioni formate con un certo tipo di indirizzo politico, più o meno, in sintonia con il Ministro.

Un altro tipo — che si sta affermando, o perlomeno lo stava facendo nel corso dell'ultima legislatura — contempla quella che io chiamo "legislazione reattiva", ed è predominio delle Commissioni Giustizia; cioè, tali riforme sono svincolate dall'iniziativa del governo, nascono per pressioni di situazioni contingenti.

Per fare degli esempi di tale "legislazione reattiva", si considerino l'ultima legge che consente la conversione del ricorso per Cassazione in appello delle sentenze (*a proposito dei reati a mezzo stampa*), la modifica della L. 332/1995, la legge sul giusto processo, la c.d. legge Carotti: sono tutte leggi "reattive", che nascono, cioè, dall'esperienza pratica dell'Avvocatura e, in parte, della Magistratura, o dalle pressioni delle *lobbies* le quali trovano una certa canalizzazione; naturalmente queste gettano scompiglio all'interno della struttura sistematica, perché nascono da esigenze occasionali.

Quindi, le riforme non sono una mera costruzione dottrinale, non nascono dalla volontà di un gruppo di intellettualoidi che si piazza nel Ministero: tra parentesi, in certe Commissioni c'erano anche gli Avvocati.

Che la posizione degli Avvocati sia culturalmente più defilata, che abbiano meno ca-

pacità di incidere sulle scelte, questo è fuori discussione: questo è il vero problema, le riforme nascono dall'incrocio fra Avvocati,

Magistrati e Professori; l'Avvocatura, da sola, non ha capacità propositiva rispetto alle riforme.

NOTIZIA SUI RELATORI

MARZIO ALBANO

Avvocato in Portogruaro
 Presidente della Camera
 degli Avvocati di Portogruaro

GIANFRANCO MAGLIO

Avvocato in Portogruaro
 Consigliere dell'Ordine
 degli Avvocati di Venezia

ANTONIO LAZZARO

Magistrato
 Presidente del Tribunale Ordinario
 di Pordenone
 già Procuratore della Repubblica
 presso il Tribunale Ordinario di Pordenone
 già Pretore in Portogruaro

PIETRO MONTRONE

Magistrato
 Sostituto Procuratore della Repubblica
 presso il Tribunale Ordinario di Pordenone
 già Sostituto Procuratore della Repubblica
 presso la Pretura Circondariale di Venezia

BRUNO MALATTIA

Avvocato in Pordenone
 Presidente della Camera Penale
 di Pordenone

TITO BORTOLATO

Avvocato in Venezia-Mestre
 Consigliere dell'Ordine
 degli Avvocati di Venezia

GIORGIO SPANGHER

Ordinario di Procedura Penale
 all'Università "La Sapienza" in Roma
 Consigliere Superiore della Magistratura
 già Ordinario di Procedura Penale
 all'Università degli Studi di Trieste

ADRIANO MANESCHI

Giudice di Pace in Venezia
 Membro del Consiglio Giudiziario integrato
 presso la Corte d'Appello di Venezia

ENNIO FORTUNA

Magistrato
 Procuratore Generale della Repubblica
 presso la Corte d'Appello di Venezia
 già Procuratore Generale della Repubblica
 presso la Corte d'Appello di Firenze
 già Procuratore della Repubblica
 presso il Tribunale Ordinario di Bologna
 già Procuratore della Repubblica
 presso la Pretura Circondariale di Venezia

NOTA DEL CURATORE

Marshall McLuhan sostenne, una volta, che il *medium* è il messaggio: non per nulla, viviamo ora in quella civiltà della comunicazione che lo studioso americano così prefigurava al tempo.

Per quanto sia sempre più difficile smentire l'assunto di McLuhan, ci piace pensare, ogni tanto, che il messaggio mantenga la sua dignità e, soprattutto, la sua preminenza sul *medium*; ciò non esclude, peraltro, il fatto — evidente — che il messaggio non è mai indifferente al *medium*.

Chi avesse personalmente partecipato al convegno noterà che i testi qui raccolti non si limitano a riportare quanto esposto nelle singole relazioni: queste sono state, in effetti,

trascritte a mezzo stenotipia, ma, sulla base della trascrizione stenotipica, i relatori hanno opportunamente editato i rispettivi contributi al fine di rendere gli stessi più adatti alla lettura.

Le relazioni del Prof. Giorgio Spangher e del Dott. Ennio Fortuna sono state rimaneggiate dal Curatore, con l'approvazione finale degli Autori.

Lo scritto del Dott. Maneschi, sulla cui impronta è stata svolta la sua relazione, è stato anche pubblicato su *Il Giudice di Pace IPSOA* n. 3/2002.

Emanuele M. Forner